


*Barolini*  
1747

XIV f. 9

M

DIRETTA



UNIVERSITÀ DI PADOVA  
ISTITUTO DI STORIA DEL  
DIRITTO, DIRITTO ROMANO  
E DIRITTO ECCLESIASTICO

177 p. a. 185  
completo ab  
militare 18  
1820 18  
1840 1860

AVV. G.

IL DOTTOR  
VOLGARE  
LIBRO SECONDO  
DE' REGALI.

MENTARIO  
10864  
UNIVERS - DOVA

Cioè.

Degli Offizij venali ; De' luoghi de' Monti , e  
rendite col Principe ; De' dazij , e gabelle ; De'  
Sali , e Saline ; De' minierali , e miniere ; De' te-  
sori, et escauazioni; Delle monete; Delle strade,e  
luoghi publici ; Del fisco, e delle confiscazioni , e  
pene ; De' porti , e de mercati ; Delle peschiere , e  
caccie riseruate ; Della ragione di guerra , e dell'  
armamenti; Della podestà di toglier le ragioni del  
terzo ; Di fare , e disfare le leggi ; E di altre  
cose simili , che sono di sola ragione  
del Principe ,



.5010

INDICE  
DE CAPITOLI  
DEL SECONDO LIBRO  
DE REGALI.



CAPITOLO PRIMO.

**D**el nome, & introduzione de' Regali; Et  
in quali cose consistano.

CAP. II.

Degli offizij venali, vacabili, o perpetui.

CAP. III.

De' luoghi de' monti, che in altre parti si dicono  
rendite, o compre, o giuri sopra gabelle, o  
fiscali, ouero arrendamenti, E di altri effetti  
del Principe, o della Republica.

INDICE

C A P . I V .

Delle Gabelle , dogane , collette , tasse , dazi ,  
e dell' altri pesi publici .

C A P . V .

Del Sale , e delle Saline .

C A P . VI .

Delle Miniere , e minerali , di oro , argento , ra-  
me , ferro , alum , vitriolo , solfo , e simi-  
li ; Come anche delle fodine di pietre e di  
altre materie ; E dell i tesori , & altre cose  
sotto terra .

C A P . VII .

Del fisco , e ragioni fiscali , e delle pene , e multe ,  
e confiscazioni .

C A P . VIII .

Delli beni vacanti , e dell i beni naufragati ; ò  
in altro modo derelitti , quando siano di  
ragion regale , in maniera che spettino  
al Principe , ò al fisco , ouero à chi spet-  
tino .

Delle

# D E' C A P I T O L I .

5

## C A P . I X .

Delle Monete .

## C A P . X .

Delle fiere , e mercati ; E dell'i pesi , e misure .

## C A P . X I .

Delle tratte , ò estrazioni ; E delle represaglie .

## C A P . X I I .

Delle peschiere , e pescagioni ; E delle caccie ri-  
seruate , ò proibizioni della caccia , e pe-  
sca .

## C A P . X I I I .

Della podestà di proibire le compre , e le vendite  
de' vittuali , e di altre robbe concernenti l'uso  
vmano ; Et anche della podestà di proibi-  
re , li molini , i forni , i macelli , le pizzicarie ,  
& altre cose simili , e di sforzare gli abitato-  
ri ad andare alli proprij .

## C A P . X I V .

Delle angarie , e perangarie , e facoltà d' esigere  
da vassalli , ò da altri , li seruizij reali , ò per-  
sonali .

De

## I N D I C E

## C A P. X V.

Del Mare, e de' suoi porti, e de' fiumi, e laghi,  
e loro ripe.

## C A P. X VI.

Delle vie, ouero strade pubbliche; E delle piazze,  
e de' teatri, e di altri luoghi pubblici.

## C A P. X VII.

Delli palazzi, e castelli, fortezze, e fortificazio-  
ni.

## C A P. X VIII.

Dell' arme, armarie, & armamenti così per ter-  
ra, come per mare; E della ragion di guer-  
ra, e di formar' esercito.

## C A P. X IX.

Della podestà di dispensare alle leggi, e fare quel-  
che da Magistrati, ò da Giudici ordinarij  
non si può fare; Come, di dare indulti gene-  
rali, ouero far grazie particolari de' delitti,  
e di rimetter bandi, ò condanne, e dar mo-  
ratorie à debitori, ouero dar' indulti di far  
testamenti, ò altre disposizioni, senza le  
solennità prescritte dalla legge; E di legiti-  
mar bastardi, di abilitar minori, dispen-  
sando

## DE' CAPITOLI. 7

sando all' età , e di dispensar gl' incapaci , e cose simili ; E particolarmente , quando dette dispense , ò abilitazioni , portino feco il pregiudizio del terzo .

### C A P. X X.

Della podestà di creare li Magistrati & officiali , e quali persone si debbano assumere ; Et anche della podestà di conferire li titoli , e le dignità,di Principi , Duchi , Marchesi , e Conti ; Come anche di creare Dottori , e Notari ; Di eriger pubbliche vniuersità , ò studij ; Di conceder priuilegij di nobiltà , e di cittadinanza , e di far altre simili concessioni .

### C A P. X X I.

Della podestà del Principe di togliere gli offizij , benefizij , cariche , e robbe concededute , e di riuocare le grazie fatte , con casi simili ; Ouero di disporre delle robbe , e delle ragioni del terzo .



C A-



## CAPITOLO PRIMO.

Del nome , & introduzione de' Regali , & in quali cose consistano .

## S O M M A R I O .

- 1 Che il nome de' Regali non si usi dalla legge civile , mà vene fosse l'uso .
- 2 Della ragione perche appresso alli Romani , non si usasse questo termine de' Regali .
- 3 Che ve ne fosse l'uso appresso i Romani .
- 4 Il Principe è marito della Republica , e le pubbliche rendite sono la dote ,
- 5 Donde sia deriuato questo termine de' Regali .
- 6 Quali siano le regalie descritte dalla legge .
- 7 Che la descrizione non sia intiera , e quali siano gli altri Regali .
- 8 Della ragione per la quale dalla legge non si descrivono queste altre regalie maggiori .
- 9 Li regali maggiori non si possono concedere , ne dismembrare dal principato .
- 10 Si distinguono più sorti di Regali .
- 11 La regola è che li Regali non si possono ottenerne Tom. II. de' Reg. B senza

## 10 IL DOTTOR VOLGARE

*senza titolo del Principe sourano.*

- 12 Quando gioui il posseſſo centenario ò immemorabile.
- 13 Quando, e come li Regali anche inseparabili, ſi poſſono ottenere dagl' inferiori.
- 14 Dell' ordine che ſi tiene nel trattare de' Regali, e primieramente degli officij, e luoghi di monti.

## CAPITOLO PRIMO.



I Ncorche nel corpo delle leggi ciuili de' Romani, secondo la compilazione di Giustiniano, nonſi troui questo termine de' Regali, e di Regalie; Nondimeno certa coſa è per comune, e concorde tradizione degl' Iſtorici, che nell' antica Republica, ò Imperio Romano, come anco in tutte l' altre più antiche Monarchie, e Repubbliche, ò principati, ve ne fuſſe l' uſo, come di dote peculiare del principato, neceſſaria per le pubbliche ſpeſe, così in guerra, come in pace.

Vengono queſti Regali ſignificati con diuersi vocaboli, ſecondo la loro diuerſa qualità, eſſendo probabile che nella Republica Romana non viſafſe queſto termine de' Regali, anzi che, forſe anticamente viſato, vi bandiſſe, per l' abborrimento,

che

che il popolo Romano, dopò l'espulsione di Tarquinio superbo settimo, & ultimo Rè, essendosi posto in stato di libertà, haueua al nome regio; In maniera che quando anco perdè la libertà, e ritornò al gouerno monarchico d'un solo, fù per detta causa adoprato il nome d'Imperadore il qual era molto minore, come significante un Capitan generale d'esercito, suddito al Rè, ò ad altro Principe, che però è molto probabile, che si adoperasse altro termine, ouero nome meno abborrito; Mentre la sacra scrittura, la quale (oltre l'autorità necessaria, che le dà la fede cristiana), è la più antica, e la più stimabile istoria, che sia nel mondo, in occasione di far menzione de' Romani, li quali all'ora erano in stato di Republica, per la confederazione fatta con Maccabei, dice che riduceffero in loro potestà le miniere dell'oro, e dell'argento in Spagna.

Come anco gl'Istorici, concordemente fanno menzione de' tributi, contribuzioni, e dazij, de quali parla anco la legge ciuale, come spettanti alla Republica, & alla Camera del Principe.

Il che anco si comproua da quello, che si dirà à basso trattando del sale, e delle saline, che fin' da quei tempi erano di ragion pubblica; Restando solo la differenza sopra la qualità di quelle cose, che oggi si dicono regali, se alcune di esse fussero anticamente di questa specie ò no;

## 12 IL DOTTOR VOLGARE

Mà per qualche spetta all'uso del genere de' regali, non si dubita che sia antichissimo, e da che nacque il principato, ò la republica, poiche à questa bisogna necessariamente dar la dote per il suo mantenimento, essendo il Principe marito della republica, la quale dà al medesimo per supportar li pesi del matrimonio politico, la sua dote, che consiste in queste rendite pubbliche, le quali si dicono regali.

Mà ciò che sia appresso gl'Istorici, e gli Antiquarj; Appresso i Giuristi, e particolarinete appresso i feudisti questo termine, ouero vocabolo de regali, è cauato da vna cōuenzione fatta trà Federico Imperatore, & alcune Città di Lombardia; Poiche hauendosi queste usurpata qualche libertà, e ragione di principato, che dall'Imperadore si pretendea non essersi potuto fare; Quindi, doppo vna fiera guerra, nella pace, che si dice di Costanza, fù dichiarato, quali fussero quelle regalie, e rendite, oueroprerogatiue, che douessero à loro spettare per sostentamento de' publici pesi.

Nelli capitoli dunque di detta pace, con vocaboli in parte barbari, e non usati dagli antichi professori della lingua latina. (così richiedendo la qualità di quei secoli, li regali sono descritti con quest'ordine; Cioè; Le armandie; Le vie pubbliche; i fiumi nauigabili, ò quelli non nauigabili, de' quali si forma il nauigabile; I Porti; Le ripe; Le doga-

dogane, ò gabelle; Le monete; Le pene, e confiscazioni; Li beni vacanti, ouero che in altro modo per delitti spettino al fisco; Le angarie, e perangarie; La facoltà di deputar' i Giudici, e Magistrati; Le rendite delle pescagioni; Le saline; Le decime, ò altre porzioni de' tefori douute al Prencipe; Et i palazzi, che sono nelle Città. A

*Di detta conuenzione si parla nel lib.  
1. de feudi  
nel disc. 2.*

7 Questa descrizione non è intiera, nemeno significa tutte quelle cose, le quali spettano al principato, e che oggidi in pratica sono di ragion pubblica, mentre si tralasciano le preminenze, e le regalie maggiori; Cioè la souranità, e la ragione del principato con la sourana giurisdizione, & imperio de' popoli; La facoltà d' infeudare; L'altra facoltà di fare, e disfar le leggi, ò à quelle dispensare; La podestà di togliere la ragione del terzo; Come anco sono gli offizij venali, usati anco in tempo dell' Imperio Romano, & oggidi frequenti in tutti i principati, li quali di concorde volere de' Dottori vengono stimati di ragion di regalie, conosciuta dalla legge ciuile, che l' esplica col nome, ouero vocabolo di milizia; Et anco quelle rendite, ò ragioni, che si hanno da priuati col medesimo Principe, sopra le gabelle, e le altre entrate pubbliche, le quali in Roma, & in altre parti d' Italia si dicono luoghi de' monti, ò compere, et in altre si dicono fiscali, quero entrate sopra gli arrendamenti, et in Spagna.

## 14 IL DOTTOR VOLGARE

gna si dicono Iuros del Rey , mentre parimente di comun consenso de' Dottori , queste sono regalie , anzi le più frequenti dell' altre .

La ragione , per la quale , nella detta conuenzione , ouero costituzione Imperiale , non si fa menzione di quest' altre regalie , nasce perche iui <sup>8</sup> furono esplicate solamente quelle cose , che dovevano spettare à dette Città , restando tutte l' altre , le quali cadono sotto il genere de' regali , in potere dell' Imperadore ; E particolarmente quelli che si dicono maggiori , ò di prim' ordine , connaturali , e necessariamente annessi al supremo principato , & alla sua corona come da questa inseparabili .

Non potendosi dare il caso , che vn Principe sourano possa fare vn' altro Principe sourano totalmente à se vguale , ma che possa solamente dare gli altri regali minori , e del second' ordine , come separabili , i quali per concessione del sourano , ouero in vigore di prescrizione immemorabile , possano spettare anco à feudatari , ò ad altri inferiori magistrati , anzi anco à persone priuate .

Quattro dunque sono le sorti de' regali ; La prima , la quale consiste nell' alto , ò altissimo dominio , e nella souranità ; E questa non è concedibile , nè separabile dal principato ; La seconda è di quei regali , li quali anco si dicono maggiori , è di prim' ordine , non congrui se non à quelli , i quali habbiano ragione di principato , e però concedibili

bili , e congrui à i feudatarij maggiori , li quali si dicono regali, ò di dignità; Come sono ; Il fare , e disfar le leggi,& à quelle dispensare , L'hauere ragione di guerra publica e di esercito ; Il dar le presaglie; L'imporre gabelle , e cose simili ; La terza si dice de' regali minori , compatibili anco co'l feudo inferiore , e subordinato , il quale non habbia ragione di principato , ma di semplice baronia , conforme la distinzione data nel lib. I. de' Feudi; Come per esempio sono; La facoltà di collettar li sudditi ; Il poter hauer le ragioni priuatiue del sale , de' forni , molini , e macelli , e cose simili , le quali si accennano in questo libro , che siano di ragion regale , ma possono essere in pote-re di questi signori inferiori ; E di questi in qualche parte, per quel che spetta alla giurisdizionale, si tratta in detto libro primo de' Feudi ; E la quarta specie è di quelli regali , li quali conuengono anche à persone priuate , purche non habbiano annessa giurisdizione , ò imperio , nè qualità feudale; Come sono gli accennati offizij venali ; Et i luoghi de' monti , ò rendite pubbliche ; Ouero la prerogatiua di pescare cō ragion priuatiua , e cose simili , conforme si vede da tutta la serie di que-sto libro , trattando delle diuerse specie di regalie; Ancorche veramente in questo cafo li particolari posseggano più tosto il frutto , e l'utile , che la so-lanza della regalia .

La regola generale dunque , la quale si ha in questa materia, è che i Regali non possono hauer si  
11 da priuati, ò dagl'inferiori, senza titolo, ouero sēza concessione del Principe sourano, se non quando vi concorresse vn possesso immemorabile , ò almeno centenario , senza che apparisca di principio viziose in contrario , quando à questo il medesimo possessore restringa il suo titolo, e possesso; Non già quando, àcorche apparisca di qualche titolo , il quale si scopra viziose , ò mancante, non dimeno , non resti esclusa la possibilità di vn'altro titolo megliore , e sufficiente , la proua del quale senz' altra giustificazione risulta dal tempo immemorabile , ò centenario ; Quando però si tratti de regali ( come sopra ) minori , e del second' ordine inferiore , li quali siano soliti concedersi à sudditi & à persone priuate , in maniera che possano stare separati dal supremo principato, non già quando si tratti de' primi, e de' maggiori, mentre questi sono imprescrittibili ; Questa qualità di essere inseparabili, ha luogo nella regalia abituale, e nella sostanza , non già nella comodità , ò nell' utile  
12 & emolumenti della medesima , atteso che questa compatibilmente può dirsi di ragion priuata , e può spettare à priuati , & alli feudatarij inferiori per priuilegio , ò per concessione, ouero per beneficio di detto possesso antico immemorabile , ò centenario , & anco del quadragenario , accom-  
13 pagnato

paguato dà vn titolo, il quale sia giustamente creduto legitimo , ancorche in effetto non fusse tale, e come i Giuristi dicono , putatiuo , di buona fede , dipendendo il tutto dalla qualità de' medesimi regali,e loro natura, come àco dalle leggi scritte, ò non scritte, ò dagli stili particolari de' principati ; Che però non è possibile che in ciò si possa dare vna regola generale applicabile ad ogni caso ; Douendosi in ciò auuertire , che altro è la ragion regale nell' abito , & altro , è nell' atto , ouero nel comodo , si che l' incapacità delle persone priuate, camina al primo effetto, e non al secondo ; Come per esempio la ragion di metter gabelle è del Principe , ma il possedere gli emolumenti di quelle, può essere de' particolari , con casi simili . B

Trattando dunque singolarmente dell' accennate sorti di regalie; Si tiene l' istess' ordine tenuto nel secondo libro del Teatro, doue si tratta di questa materia de' regali , ancorche non sia quell' ordine , col quale caminano i feudisti sopra l'esplicazione di detta conuenzione, ò concordia Imperiale , per l' istessa ragione generale assegnata nel proemio sopra tutto l' ordine di quest'opera, e particolarmente, perche gli officij , & i luoghi de' monti, ò ragioni col Principe, sono più frequentemente di ragione priuata , che però conuiene adattarsi à qualche più richiede l' uso comune , e la pratica del foro .

*Tom. II. de' Reg.*

C

CA-

B  
*Delle suddette  
specie ò distinzioni di Re-  
gali ò accen-  
na qualche  
cosa nel detto  
disc. 2. § 81  
§ anco nel  
disc. 63. 64.  
65. § 72. del  
libro 1. de'  
Feudi .*

## CAPITOLO SECONDO

Degli officij venali, vacabili, o  
perpetui.

## S O M M A R I O .

- 1 **C**ome furono introdotte le milizie.
- 2 **C**ome li feudi sono resi venali.
- 3 Dell'introduzione degli officij venali.
- 4 Della ragione della venalità, & in che consista il loro valore.
- 5 Gli officij sono de regali, e non si possono possedere senza concessione del Principe.
- 6 Degli officij venali delle Città suddite.
- 7 Quando si possino concedere gli officij prima che vengano chino.
- 8 Degli officij che si comprano in testa d' uno con denaro di un altro, se, & à chi spettino, si distinguono più casi, quando entri la donazione.
- 9 Che cosa operi la riserua del decreto negli officij.
- 10 Quello che hà la riserua del decreto, è preferito anche à quello, il quale, da ildenaro per la compra.

Se,

- 11 Se, e quando l' officio, ò il suo prezzo, vada impunitato nella legitima.
- 12 La donazione che si presume da chi dà il denaro per l' officio, si dice per causa di morte.
- 13 Della riserva del decreto à favore del creditore, che cosa importi.
- 14 Gli officij non si possono obligare senza assenso.
- 15 Della proposizione che gli officij della Corte Romana siano in commercio, come vada intesa.
- 16 Che quello che dà il denaro per la compra, non sia preferito.
- 17 Se l' officio si venda senza assenso, che cosa si acquisti al compratore.
- 18 Che cosa dia il venditore dell' officio quando vi concorra l' assenso del Principe.
- 19 Il secondo compratore con assenso è preferito al primo senza l' assenso.
- 20 Del concorso de' creditori sopra l' officio.
- 21 Quando la riserva del decreto sia inutilida.
- 22 Se la riserva del decreto suffraghi anche per i frutti, ò per l' usure.
- 23 Qual' azione habbiano li creditori senza riserva di decreto, ò assenso sopra l' officio.
- 24 Quando il prezzo sia dell' istessa natura.
- 25 Degli officij, li quali vadano regolati conforme le robbe indifferenti.
- 26 Negli officij la concessione dell' assenso, ò decreto, non pregiudica in caso di devoluzione.
- 27 Che il Principe sia tenuto cōcedere la licenza per la

20 IL DOTTOR VOLGARE

vendita e quando la possa negare.

28 Se in queste licenze entri la regola delle rife-  
gne fatte da quelli, li quali muoiono presto.

29 Quando l' officio non vachi per morte dell' of-  
ficiale.

30 Dell' altre questioni sopra questa materia d' of-  
ficij,

C A P. I I.



ONFORME nella repubblica Ro-  
mana, l' introduzione delle milizie  
non fù , perche douessero esser' ve-  
nali, mà per premio , e remunera-  
zione dè soldati benemeriti, per il che  
da ciò presero la denominazione ; Ma poi, dan-  
dosi in tutte le buone introduzioni la corrutta-  
la, diuentaronovenali, cōforme apparisce dal corpo  
delle leggi ciuili , in occasione degl' imprestiti  
fatti per far queste compre , ouero dell' imputa-  
zione di quel, che dal padre sì spendesse per com-  
prare la milizia per il figlio .

Così parimente , è occorso nell' introduzione  
dè feudi, sotto dè Longobardi, o dè Normandi , o  
dè Germani, secondo la varietà dell' opinioni, at-  
tesoche i feudi furono introdotti come vna specie  
dè beneficij, per premio, e mercede dè benemeriti,  
ma poi in progresso, di tempo si son' fatti venali .  
L' istessoappunto è occorso negl' officij, li qualioggidi  
sono

<sup>3</sup> sono venali, vsati quasi in tutti i principati d'Europa, e particolarmente con molta frequenza in Roma, e forse, con maggiore nella Francia.

<sup>4</sup> La ragione della venalità, come anco il valore, ò il prezzo nō depēdono da quella amministrazione, la quale forse accidentalmente sia à loro annessa, mà principalmente nasce dagli vtili, & emolumenti borsali, che seco portano; Che però nasce da chiara ignoranza lo scandolo d' alcuni, li quali credono la venalità in quella parte, che riguarda l' amministrazione della giustizia, & anco il passaggio alle dignità, contenendo ciò vn'error manifesto nato dalla poca pratica, mentre in effetto il prezzo resulta dagli emolumenti, nell' istesso modo, che segue in quelli officij, à quali non è annessa amministrazione alcuna, nè portano tal passaggio. A

<sup>5</sup> Sono però questi officij venali di ragione regale, come quelli, che non si concedono, se non dal Principe per grazia, la quale per comune stile si riduce in scrittura, e conseguentemente il solo possessore, senza titolo, ancorche di tempo considerabile, non suffraga. B, se non qāndo fōsse di tépo immemorabile, in vigor del quale, per la facoltà di allegare ogni titolo megliore, si possa allegare il priuilegio, ò la concessione del Principe; Bensicke in questi officij venali per lo più vitalizij, molto di raro questo titolo presunto, si riduce alla pratica.

Et

A  
Nel aisc. 2. di  
questo libro.

B  
Nel disc. 14.

## 22 IL DOTTOR VOLGARE

Et acorche ad imitazione degli officij, che il Principe cōcede, si siano introdotti simili officij venali  
 6 anco dalle Città suddite, ò dalle loro comunità, come particolarmente insegnà la pratica in Roma, che la Camera del Popolo ( che vol dir' il medesimo che la Comunità della Città ) hà molti di questi officij; Nondimeno, dipendendo tutto ciò, più dalla podestà del Papa, comunicata gli come Principe supremo, che per autorità propria, vanno regolati con gli stessi termini di regali, in maniera, che vi bisogna il titolo, senza il quale non suffraga il possesso, eccetto nel detto caso dell' immemorabile. C

*Di questi officij del Popolo si parla nel disc. 3. § 14.*

In questo però consiste la differenza trà il Principe sourano, ò il suo Vicario, ò altro Magistrato,  
 7 à chi sia comunicata la sua suprema podestà, e le Città suddite; Cioèche à queste, & alli loro magistrati non si dà la facoltà di concedere, ò vendere gli officij prima della vacanza, nè di far le concessioni preuetive, cōforme si concede al Principe, per due ragioni, le quali sopra ciò si assegnano dà Dottori; L' una cioè per non indurre il desiderio della morte del possessore, nè per dar' occasione di machinarla; Et l'altra più efficace, perche gli officiali, e magistrati inferiori nō possono far auanti tempo qualche succedendo la vacanza, spetterebbe alli loro successori, poiche sarebbe essercitare la loro carica in tempo, che quella non dura più.

Niu-

Niuna di queste ragioni si addatta al Principe, in maniera, che quando vi concorra il consenso del possessore dell' officio, siche così cessi la prima ragione; Et ancora, che il caso della vacanza occorra in tempo del medesimo magistrato, siche cessi la seconda ragione, ne risulta, che anco le concessioni preuentive, le quali si dicono abusive, fatte dagl'inferiori magistrati, si sostengano. D

Occorre molto frequentemente, che questi officij si comprino in persona d' uno, con denaro di vn' altro; E dà ciò nascono molte questioni trā loro diuerse, le quali però deuono essere distintamente considerate, acciò non risultino quegli equiuoci, li quali paiono nella facoltà legale conaturali, per questo rispetto di non ben distinguere i casi, e di confondere l'autorità, e le dottrine, che parlano d' un caso, applicandole all' altro.

Il primo dunque è quello, quando uno à sua vtilità compri col proprio denaro l' officio in testa, ò in persona di vn' altro, forse perche così contenga al suo stato, ò perche stimi più espidente correr il pericolo della vita di vn terzo, che della propria, ò forse perche quello sia più giouane, ò di miglior complessione, facendo il tutto à comodo, & vtile proprio, senza volontà di darne comodo alcuno à quel terzo, la persona del quale sia semplicemente dimostrata per il detto pericolo, ò vacazione per morte naturale, ò ciuile. E

Et

D  
Nel detto disc  
3.e nel disc. 1  
del l. 4. dell' è-  
fiteusi.

E  
Di questa spe-  
cie di compra  
degli offizj a-  
comodo pro-  
prio in testa  
d' altri, e dell'  
altre specie si  
parla nelli di  
scorsi 1.4. 7.  
10. § 19.

## 24 IL DOTTOR VOLGARE

Et in tal caso, è solito spedirsi l' assenso del medesimo Principe, il quale sapendo tutto ciò, conferisce l' officio in persona del terzo, che si dice titolare, con reseruare però à quello, che dà il denaro, tutti gli emolumenti, e gli utili, & anco la facoltà di sforzare il titolare à vendere l' officio ad ognī sua richiesta, anzi di poterlo vendere di propria autorità, quando però vi cōcorra la nuoua licenza del medesimo Principe, e che non ostino quei impedimenti, li quali ostarebbono à chi con piena ragione possedesse l' officio in persona propria, se volesse venderlo.

Questo assenso, nella Corte Romana, si dice riserua del decreto, la quale opera, che si stima padrone, e libero dispositivo dell' officio, e dè suoi emolumenti, quello, à favore di chi si sia fatta la riserua; Per gli effetti suddetti però, non già per la sostāza dell' officio, il quale tuttaua risiede nel titolare; Che però se il reseruatario morisse, trasmetterebbe alli suoi heredi, à corche estranei, tal riserua, poiche il suo dominio non consiste nella sostanza dell' officio, mà nel prezzo, e negli emolumenti.

Et all' incontro, se viuente il reseruatario, morisse il titolare, in persona del quale canta la concessione dell' officio; Ouero che per mancamento del medesimo nell' essercizio, ò per altro rispetto, nè seguisse la vacazione per quella morte,

che

che i Giuristi dicono ciuile, non giouerebbe la sopraviuenza del reseruatario, mentre questo ha effetto di correre il pericolo di quella persona, e non della sua; Ilche anco la pratica insegnna nelle compagnie d'offizio, nelle quali il pericolo si suol metter in testa d'altra persona, che del creditore. F

F  
Di queste com-  
pagnie si par-  
la nel lib. 5.  
nel suo titolo  
particolare  
delle compa-  
gnie d' offizio.

Il secondo caso è, quando parimente l' offizio si compri in testa d' uno, col denaro d' un altro, il quale non ottenga detta riserua, nè faccia altra dichiarazione; Et in tal caso, tutto l' offizio, così in sostanza, come nell' utile si acquista al titolare, e se quello, il quale dà il denaro, sarà estraneo, o anche parente, mà non habbia obbligo di legitima, verso l' officiale, si presume un' implicita donazione del prezzo da lui dato à quest' effetto; Venendo questa donazione stimata valida, ancorche non vi interuengano quelle solennità, che si richiedono nelle donazioni, per essere un' atto, che si fa coll' autorità del supremo Principe; Bensì, che essendo una semplice presunzione di legge, questa cessa, quando vi sia la proua in contrario, non solamente espressa, e vera, mà anco presunta, & amminicoliatiua, la quale escluda detta donazione; Et in tal caso, quello il quale dà il denaro, resterà creditore dell' officiale come di un mutuo, senza acquistare ragione sopra l' offizio, e sua sostanza, poiche per caufa della regalia, questa non si acquista senza il consenso del Principe, conforme si di-

26 IL DOTTOR VOLGARE

G

*Di questa pre-  
lazio e per  
causa della ri-  
serua del de-  
creto d'auore  
de creditori &  
parla nelli di-  
scorsi 4. 10. 11  
T. 12.*

ce nel concorso de creditori dell' officiale sopra l'  
10 offizio , ò suo prezzo, in maniera che vn credito-  
re, il quale dopoi dia denaro all' officiale con detta  
riserua, farà preferito à quello, il quale hauesse da-  
to il denaro per la compra del medesimo offi-  
zio . G

Quando poi quello, che dà il denaro , sia padre,  
ò in altro modo obligato alla legitima verso l' of-  
fiziale , ò che per altra causa gli fosse debitore , in  
tal caso entra la questione dell'imputazione, ò del-  
la cōpenfazione respettuamente; Circa la quale ,  
ancorche trà Dottori si scorga qualche varietà ;  
Nondimeno, la verità è, che questa sia questione  
più di volonti , e di fatto, che di legge ; E conse-  
guentemente, non vi si può dar' vna regola  
certa , mà il tutto dipende dalle circostanze  
del fatto , dalle quali si desuma l' animo di do-  
nare, ò respettuamente d' imputare, ò ripetere, se-  
condo le presunzioni , trà le quali gran luogo oc-  
cupa la verisimilitudine . H

Il terzo caso è, quando quello, il quale col suo  
denaro acquista l' officio in persona d' vn'altro, ot-  
tiene parimente la detta riserua del decreto , così  
per gli emolumenti , come per la libera disposi-  
zione dell' offizio , e del suo prezzo, mà la restrin-  
ge alla sua vita solamente ; Et in tal caso camina  
l' istesso , che nel primo caso , e sopra il dominio ,  
e disposizione , quando questa segua ; Mà non se-  
guen-

H

*Di ciò si par-  
la nel discorso  
150. di questo  
libro.*

guendo s'intende il prezzo donato al titolare, il quale però ne resta pieno, e libero padrone; E molto più quando ciò si esprima, essendo gran differenza tra il caso, ehe si esprima, ò nò, poiche nel primo vi concorre la proua certa, e chiara, e nel secondo resta presunta, che può togliersi anco con presunzioni più forti, senza necessità di proua concludente in contrario. I

I  
Nel detto disc.  
1. di questo l.

Nell'vno, e nell'altro caso però, questa espressa,  
<sup>12</sup> ò tacita donazione, si dice per causa di morte, più che trà viui, riceuendo la sua essenza, e perfezione dalla morte, e conseguentemente ne risulta, non solamente la facoltà di reuocarla, e di poter disporre in contrario, mà anco ne nascono gli altri effetti, che porta seco la donazione per causa di morte, de quali si tratta nel lib. settimo nella materia delle donazioni; Quando per altre proue, anco presunte, non apparisca della volontà perfetta, e determinata, di fare vna donazione trà viui, da principio perfetta, & irreuocabile, essendo tutta questa questione di volontà, e conseguentemente più di fatto, che di legge. L

L  
Nel detto disc.  
24. di questo  
libro.

Il quarto caso è, quando il titolare compra l'offizio per se medesimo, & à suo comodo, e pericolo, mà no hauendo il denaro, lo piglia imprestito da altri, à fauore dè quali si faccia la detta riserua del decreto, con l'istesse clausule, e facoltà di disporre de frutti, & emolumenti, & anco di

D 2 for-

forzare il titolare alla vendita.

Et in questo caso, ancorche da alcuni Dottori,  
 13 & anche dalla Rota si sia detto, che tal riserua im-  
 porti dominio, e che il riseruatario possa dirsi pa-  
 drone, nella maniera che si è detto nel primo ca-  
 so di sopra distinto; Nondimeno ciò contiene vn  
 eqniuoco chiaro, poiche veramente tutto il domi-  
 nio, e conseguentemente il comodo & il perico-  
 lo, che sono sequela del dominio, spettano all'of-  
 ficiale, e non à creditori, in maniera che se l' of-  
 ficio vacasse per morte naturale, ò ciuile, tutta-  
 uia resta in piedi il loro credito contro dell'officia-  
 le, e sua eredità, e beni; Et all'incontro se l' of-  
 ficio riceuesse notabile aumento, questo farebbe  
 dell' officiale, e non dè creditori, li quali però non  
 possono dirsi padroni, se non impropriamente,  
 per vn modo di parlare dè Giuristi, in riguardo  
 di detta facoltà di vendere, ò di forzare alla ven-  
 dita. M

M  
*Nel detto disc.  
 7. S. 11. con li  
 seguenti in  
 questo libro.*

Quindi segue, che tal riserua importi sola-  
 mente vn' assenso del Principe per la valida obli-  
 gazione dell' offizio, sopra la sostanza del quale  
 ( finche duri in persona di quell' officiale ) possa  
 dirsi impressa l'ipoteca, ò altra ragion reale, tanto  
 per l' effercizio di detta facoltà, quanto anche per  
 la potiorità sopra ogn' altro creditore dell' officia-  
 le, ancorche anteriore, e priuilegiato, il quale non  
 habbia detta riserua, nell' istessa maniera che si è  
 det-

to nel libro precedente della potiorità sopra i feudi di quei creditori, li quali habbiano l' assenso dell' infeudante, ò padron diretto.

Essendo certo, che per la qualità della regalia,  
 14 questi officij non sono in commercio priuato, è per conseguenza, senza l' assenso del Principe non si possono alienare, nè obligare, talmente che vi si acquisti ragion reale all' altro contraente, nella maniera, che si dice nè feudi, e cose simili, le quali non sono in libero commercio priuato.

E se bene negli offizij venali della corte Romana, si sia più volte detto da Dottori, & anco dalla Ruota, che siano in libero commercio, come se  
 15 fussero beni indifferenti, e liberi N; Nondimeno ciò vā inteso per vn modo di parlare improprio, attendendo l' effetto, cioè il pregiudizio dell' officiale, il quale, anche ad istanza de suoi creditori, che non habbiano la riferua del decreto, e conseguentemente nō competa loro ragione reale sopra la sostanza dell' offizio, possa effer forzato in azione personale à venderlo, acciò dal prez-  
 zo, il quale così diuenta robba libera, & indiffe-  
 rente, si sodisfi à creditori, secondo il loro ordine;  
 Nella medesima maniera che si è detto dè feudi, e che nel capitolo seguente si dirà dè luoghi dè monti; Mà non già che senza detto assenso si pos-  
 sa, l' offizio alienare, nè obligare.

A segno che, quando anche dal creditore si def-  
 se

N  
Nel disc. 1. e  
 nel 10. & se-  
 guenti e 16.  
 di questo lib.

## 30 IL DOTTOR VOLGARE

se il denaro, ad effetto di comprar l'offizio, con patto speciale, per il quale nè beni differenti, il  
 16 creditore acquistala potiorità sopra i creditori anteriori; Se non haurà detta riserua di decreto, ò assenso, non potrà pretendere detta affezione, mà solo, cessando il concorso di quei creditori, li quali habbiano l'assenso, ò riserua del decreto (che suol darsi anco à gli altri, benche non dassero il denaro per l'acquisto dell'offizio), si potrebbe forse sopra il prezzo come proueniente dal suo denaro, pretendere qualche priuilegio sopra gli altri creditori, li quali si dicono personali ò chirografarij, in quali non si attende distinzione di tempo, ò d'anteriorità, mà solamente si dà il priuilegio per la causa priuilegiata del credito. O

O  
*Ne' luoghi dt  
 sopra accen-  
 nati.*

E dandosi il caso (come frequentemente occorre), che l'offiziale, con priuata autorità, e senza detto assenso, venda l'offizio ad vn' altro,  
 17 in tal caso, la vendita s'intende solamente dell'utile, e comodità dell'offizio, mà nō già della sostanza, la quale continua in persona del venditore, per la morte naturale, ò ciuile, del quale, ne risulta la vacazione, senza che la persona del compratore si habbia in considerazione alcuna, attesoche, rispetto al Principe, l'offiziale si dice quello, in persona del quale canta l'ofizio nè suoi libri, & à chi egli l'ha conceduto.

Atteso che in queste materie, ò forte di beni,  
 non

non si attende la regola de Giuristi, che la verità , deue preualere alla simulazione , come parimente si è detto nel libro precedente circa i feudi; Onde quando con l'autorità del Principe , l' offizio si aliena, l'alienate nō fà altro che refutare , & estinguere le sue ragioni in mano del Principe, il quale à sua istanza conferisce di nuouo l' offizio al compratore, il quale si dice ottenerlo à dirittura , & immediatamente dal Principe. Appunto come nelle risegne à fauore, in mano del Papa dè i benefizij ecclesiastici , atteso che il nuouo prouisto , non hā il benefizio dal risegnante, mà dal Papa, come si è detto nel libro precedente dè feudi , e si dice nel capitolo seguente de luoghi de monti , & nel lib. duodecimo dè beneficij .

E conseguentemente , se il venditore, il quale ,  
per contratto priuato , senza detto consenso del  
Principe, habbia venduto l' offizio ad vno , e poi  
lo venda con detto assenso ad vn' altro; Senza dub-  
bio questo secondo sarà preferito, non hauendo il  
primo acquistato altro, che la semplice comodità ,  
come cosa meramente personale, finche duri il do-  
minio, e la ragione del venditore, per la persona del  
quale, e come suo procuratore , il compratore pi-  
glierà gli vtili, e gli emolumenti, nella maniera che  
si è detto nel libro precedente dè feudi , e si dice  
nel libro decimoterzo sopra la vendita della co-  
modità delle pensioni ecclesiastiche . P

P  
Ne' medesimi  
luoghi e par-  
titolarmente  
nel disc. 16.

Quin-

## 32 IL DOTTOR VOLGARE

Quindi nasce la determinazione della questio-  
 ne, sopra il concorso de creditori dell' officiale ,  
 attesoche tutti quelli che hāno la legitima, e valida  
 riserua del decreto à loro fauore, generalmente so-  
 no preferiti à quelli, li quali non l' hanno , ancor-  
 che anteriori , per l' accennata ragione, che quelli  
 hanno sopra l' offizio per l' assenso del Principe, l'  
 ipoteca , ò ragion reale, che non l' hanno gli altri ,  
 li quali restano creditori in semplice azione perso-  
 nale . Q

*Nelli detti di  
scorsi 12. e se-  
guenti.*

Col presupposto però, che la riserua sia valida, nō  
 già quādo sia nulla, e surrettizia, attesoche il niēte,  
 & il nullo si parificano; Come per essēpio farebbe  
 nulla quella riserua , che si desse col presupposto ,  
 che il denaro sia dato per comprar l' offizio, & ap-  
 parisca che questo fusse comprato molti anni pri-  
 ma, e che il debito sia per altra causa , con casi si-  
 mili . R

E se bene è stato dubitato , se questa riserua ,  
 suffraghi solamente per la sorte principale , non  
 già per i frutti , ò per l' vsure lecite , le quali siano  
 douute in vigor della stipulazione , e contratto  
 già approuato dal Principe ; Nondimeno è più  
 verò , che l' istesso priuilegio , il quale compete al  
 capitale, compete anche à i frutti, quando ( come  
 si è detto) siano douuti per stipulazione , e per na-  
 tura del contratto, in maniera che , con l' appro-  
 uazione di questo , implicitamente risulti l' appro-  
 uazio-

R  
*Specialmente  
di ciò nel disc  
10.*

uazione di quelli; Caminando solo la difficolta in quell' interesse estrinseco, & accidentale, il quale sia douuto per la sola ragione della mora, e come i Giuristi dicono, più per officio del giudice, che per ragion d' azione, ò di stipulazione. S

*In d'anno di  
scorso 10.*

In concorso poi di più creditori, li quali abbiano la medesima riserua del decreto; Se questa è vnica, ò contemporanea à fauor di tutti, sarà eguale la loro condizione, con egual concorso, e contributo, quando il prezzo dell' officio si diminuisca, in maniera che non bastasse à tutti; Anzi se fussero diuerse riserue fatte in diuersi tempi, con l' identità della causa, cioè che tutti abbiano imprestato diuerse somme per la medesima causa di comprar l' officio, in tal caso parimente saranno uguali, attesoche l' identità della causa preuale alla diuersità del tempo, mà cessando questa circostanza, in tal caso, l' ordine, & anteriorità della riserua porta la prelazione, nella maniera che si è detto nel libro precedente, sopra il concorso nè feudi. T

*Nel disc. 11  
G 12. judicii.*

<sup>23</sup> Cessando il concorso de' creditori con la riserua del decreto, gli altri creditori semplici, li quali non hanno azione diretta ò reale sopra l' officio, mà nell' istesso modo che nel libro precedente s' è detto de feudi, possono implorare l' officio del giudice per forzare l' officiale nell' azione personale à vender l' officio, acciò dal prezzo da ritraersene,

come reso libero, & allodiale del debitore , si possano sodisfare, si offeruerà l' ordine d' anteriorità , e della posteriorità , nella maniera , che douerebbe farsi nell' altre robbe indifferenti, poiche il prezzo non ha la medesima natura della robba proibita ; Quando però non si tratti di vendita fatta per ordine del giudice ad istanza dè creditori , li quali habbiano la riserua del decreto , à quali non resti più azione sopra l' offizio , che dal Principe , si dia ad vn' altro come libero , poiche in tal caso, il prezzo come totalmente surrogato in luogo dell' offizio, haurà l' istessa natura, e conseguentemente entrerà il medesimo ordine , o concorso dè creditori , che habbiano l' assenso , ancorche posteriori contro gli anteriori, che non l' habbiano , conforme s' è detto ne feudi . V

Intendendosi tutto ciò di quelli offizij , li quali caminino secondo la loro regolar natura di sopra accennata, in maniera che non siano in libero commercio priuato , senza l' assenso del Principe , poiche quelli, che siano , ò per priuilegio , ò per consuetudine , di libero comercio , e di libera trasmissione , anco à gli eredi , non cadono sotto queste regole , nè sotto la special natura d' offizij , mà vanno regolati secondo l' altre robbe indifferenti , nella maniera , che nel libro antecedente si è detto dè feudi corrotti , & improprij . X

## V

*Nel lib. 4. dell  
enfiteusi nel  
disc. 5. e nel  
lib. 8. del cre-  
dito nelli di-  
scorsi 13. ¶ 151. ¶ ne  
disc. 10. ¶ seguenti di  
questo libro.*

X  
*Nel disc. 5. e  
17. di questo l.*

<sup>26</sup> La concessione di detta riferua di decreto , se-  
condo la sua regolar natura ( quando per grazia  
speciale non si disponga altrimente ) , non pregiu-  
dica al Principe in caso di deuoluzione, la qual se-  
guia tanto per la morte naturale, quanto per la ciui-  
le , che risulti dal delitto commesso in officio , ò  
che in altro modo ne segua la vacanza Y ; Quan-  
do però l' offeruanza non sia in contrario , alla  
quale secondo la diuersità dè Principati , si deue  
molto deferire, ancorche nè feudi camini diuer-  
samente , che i debiti contratti con assenso puro ,  
hanno obligato il feudo , ancorche deuoluto , se  
non vi siano le clausule preseruatiae .

<sup>27</sup> Le vendite , ò risegne di questi officij sogliono  
essere di libera disposizione del possessore , ò di  
quello , il quale ne habbia la riferua del decreto  
come sopra ; Non già per sua facoltà priuata , mà  
perche il Principe , non concedendogli per sua  
grazia , e priuilegio , mà per contratto correspetic-  
tivo di vendita , mediante il giusto prezzo , non  
è so ito, nè per giustizia si due denegar l' assenso ,  
eccetto il caso , che vi sia giusta causa di negar-  
lo ; Come à dire , per graue età , ò per infirmità ,  
ouero che vi sia altro sospetto di frode ; Et in  
ciò non può darsi regola certa , e generale ,  
dependendo in gran parte dallo stile del princi-  
pato , & anco nel medesimo principato , dall' ar-  
bitrio e natura più piaceuole , ò più rigorosa

Y  
Nelli sudetti  
discorsi 7. 8.  
10. con li se-  
guenti nelli  
quali si trat-  
ta di questa  
riferua.

## 36 IL DOTTOR VOLGARE

Z  
Nel disc. 6. di  
questo libro.

del Principe che regna . Z

Cadendo alle volte disputa , se concedendosi l' assenso alla risegna , e succedendo poi frà breue tempo la morte del risegnante, entri quella stessa <sup>28</sup> regola, la qual camina nelle risegne dè benefizij ecclesiastici, circa la soprauienza per alcuni giorni; Parendo, che la regola sia negatiua , mentre la legge non dispone sopra ciò cos' alcuna , quando non vi siano proue , ò argomenti di frode , & inganno dell' officiale , il quale hà ammessa la risegna ; Mà parimente in ciò si deferisce molto allo stile , & all' osseruanza . A

Si dà qualche volta il caso , che l' offizio non vachi per morte di quello, in persona dichi canta, purche soprauiua la persona , à comodo dichi si è dato , per la sua incapacità di ottenerlo in persona sua ; Come per esempio, se il Principe hauen-<sup>29</sup>do fatto grazia ad vna donna d' vn' offizio tale, che ella nè sia incapace, che però quello s'intesta in persona di suo marito, che muora superstite la dōna, con casi simili, in quali fà il tutto la volontà del Principe , nella maniera che nel libro decimoterzo si hà delle pensioni fiduciare , le quali si riseruano in persona d' vn nazionale chiamato testa di ferro à comodo de stranieri, che per indul- ti Apostolici non possono ottenere benefizij , ò pensioni in quel paese . B

B  
Nel disc. 35.  
di questo lib.

Le altre questioni le quali cadono in materie d'  
offi-

offizij , e di offiziali, come à dire sopra i pesi annessi à gli offizij, e se l'offiziale sia tenuto per il fatto dè suoi sostituti; E qualche all' officiale sia proibito, e cose simili, riguardano più tosto la materia dell' amministrazione, che quella della regalia, che però se ne tratta al libro decimoquinto de Giudizij, doue si tratta, de Giudici, e de Notari, e di altri officiali, che habbiano amministrazione ; Caddendo sotto questa materia propriamente quegli offizi venali , li quali senza amministrazione, sono in commercio di compra, e vendita , per il comodo borsale , che se nè riporta , come specie di rendite, ò ragioni vitalizie, ancorche ad alcuni di essi accidentalmente sia annessa qualche amministrazione C; Pure anche à questi offizij sogliono esser annessi alcuni pesi , circa li quali entra il dubbio se cessino per la vacanza dell'offizio, il che dipende dalle circostanze particolari del fatto .

## D



**C**  
Nel disc. 2.  
sudetto.

**D**  
Nelli discorsi  
8. & 9. di que  
sto libro.

CA

## CAPITOLO TERZO.

De' luoghi de' monti , che in altre parti si dicono , rendite , ò compre , ouero giuri sopra le gabelle , ò fiscali , ò arrendamenti ; E di altri effetti del Principe , ò della Republica .

## S O M M A R I O .

- 1 **D**ell' introduzione de' luoghi di monti , & in che consistano .
- 2 Sono di due sorti perpetui , e vitalizj .
- 3 Delli vitalizj , che da uno si comprino in testa d'un altro .
- 4 Come si faccia la riserva à favore di quello , che fa la compra .
- 5 Che anche li non vacabili si vogliano comprare da uno in testa d'un altro , e della ragione .
- 6 Li luoghi de' monti non sono in commercio senza l'affezzo del Principe , senza il quale non vale l'obligo , ne' la vendita .
- 7 Della ragione di ciò , e della sicurezza de' compratori con l'affezzo .
- 8 Del medesimo , e quando ciò camini .

Si con-

- 9 Si considerano gl' inconuenienti.
- 10 Del remedio che si potrebbe à ciò applicare.
- 11 Il secretario, ò officiale è obligato del proprio.
- 12 Come si dia l' ipoteca, ò si faccia l' esecuzione sopra i luoghi de' monti.
- 13 L' istesso priuilegio camina ne' luoghi di monti baronali.
- 14 Se la libertà entri nel' caso dell' attergazione,
- 15 La libertà non camina nelli vincoli espressi nelle lettere, per i quali non compete l' azione d' eviazione.
- 16 Che li vincoli minuiscono il prezzo.
- 17 Del prezzo estrinseco de' luoghi di monti contraddistinto dall' intrinseco.
- 18 Che cosa si debba restituire in caso d' estinzione.
- 19 Quando il prezzo per giustizia si riduca.
- 20 Del priuilegio della posteriorità de monti.
- 21 Se li luoghi de' monti siano stabili, e siano situati in certo luogo.
- 22 Dell' altre questioni in questa materia.
- 23 Della capacità de' Religiosi.

CA

## C A P. I I I.

**L**E angustie, nelle quali si sono posti i Principi, e le Repubbliche nel secolo corrente, e nel decorso, per le guerre troppo notorie appresso gl'istorici, han cagionato l'introduzione di questi luoghi de monti, ò di altre rendite sopra l'entrate pubbliche del Principe, ò della Republica à fauore de' particolari; O' pure, quando l'uso fusse più antico, essendo questo più raro, l'hanno molto ampliato; Attesoche mettendo il Principe qualche grauezza à sudditi, ò riceuendo dalli medesimi qualche volontaria souuenzione, ò donatiuo, mediante l'imposizione di vna, ò più gabelle, mà non bastando all'vr gente bisogno del Principe per mantenimento dell'essercito, e per altre occorrenze della guerra, l'emolumento corrente, il quale alla giornata si cauasse da queste gabelle ò altre rendite, à quest'effetto assegnate; Quindi l'vr genza del bisogno hà cagionato, che per valersi anco prontamente del capitale, queste rendite si siano vendute à particolari; Ouero (parlando più propriamente) che il Principe habbia costituito à fauore de' particolari, li quali gli dessero i denari prontamente, vna specie di censi consignatiui, ò di annue rendite

dite sopra i detti suoi effetti , à ragione di tanto per cento .

In Roma , & in altre parti d' Italia , ciò si espli-  
ca col termine , ò vocabolo di luoghi de' monti ,  
& altroue si dicono rendite sopra fiscali , ò arren-  
damenti , ouero compre , & in Ispagna si dicono  
Giuri col Rè .

Sono questi , al pari de' censi , di due sorti , vna  
cioè de' perpetui , li quali si dicono non vacabili ,  
<sup>2</sup> e l'altra de' vitalizij , li quali si dicono vacabili , se-  
condo la maggiore , ò minore quantità del frutto ,  
appunto come occorre ne' censi .

Nelli vacabili , sogliono succedere molte que-  
stioni già accennate nel capitolo precedente sopra  
gli offizij , mentre frequētemente , si dà il caso , che  
<sup>3</sup> da vno si comprino con suo denaro , & à suo co-  
modo , in persona di vn' altro più giouane , e più  
robusto , in maniera che secondo l'ordinario corso  
della natura , si stimi di più lunga vita .

In questo caso non si piglia l'assenso , ò riserua  
del decreto per gratia speciale , come si fa degli  
offizij , mà basta , che nel libro publico dell' offi-  
<sup>4</sup> ziale à ciò destinato , e nelle lettere patenti , ò in al-  
tre scritture , che vi si sogliono fare , secondo lo  
stile particolare de luoghi , si esprima la riserua ,  
così della sorte , come de' frutti , à libera disposi-  
zione di quello , il quale in effetto fà la compra ;  
E quando detta riserua non sia libera , mà quali-

A  
Specialmente  
de luoghi di  
monti si far-  
ta nel disc. 24.  
ai questo lib.

ficata , ò ristretta alla vita del riseruante , ouero in altro modo , in tal caso entrano appunto le medesime considerazioni sopra la donazione presunta , come anco sopra la sua natura , ò qualità , conforme si è detto di sopra , trattando degli officij . A

Et ancorche più frequentemente questo modo di comprare luoghi di monti , ò simili ragioni in persona di vno , à comodo di vn' altro , si pratichi 5 nelli vacabili , e vitalizj , per l'accennata ragione ; Nondimeno si suol anco praticare alle volte nelli non vacabili , e perpetui , per la maggior facilità di disporne per mezzo de' procuratori , ò de' tutori , e di altri amministratori , quando li padroni siano assenti , ò in altro modo impediti , perche fussero pupilli , ò minori , ò donne &c , facendosi la compra in persona d' uno , à libera disposizione d'vn' altro , per toglier le difficoltà , quando bisogni venderli , ò risegnarli .

Sono questi luoghi di monti , ò ragioni col Principe , parimente di quei regali , li quali non 6 si possono ottenere , se non per concessione dell' istesso Principe , ò di quello , à cui egli ne dia la potestà , nell' istessa maniera che si è detto degli officij ; E consequentemente non cadono sotto priuata conuenzione , la qual tocchi la loro so stanza , ò che dia azione , e ragione reale all' altro contraente ; Che però se il possessore de' luoghi de

de monti, ò di simili crediti, per contratto priuato li venderà, ouero gli oblicherà; Ancorche in pregiudizio del venditore, ò debitore, ouero di quello, il quale habbia causa immediata da lui, l'atto sì stimi valido, e produca azione efficace; Non dimeno se dopoi con autorità del Principe, ò dell' offiziale, li vende, ò li risegna ad vn' altro, questo non solo ne diuenterà padrone, e farà preferito al primo, ma farà libero da tutte l' ipotiche, e vincoli, à quali il primo possessore gli hauesse sottoposti; B

Ciò segue, non per ragione di priuilegio particolare, come alcuni malamente credono, che sia ne i luoghi de' monti di Roma, per vn moto proprio fattoui da Vrbano Ottavo nell' anno 1639. (mentre ciò fù fatto per maggior sicurezza de' compratori, e per toglier ogni dubbio), Mà per la natura, e qualità di questa regalia, e per la medesima ragione considerata ne feudi, e negli offizij; Cioè per atti occulti, che la legge finge, il possessore refuta, & estingue le sue ragioni in mano del Principe, ouero del suo officiale, il quale come per vna implicita noua creazione, ò formacione, ne dà l' equiualente al resignatario; Siche questo non seguita la fede priuata del resignante, mà la publica del Principe, da chi si dice acquistarli à dirittura, & immediatamente; E conseguentemente non soggiace ad

B  
di ciò stirata  
nelli discorsi  
26. con più  
segueuci di  
questo libro.

altri pesi, nè vincoli, se non à quelli, che il medesimo Principe ò suo officiale esprime nelle lettere patenti, ò nè libri publici; Essendo ciò ragionevolmente introdotto, non solamente per la ragione della regalia, la quale impedisce la libera disposizione, mà anco per la maggior comodità, e favore del publico commercio. C

C  
Nelli luoghi  
accennati di  
sopra.

8

Et benche si sia alle volte dubitato, se ciò camini solamente rispetto all'ipoteche, & altri vincoli, à quali i luoghi de monti, & altri simili siano stati sottoposti, da chi nè fusse veramente padrone, e legitimo possessore, mà non quando il difetto sia nel dominio, perche alcuno per via di spoglio, ò in altro modo vi si sia indebitamente intruso; E ciò particolarmente suole occorrere nella Corte Romana, che in vigore di mandato di giudice, si subastino, e poi se ne descriua creditore il deliberatario; O pure che si riuoltino in faccia d' uno come erede del possessore, il quale si scopra non esser tale, perche forse essendo egli dichiarato erede ab intestato, si scopra poi l'eredità testamentaria, con altri casi simili.

Nondimeno il dubbio vā deciso con la distinzione, che quando si tratti contro il medesimo, il quale sia così indebitamente descritto creditore del monte ne' libri publici, in tal caso tal' priuilegio non suffraghi, ancorche ciò seguisse con autorità del giudice, attesoche si stima più tosto fatto pri  
uato

uato trà le parti, e conseguentemente il padrone può essercitare contro tal possessore le sue azioni, nella maniera che potrebbe negli altri beni indiferenti, poiche in questo modo non entra di mezzo l'autorità del Principe, nè si applica la sopradetta ragione, alla quale detto priuilegio è appoggiato.

Mà se tale deliberatario, ò altro, il qual sia malamente descritto creditore de luoghi de monti, questi risegnasse liberamente in mano del Secretario, ò altro officiale à ciò deputato, à fauore di vn terzo, il quale gli hauesse compri candidamente, e con buona fede, senza sospetto di collusione, a prezzo giusto corrente; Cioè che il terzo, il quale vuol comprare luoghi di monti, non sapendo, chi sia per esserne il venditore, dia ( secondo lo stile ) al Sensale vn' ordine diretto à qualche pubblico banco, pagabile à chi hauesse resegnato liberamente à suo fauore tanti luoghi de monti, senza esprimer la persona, e per il prezzo comunemente corrente in piazza; In tal caso, è più probabile ( e cosi è stato deciso ), che detto compratore sia sicuro, in maniera che detto priuilegio gli suffraghi, restando al padrone l' azione contro il venditore, et anco nè suoi casi, contro il Secretario, ò altro officiale, il quale in questa parte non facesse bene l' officio suo, secondo la qualità del fatto; Per la sopradetta accennata ragione, che i compratori non fanno con chi contrattino, ma segui-

IL DOTTOR VOLGARE  
guitano la feda publica del Principe , e del suo of-  
ficiale .

Ciò veramente può produrre degli inconuenien-  
ti , poiche in questa maniera , vn possessore assente  
9 potrà essere spogliato della sua robba , senza saper-  
lo , con vn processo contumaciale , ch' è solito pra-  
ticarsi contro quelli , che sono fuori dello Stato ec-  
clesiastico , con le citazioni , per editto in luoghi  
conuicini ; Ma però , trā i due inconuenienti , si sti-  
ma di minor peso , questo , che l' altro più pregiu-  
diziale alla libertà del publico commercio , mentre  
al primo , il possessore assente può rimediare , con  
lasciare vn procuratore , e con far' annotare il  
mandato ne medesimi libri publici del Secreta-  
rio .

Quero si dourebb'e prouedere , che'l Secretario , ò  
10 altro officiale non douesse ammettere le rifeign-  
libere di questi deliberatarij , ò in altro modo de-  
scritti con processi contumaciali , ò fatti senza le-  
gitima citazione , e certa notizia delle parti inte-  
ressate ; Et in questo modo si può prouedere al det-  
to inconueniente , il quale chiaramente è grande ,  
ma sempre farà minore , e men frequente dell' al-  
tro , che risulterebbe alla libertà del commercio ,  
& al quale non può darsi così prontamente il ri-  
medio ; Poiche quando il Secretario , ò altro of-  
ficiale deputato dal Principe non adempisca be-  
11 ne le sue parti , resta obligato del proprio al-  
la

la refezione d' ogni interess<sup>o</sup>. D

Ed a ciò risulta, che se bene sotto l' ipotec<sup>a</sup> generale, ò speciale cadono i luoghi dè monti, sopra li quali, contro il principal debitore, ouero

<sup>12</sup> contro vn terzo possessore, che gli habbia dal debitore per contratto priuato, si essercitano, il saluiano, e gli altri rimedi, & indifferentemente vi si fa l' esecuzione, come in ogn' altra forte di beni indifferenti; Nondimeno, quando passano in poter del terzo, mediante la detta formal risegna libera, accettata dal Secretario, si risoluono tutte l' ipoteche, e vincoli. E

Questo medesimo priuilegio si pratica anco nè luoghi dè monti baronali, ò delle comunità eretti in grazia di questi, con autorità del Principe; <sup>13</sup> Sì perchè quest'autorità pare che comunichi loro la medesima qualità della regalia; Come anco ( e maggiormente ) per la detta ragione della libertà del commercio, per la quale, l' uso ha riceuuto molte cose, diuerse da quel che la legge dispone; Come particolarmente si ha nel libro ottavo del credito, che se bene le merci, & altre robbe mobili del debitore cascano sotto l'ipoteca, la quale per rigor di ragione sia essercibile anco contro vn terzo compratore, nella maniera che camina nè stabili, e corpi vniuersali; Nondimeno quando con buona fede, e senza frode, per vn possessore non decotto, si alienano con titolo oneroso, le

mer-

D  
Di questo caso  
specialmente  
si tratta nel  
su plemento  
in questo istes  
so titolo.

E  
Nelli suddetti  
dijorni 26. e  
più segurni.

merci , & altri mobili , ò semouenti , per vn certo uso introdotto della detta equità , ò ragione della libertà del commercio , si risoluono l' ipotetiche , nè queste sono essercibili contro il terzo possessore ; Quando però non sia per donatiuo , ò per altro titolo lucratiuo , nel qual caso , anco ne' luoghi de monti , ò loro prezzo , con i termini generali della ragion comune , si dà contro il terzo possessore il ricorso suffidiario . F

Cade però la questione quando non segua la risegna formale , per la quale ( come di sopra si è detto ) si estingue l' antica ragione del resignante , e se ne forma vna nuoua nel resignatario ; Mà continuando il dominio de' luoghi de' monti , ò di simili ragioni nell' istesso antico possessore , si atterghino con autorità dell' officiale à ciò deputato , à fauore d' vn creditore , se perciò questo possa dirsi potiore agli altri , in quella maniera , che nel capitolo antecedente si è detto di quei creditori , li quali hanno la riferua del decreto ; Et ancorche ciò sia sotto questione , nō dimeno la più probabile opinione pare , che affista à questo creditore , poiche l' attergazione hà vna specie d'assenso , il quale induce potiorità , quando però sia con autorità del superiore , à chi spetta , ancorche ciò nō sia fuori di dubbio per qualche varietà d' opinioni , non essendo stato ancora totalmente determinato questo punto . G

Non

Non suffraga il detto priuilegio per' quei vincoli, li quali sono espressi nelle lettere patent, ò nè libri publici, al pericolo de quali il compratore si sottopone; E quindi nasce, che i vincoli diminuiscono il prezzo, più, ò meno, secondo il loro numero, ò qualità, poiche essendo il prezzo intrinseco, e regolare di scudi cento per ciascun luogo, il vincolo ne cagiona la diminuzione, quando per la terza parte, quando per la metà, e quando molto più, conforme la più ò meno probabile contingenza del pericolo, che in se assume il compratore, il quale, occorrendo il caso del vincolo (senza però dolo, ò colpa positiva del venditore) non ha azione alcuna d'euizione, ò di restituzione di prezzo, perchè in effetto si dice comprare l'eventualità, ò la fortuna, & à proporzione di questa va regolato il prezzo H; Bensi che se il pericolo venga da colpa, e fatto positivo del venditore, e non dal caso fortuito, farà egli tenuto alla refezione dell'interesse da stimarsi secondo lo stato delle cose, nel tempo che il caso occorre.

Si dà parimente ne luoghi dè monti, ò simili rendite anco libere, vn'estrinseca, ò accidentale alterazione di prezzo, per la buona, ò cattiva qualità, ò per la più facile, ò difficile esazione del frut-

H  
Nelli discorsi  
30. e due se-  
guenti.

## 50 IL DOTTOR VOLGARE

to, ò per altra contingenza de tempi; In maniera che se il prezzo intrinseco, e naturale sia di scudi cento per luogo, la pratica insegnà, che vagliano in piazza Cetodiece, e cento venti, più ò meno; Et all'incontro, benche siano liberi, per la difficile esazione dè frutti, ò per la poca sicurezza del fôdo vagliano nouanta, ò ottanta, & anco meno.

Questo però si dice prezzo estrinseco, ò accidentale, il quale in alcune parti vien chiamato aggio, che non pregiudica, nè gioua al Principe, ò ad altro debitore del monte, ò rendita; Che però in caso d'estinzione, basta restituire i scudi cento del prezzo intrinseco, importando poco, che il possessore gli habbia comprati à prezzo maggiore, eccetto il caso, che questo augumento si sia pagato al medesimo Principe con la conuenzione di restituirsi; Et all'incontro sarà obligato restituire l'intiero prezzo intrinseco, ancorche siano comprati per meno. I

*Nel disc. 33.*

Bensi, che in alcuni Principati, la pratica ha insegnato, che quando la compra con diminuzione notabile del prezzo, sia seguita à dirittura col medesimo Principe, il quale per gli urgenti bisogni, ò per la mala qualità de tempi, sia stato costretto venderli à minor prezzo, in tal caso per beneficio publico, e per vna certa non scritta equità, si sono reintegrati i compratori di qualche veramente habbiano speso; Però in ciò non può darsi

darsi regola certa , applicabile ad ogni caso, dipen-  
dendo più tosto dal fatto del Principe assoluto ,  
che da quello de Giudici , li quali deuono cami-  
nare , con le regole lagali, che assistono al compra-  
<sup>19</sup> tore, bastandogli d' hauer comprato à prezzo cor-  
rente nel tempo del contratto, quando in progres-  
so di tempo , questo non si renda troppo ingiusto ,  
ilche i Giuristi dicono iniquo , perche all' ora ,  
anche in regole regali può il giudice con la sua po-  
destà ordinaria , e senza l' assoluta e suprema del  
Principe , ridurre il contrato à giustizia , ò ad e-  
quità .

<sup>20</sup> Sogliono anco questi luoghi dè monti , li qua-  
li con autorità del Principe si erigono da Baroni ,  
ò dà particolari, godere vn'altra prerogatiua nella  
Corte di Roma, di esser potiori à creditori ante-  
riori del debitore sopra i beni, che si assegnino per  
dote del monte nella sua crezione, per lo stile che  
il Principe tiene di sospendere tutte l' altre ipote-  
che, ancor che già contratte, da essercitarsi in altri  
beni, de quali debba farsi prima la discussione , ri-  
pigliando però il suo essere in suffidio , anco con-  
tro li Montisti. L

L  
Nel disc. 5 nel  
lib. 8. del cr.-  
dito e debito.

<sup>21</sup> Anticamente si è disputato, se questi luoghi dè  
monti, ò rendite col Principe , ouero con la Re-  
publica, vadano anouerati trà li beni stabili, li qua-  
li habbiano situazione, ò circoscrizione di luogo ,  
ò pure vengano riputati come ragioni, & azioni ,

Mà oggidì resta fermo, e deciso, che si habbiano come beni stabili, in maniera che siano capaci d'imponerui censi, e che generalmente in essi camini tutto quello, che si dispone de stabili; Et ancorche gli assegnamenti dè frutti consistano in gabelle, & in altre redite publiche sparse per tutto il Regno, o Principato, o per la prouincia destinata, nondimeno riceuono la situazione, o circoscrizione dalla Città Metropoli, o dal luogo della residenza del Principe, o da quella, nella quale sia seguita l'erezione del monte, e siano destinati i pagamenti dè frutti, o rendite. M

M  
Selli discorsi  
42. T 43.

N  
Nel lib. 1. dè  
feudi nel disc  
92.

O  
Di ciò si parla  
nel disc. 23  
& anco nel  
Supplemento.

Questa comprensione però de luoghi di monti sotto nome dè stabili, non ha luogo nelle materie odiose, & esorbitanti, nelle quali sotto nome dè beni stabili non vengono se non quelli che sono stabili veri & effettivi. N

Di molte altre cose suol disputare il foro intorno questa materia dè luoghi dè monti, o simili ragioni, particolarmente sopra l'obligo de depositarij, e secretarij, nel modo di pagar bene, o male i frutti, e di ammettere le risegne senza sufficiente podestà di chi le faccia, co l'obligo del proprio à danni, & interessi, e cose simili O. Ma ciò non riguarda la special materia, o natura de regali, essendo questioni, che vanno determinate con le regole generali della ragion comune, o con le leggi, e stili speciali in maniera, che non può dar-

daruisi regola certa, e generale, mà il tutto dipende dalle circostanze particolari del fatto , e particolarmente dagli stili di ciascun principato , ò paese , secondo i quali frequentemente occorre , che non si faccia conto delle regole di ragion comune , sopra la capacità , ò incapacità del possesso , in maniera che se questo diuentasse religioso professo , e conseguentemente incapace di dominio priuato, e di libera potestà di disporre , siche il dominio si acquisti alla sua religione, ò monastero capace , che non habbia podestà d' alienare i suoi beni, senz'alcune solennità, ò requisiti; Nò dimeno ciò non ostante, per istile generale del principato , ouero per priuilegio particolare dato nell' erezione del monte , il religioso possiede , & esige i frutti , & anco risegna il capitale.

Anzi in alcuni principati , ò Republiche , nè meno si hà riguardo , se il possessore diuenti religioso di religione incapace anco in comune , in maniera che à tutti gli effetti di possesso , e di dominio si habbia per morto , poiche ciò non ostante , si attende solo de fatto quella persona , che sia descritta ne libri publici , & in faccia di chi cantano i luoghi de monti , ò simili ragioni , senza badare in che stato sia costituita , se prima con legitima potestà dè superiori , à chi spetta , non si leuino di testa del possessore , &

nè

54 IL DOTTOR VOLGARE

P  
Nel disc. 36. nè medesimi libri publici si trasferiscano in per-  
del lib. 9. de-  
testamenti, e  
nei lib. 7. nel  
titolo dell' a-  
lienazioni e  
contratti nel  
disc. 12. nè medesimi libri publici si trasferiscano in per-  
sona d'vn' altro, che in essi ne sia descritto cre-  
ditore P; Così, richiedendo la più volte ac-  
cennata ragione della total sicurezza, e libertà  
del commercio, la quale nè beni indiffe-  
renti è solita riceuere pregiudizio  
notabile dalli rigori della leg-  
ge, ò dalle sottigliezze  
de Legisti.



CA

## CAPITOLO QVARTO

Delle Gabelle; Dogane; Collette; Contribuzioni; Tasse; Dazij, & altri pesi publici; Accennandosi doue si tratti delle franchizie, & esenzioni da detti pesi.

## S O M M A R I O .

- 1 *L*a facoltà d'imporre gabelle, è di ragione regale, & à chi spetti.
- 2 Se questa facoltà spetti à feudatarij maggiori di dignità.
- 3 Della medesima facoltà in mare.
- 4 Se il Principe, il quale esige le gabelle in terra & in mare, sia tenuto à danni dè ladroni, o corsari.
- 5 Quando il Principe possa lecitamente esereitare questa facoltà.
- 6 Se sia lecito fraudare le gabelle.
- 7 Se li Baroni habbiano questa facoltà.
- 8 Dell'adiutorio che si dà da uassalli al Barone.

Se

## 56 IL DOTTOR VOLGARE

9 Se si faccia dalle comunità.

10 Della distinzione generale dè pesi reali , e personali , ò misti all' effetto se si passino al successore esente .

11 Dell' altra distinzione di più specie , ò sorte di pesi .

12 Della propria significazione della parola gabella .

13 Della significazione della colletta .

14 Delle tasse , ò contribuzioni .

15 Delli pedaggi .

16 Delli vettigalli .

17 Della parola Dogana , e modo di pagarsi per le merci .

18 Da chi in effetto questo peso si paghi .

19 Non si paga per le mercanzie di passo .

20 Che si debba attendere l' esenzione , ó qualità del compratore più che del venditore .

21 Dell' altra dogana degli animali , e pascoli .

22 Della fida , e diffida .

23 Dell' introduzione di questa Dogana .

24 Delle franchizie da detti pesi e gabelle .

25 Sela franchizia del fisco entri per la prouisione dell' annona publica .

26 Se la medesima spetti per li vittuali per l' esercito ò soldati di presidio .

27 Della francbizia de chierici & ecclesiastici remissuamente .

- 28 *La franchizia non si dà per mercanzie.*  
 29 *Delli defalchi agli appaltatori delle gabelle, e dogane.*  
 30 *Quando le rendite &c utili delle gabelle e dogane siano dè particolari.*  
 31 *Delle gabelle, e collette, ò altre grauezze che s' impongono per le comunità, e quali siano li pesi comunitatiui.*  
 32 *Quali siano gli esenti da questi pesi comunitatiui.*  
 33 *Che non sia possibile trattare di tutto.*  
 34 *Della gabella de cadaueri se sia douuta.*  
 35 *Se delle cose miste si paghi gabella, composte di cose gabellabili, ò no.*  
 36 *Della acquauita se paghi la gabella del vino.*  
 37 *Delle pene per la gabella fraudata.*

## C A P. I V.



C O S A indubitata, che la facoltà d'imporre gabelle, dazij, collette, & altre grauezze à popoli, sia di ragion regale, riseruata al Principe sourano; Anzi con tal rigore, che alcuni han creduto, che ciò spetti solamente al Papa, & all' Imperadore, negando tal podestà.

Tom. II. de' Reg.

H

an-

anche à i Rè , ò à Principi grandi, li quali siano totalmente indipendenti nel loro dominio temporale, così dall' uno, come dall' altro dè suddetti.

<sup>2</sup> Questa opinione però, viene comunemente riprouata, non hauendo fondamento alcuno, poiché quei Principi, li quali non riconoscono altro fourano, che Dio , con vna total' independenza, si dicono, & sono veramente Imperadori nel suo principato, e dominio , il quale si stima vn' Imperio ristretto, nè suoi confini, in quell' istesso modo , che ne suoi più ampli, era l' antico Imperio Romano .

Qualche dubbiezza può cadere in quelli, li quali, se bene si dicono Principi , & hanno prerogatiue di principato fourano , con le ragioni dè regali, nondimeno hanno dipendenza da vn' altro Principe maggiore , che riconoscono per fourano ; Come sono i feudatari maggiori di quel feudo, il quale si dice regale, e di dignità , secondo la distinzione accen nata di sopra nel libro primo dè feudi; E rispetto à questi si scorge gran varietà trà Dottori, particolarmente oltramontani , li quali cercano ampliare l' autorità dell' Imperadore, e di restringere quella de Principi feudatarij dell' Imperio .

Lasciando però il luogo alla verità, particolarmente in alcune Prouincie della Germania , dou' è molto frequente l' uso di questi feudatarij ( do-

uen-

uendosi in ciò deferir molto all'offeruanza); Per qualche tocca alla nostra Italia, la pratica è in contrario, atteso che quei Principi, li quali con titolo Regio, ò Ducale, sono de fatto sourani, in maniera, che (eccettuandone la maggior souranità riguardante il feudo in vniuerso, la qual resta all'infeudante) habbiano tutte le ragioni dell'Imperio, senza dubio alcuno effercitano tal facoltà con le persone de loro sudditi, & anco nè beni esistenti nel loro principato, e nelle mercanzie, le quali in esso si contrattino, ò che per esso passino quando l'immunità ecclesiastica, ò altro priuilegio ò la legge dell'inestituta non osti.

Cadendo, qualche difficoltà maggiore, sopra la facoltà d'imporre, e di effiger grauezze nel mare da nauiganti; Credendo alcuni, che per esser la nauigazione di ragione naturale, ò delle genti, non possa esser' impedita; Mà parimente, (doue l'offeruanza cosi habbia introdotto) de fatto s'offerua il contrario per doppia ragione; Primieramente, perchè il Principe non ha meno giurisdizione in terra, che nel mare adiacente al suo principato, poiche parimente si dice del suo territorio, il quale alcuni vogliono che si stenda per cento miglia; Et altri più fondamente, che si debba deferire al possesso, & all'offeruanza; E però, conforme può effercitare questa facoltà in terra, non pare che vi sia congrua ragione di differenza, che pro-

bisca il farlo in mare, dentro la sua giurisdizione.

E secondariamente, perche spettando al Principe il peso, e la ragione di custodire il mare da corsari, e da altri che impediscono la libertà della nauigazione; Quindi, per maggior comodità, e beneficio de medesimi nauiganti, non è incongruo, che da questi si paghi qualche dazio, ò contribuzione, per le spese, che bisognano in tal custodia, e cura; In maniera che non è impedire la nauigazione, mà fare contribuire li nauiganti, in quel che si stima necessario, ouero opportuno per rendere la nauigazione migliore, e più sicura.

Per questa seconda ragione, alcuni Teologi (che volgarmente si dicono morali) credono, che siano obligati i Principi, ò altri, li quali esigono queste grauezze, alla refezione de danni, che i nauiganti patissero da corsari; Credendo l'istesso, anco nè danni, che si patiscono da ladroni nelle strade publiche, li quali si dicono grassatori, in riguardo che da i popoli si pagano al Principe i tributi, e grauezze per la loro custodia, e buon gouerno; Mà lasciando il suo luogo alla verità, in qualche riguarda il foro interno (del quale, come più volte si accenna, non è mia parte il trattare); Per quanto spetta al foro esterno, di fatto ciò non si pratica, e la regolatrice di queste materie sempre si stima, e si dice l'offeruanza dè principati.

Pari-

Parimente si diffondono molto i Teologi morali, nel restringere questa podestà del Principe, al solo caso della necessità precisa , alla quale non si possa in altro modo rimediare, e particolarmente, nel dquer rescare i lussi, e le spese inutili, e superflue, in quali s' impieghino l' altre rendite pubbliche del principato ; E quindi vanno inferendo alla questione, se in coscienza sia lecito, ò nò, il fraudare le gabelle ; Mà se ne lascia parimente à loro l' ispezzione, non spettando ad vn legista , il quale tratta solaméte le cose del foro esterno giudiziario entrare in queste materie ; Come anche nell' interpretazione della Bolla Pontificia , la qual si dice Cæne Dommini , se abbracci, ò nò, i Principi assoluti , e fourani ; Nelche per quanto appartiene al foro esterno , de fatto forse è più riceuuta comunemente l' opinione negatiua ; Deuono bensì li Principi , e li loro consiglieri , e magistrati à ciò auuertire, cioè che li popoli non si deuono gravare, se non quando lo ricerchi la necessità pubblica , alla quale non si possa in altro modo rimediare, nò già che gli emolumenti del principato debbano impiegarsi à lussi superflui , ò donarsi ad altri, e ne i bisogni metter gabelle , & altri pesi Atteso che ( conforme più volte si dice ) il Principe si dice marito della Republica, ouero padre, e legitimo amministratore dè popoli come suoi figli, che però gli emolumenti del principato deuono prin-

## 62 IL DOTTOR VOLGARE

principalmente seruire per il mantenimento di questo matrimonio politico, nè deue il marito impiegar li frutti della dote in suoi lussi, e capricci, edire alla moglie che nè suoi bisogni si mantenga da se stessa, e con le sue fatiche, ò col suo sangue.

Alli feudatarij, ò signori inferiori, li quali volgarmente si dicono Baroni; Certa cosa è che questa facoltà non compete, e pare più comunemente  
 7 riceuuto, che la detta Bolla Cænæ gli abbracci, quando però tal facoltà non sia stata conceduta loro dal Principe fourano, ò pure che siano in possesso per tempo immemorabile, ò centenario, senza che apparisca di contrario principio infetto, e vizioso, in maniera che secondo le premesse generali fatte nel capitolo primo possa loro suffragar la virtù, e l'operazione dell'immemorabile, ò centenaria, di poter' allegar' ogni titolo migliore, senza obbligo di giustificarlo; E di fatto in Italia vi sono molti Feudatarij e Signori inferiori, li quali se bene non hanno ragione di fourano principato, nondimeno per facoltà concessa loro nell'investitura, ò per antica consuetudine, impongono collette à vassalli, & essigono contribuzioni A;  
 8 Essendo anco connaturale alli feudatarij, e Baroni d'alcune parti, & particolarmente del Regno di Napoli, una certa contribuzione, che si dà loro da vassalli per alcune occorréze straordinarie, che iui

A

*Nel lib. 1. de  
feudi nelli di  
Tcorsi 63. 5  
64.*

iui si dice adiutorio. B

In alcune parti, e particolarmente nel detto Regno di Napoli, per sodisfare le pubbliche grauezze, si impongono le gabelle dalle medesime Comunità, gouernandosi ciascuna in ciò diuersamente, conforme la qualità dè paesi; Cioè, che in alcune parti si viue con le gabelle sopra la macina, & altri vittuali; In altre con le collette sopra i beni, à proporzione del valore; Et in altre con la colletta personale che si dice la testa; Mà ciò non può farsi senza l' assenso, e licenza del Principe, ò altro magistrato, conforme la consuetudine dè paesi. C

Sono le gabelle, & altre pubbliche grauezze, distinte in diuerse sorti, solite chiamarsi con diuersi nomi, ò vocaboli; La più generica distinzione però è di trè specie; Cioè, che; Altre sono meramente reali, fisse, & inuariabili; Altre meramente personali; Et altre miste, che si pagano dalle robbe per causa delle persone, e per lo più non sono fisse, mà variabili.

Di questa distinzione, più che d'ogn' altra, occorre frequentemente trattare nel foro, in occasione di disputa, se li chierici, egli ecclesiastici, & altri esenti, in quali per donazione, ò compra, ò successione, ò altro titolo passino i beni, siano tenuti alle suddette grauezze, che ne pagauano gli antichi possessori sudditi, e non esenti, essendo oggidì fer-

B  
Si accenna  
nel dettolib. x  
dè feudi.

C  
Nel disc. 54.  
E' 60. di que-  
sto lib. e nel  
disc. 5. del lib.  
14. nel tit. mi-  
scellaneo.

ferma, e riceuuta la distinzione, che con li beni, passi questo peso, anco agl' esenti, quando sia della detta prima specie, meramente reale, fisso, & inuariabile, chesi dice, quando sia come vna specie di cesso, ò di canone, ò di liuello, ò di tributo, e si paghi vniformemēte per la sola ragione della robba, senza variazione; Mà cessando questo requisito, ancorche il peso si paghi per ragion' della robba, nondimeno si dice misto, come douuto dalla persona, per causa della robba. D

D  
Nelli discorsi  
50. 51.

L'altra distinzione consiste, nè diuersi termini, ò vocaboli delle medesime gabelle, ò pesi, che cadono sotto l' istesso genere di personali, ò misti, poiche; Altre si dicono gabelle; Altre Dogane; Altre collette, e dazij; Altre contribuzioni, ò tasse, solite esplicarsi con altri vocaboli.

E benche, in istretta significazione di legge, ouero in senso dè Dottori li detti vocaboli habbiano diuerse significazioni, & importino diuerse sorti di grauezze; Nondimeno sogliono questi esse-re sinonimi, e frequentemente l' uno si usurpa per l' altro, in maniera che la maggior forza, non confista nelle parole, ò nè vocaboli, mà nella sostanza della verità.

Per lo più comun' uso però, sotto nome di gabelle, sogliono esplicarsi quei pesi, che si mettono sopra i vittuali, ò altre cose necessarie all' uso vmano, li quali insensibilmente si esigono dal popolo,

<sup>12</sup> polo, in occasione di dett' uso, come per esem-  
pio sono, la gabella, sopra il pane, che comune-  
mente si dice della farina, ò della macina, e le al-  
tre sopra il vino, oglio, carne, latticinij, frutti, &  
anche sopra altre robbe vsuali; Cadendo l'istesso  
vocabolo di gabella sopra li contratti, ò sopra l'e-  
redità, & altri emolumenti, che s' acquistino, se-  
condo l'uso d' alcune parti d'Italia, e della Spagna,  
e d' altri paesi.

Il nome, ò vocabolo di colletta, propriamente,  
<sup>3</sup> & in sua stretta significazione, suol conuenire à  
quei pesi reali, ò misti, che si paghino à propor-  
zione del valore de beni, e come volgarmente si  
dice, per *aes*, & *libram*, che in alcune parti si chia-  
mano dazij, ò balzelli; Et anche il medesimò voca-  
bolo conuiene à quel peso meramente personale,  
il quale in alcune parti si dice la testa, & in latino  
si esplica, col nome di capitazione.

Sotto nome di tasse, e di contribuzioni, vengono  
quei pesi, li quali accidentalmente per vna sol  
<sup>14</sup> volta si sogliono pagare, per qualche bisogno  
straordinariò del pubblico; E sotto nome di pedag-  
gi vengono propriamente quelle gabelle, che si  
pagano per il passo per qualche ponte, ò scafa, ò  
<sup>15</sup> altro luogo secondo l' uso frequente d'Italia; Et  
è celebre per la questione, che ne fà Bartolo in  
occasione del passo del ponte di Perugia, per gli  
animali, che vengono dalla Puglia.

Il nome , ò vocabolo di vettigale , appresso gli  
16 antichi latini , è molto generale , & è atto à com-  
prendre qualsiuoglia rendita , ò prouento publico ;  
Anzi i medesimi Giuristi , lo sogliono parimente  
stimare vocabolo generale comprensuo di tutte  
le gabelle , e collette , & altri pesi di sopra esplicati ,  
e simili ; Mà nella sua stretta , e propria significa-  
zione , deriuata dal verbo che lo compone , pro-  
priamente significa quella porzione di mercāzie , che  
come specie di decima , si paga al Principe , ò alla Re-  
publica nell' introduurle in porto , ò in Città per  
contrattarle , e questo è il suo vero e proprio vo-  
cabolo , usato dalla ragion comune , corrotto poi  
dalle leggi , ò usi di nazioni forastiere ; Da alcuni  
17 chiamandosi portorio ; Da altri telonia ; Da al-  
tri scaricatura ; E da altri dogana , e quest' ultimo  
vocabolo , in Italia è più frequentemente riceu-  
to , & usato , significando propriamente qualche si-  
paga per l' introduzione di mercanzie nella Città , ò nel porto , ouero per l' estrazione delle me-  
desime .

Questo peso di sua regolar natura , suol' essere  
cotitatiuo , e come specie di decima , cioè che ne  
spetti al Principe certa cota , ò porzione , secon-  
do li diuersi usi de' principati ; Mà per comodità  
de' negozianti , è solito esigerfi nel valore che tal  
porzione importa , stimando le merci à quel prez-  
zo , che vagliono prima dell' introduzione in Città ,

tà, ò luogo, doue si habbiano da contrattare, at-  
teso che il pagamento della dogana, ne cagiona  
l'aumento del prezzo, mà quando gl'introduttori  
delle mercanzie offeriscono la cosa, che suol' essere  
l'ottava, ò la nona, ò altra, secondo l'uso del pa-  
sse, in tal caso il doganiero non lo potrà di ragione  
ricusare, quando l'osseruanza, ouero la qualità del-  
la mercanzia non ricerchi altrimenti, conforme si  
discorre nel teatro in questo medesimo libro, trat-  
tando di questa materia.

E da ciò nasce, che questa sorte di peso, ancor-  
che in fatti si paghi da mercanti introduttori, perlo-  
che li Giuristi dicono, che sia peso, il quale spetta al  
padrone, che introduce le merci; Nondimeno,  
18 attendendo l'effetto, si paga dal popolo soggetto  
al Principe, che l'esige, & è più tosto peso perso-  
nale de' sudditi, così insensibilmente pagato in oc-  
casione dell'uso, e contrattazione delle medesime  
merci, le quali perciò riceuono alterazione di  
prezzo, e si vendono più care di qualche l'intro-  
duttore le venderebbe, quando nō ne hauesse à pa-  
gare la dogana, che però de fatto si vendono meno,  
prima dell'introduzione, ò pure quando il com-  
pratore assuma in se detto peso.

Ilche anco si comproua, che quando l'introdu-  
19 zione sia di passaggio per altri paesi, la dogana non  
si paga; E da ciò chiaramente risulta, che il paga-  
mento non segua, per l'introduzione materiale,

## 68 IL DOTTOR VOLGARE

E  
*Di tutte le fute  
pette sorti di  
gabelle, e pesi,  
e particolar-  
mente della  
dogana per l'  
introduzione,  
ouerol' effrazio-  
ne di mercan-  
rie se parla-  
dal disc. 43.  
fino al 105. e  
nelli discorsi  
151. E segue-  
ti fino al 159.  
di questo lib.*

mà per la formale, cioè per la contrattazione con proprij sudditi, e nel proprio principato.

E quindi nasce, che si debba attendere, circa le persone esenti da questi pesi, più la qualità dè compratori à minuto, li quali veramente pagando per tal causa le merci à più caro prezzo, vengono à pagar la dogana, e non quella del venditore, & introduttore, ancorche da questo de fatto se nè faccia il pagamento.

E questo termine, ò vocabolo Dogana, per lo più conueniente à detta specie di peso, il quale dalla legge comune si dice vettigale, e secondo la diuersità dè tempi, solea dirsi portorio, ò telonia, ò scarricatura, è solito anco significare certa specie di peso, ò emolumento del Principe per causa di pascoli publici, li quali forzosamente conuenga di comprare per uso di animali, e per lo più di pecore, secondo il diuerso uso de paesi; Come per esempio, nello Stato temporale della Chiesa, è la dogana, che si dice del patrimonio, e maremme; E nel Regno di Napoli è la dogana di Puglia, ò di Foggia, per la residenza de regij ministri in quel luogo; E questo pagamento per causa di detti pascoli, volgarmente vien detto *fida*, che propriamente è il prezzo solito, e congruo del pascolo; Essendoui l' altro termine, che si dice *sfida*, ò *diffida*, significante la pena, ò la refezione del danno dato, quando senza la sufficiente facoltà,

tà, ouero fuori del tempo stabilito, s'introducano animali à pascolare.

Questa sorte di dogana degli animali si crede che sia per introduzione degli antichi Romani, li quali facevano di ragion publica alcuni paesi più op-  
23 portuni per lo pascolo d'animali, e particolarmen-  
te di pecore in tempo dell'inverno, acciò in tal modo, senza grauar li popoli con gabelle, ò collette, potessero ottenersi maggiori emolumen-  
ti, per le pubbliche spese, & occorrenze. F

Sopra questa regalia di gabelle, ò collette, e pefi pubblici, cadono infinite questioni, così nel modo di esigerle, come ácora sopra la qualità delle robe, e delle persone ad esse soggette; Quero sopra li  
24 còtrabandi, e pene di chi le frauda; Mà sopra tutto circa le franchizie, & esenzioni, che dalle leggi, canoniche, e ciuili, ouero ecclesiastiche, e profane son state concesse; Come per esempio, per le leggi profane, si concedono al fisco, ouero à somiglianza; Al padrone della gabella; Al padre di dodici figli; Alli soldati, & altri; E dalle leggi ecclesiastiche, & anco profane, si concedono alle Chiese, & à chierici, & ad altre persone ecclesiastiche; Si rende però quasi impossibile senza grand' euagazione, da partorire qualche confusione, il moralizare, e ridurre in compendio tutte le dette questioni, e loro decisioni; Maggiormente, che per la tanto gran diuersità dè principati trà loro

indi-

F  
*Di questa da-  
gana, ò fida à  
animali si  
parla nelli di-  
scorsi 94. T.  
95.*

## 70 IL DOTTOR VOLGARE

indipendenti , diuersissimi sono gli stili , & vni , à quali in questa materia conuiene molto deferire .

Accennando però circa le franchizie qualche particolarità dipendente dalla ragion comune ;  
25 Per quel che spetta alla franchizia del fisco ; Entra il dubbio , se quella spetti per il grano , o altri vittuali , che si prouedono per la publica annona della Città metropoli , o altre parti del principato ; Et ancorche vi si scorga qualche varietà d' opinioni , Nondimeno pare che la verità dipenda dalla distinzione , se i vittuali si prouedano dal Principe , o dal suo fisco per distribuirsi al popolo in tépo di carestia graziosamente , ouero à minor prezzo , in maniera , che il peso della gabella rindonderebbe in danno del Principe , e del suo fisco , il quale effettuamente la pagherebbe , & in tal caso entri l' esenzione ; All'incontro , non entra , quando se bene il Principe , o la sua borsa fiscale , per mezzo de suoi officiali fà l'opportune prouisioni di vittuali per mantener l'ánona , & impedire l'oppressione dè mercanti con i monopolij (che legalmente si dicono dardanarie ) nondimeno ciò si faccia per ritrarne il prezzo dalla vendita minuta de medesimi vittuali , in maniera che ciò si risolua in una prudente economica amministrazione , douuta farsi dal Principe , che si dice padre del popolo , e marito della Republica , perche in tal caso , la gabella

bella in effetto si paga dal popolo , e conseguente-  
mente non entra la franchizia . G

Con l' istessa distinzione si decide l' altra que-  
stione , se sotto la franchizia del fisco , vengano  
quei vittuali , che dal medesimo Principe , e suoi  
officiali , si prouedano per il mantenimento dè fol-  
dati , e particolarmente di quelli , che stanno ne  
presidij di Città , ò fortezze , ò pure ne quartieri , ò  
in altro modo fuori dell' essercito accampato , atte-  
soche quei vittuali , che secondo gli stili dè princi-  
pati si danno dal medesimo Principe ò dal suo fi-  
sco del proprio à soldati , e ministri , cadono sotto  
la franchizia ; Come anco quelli , che s'introduco-  
no nelle fortezze à spese del medesimo fisco , e co-  
me si dice , per prouisione , ò munizione , per ou-  
uiare alla fame in caso d' assedio , & in questi entra  
la franchizia ; Mà non già in quei vittuali , che si  
prouedono dal Principe , e suoi offiziali per la det-  
ta ragione economica , ò di maggior comodità ,  
all' effetto di distribuirli à soldati di presidio , li  
quali ne paghino il suo prezzo corrente , ò lo  
scòputino nel loro soldo , il quale si dia in vna cer-  
ta tassa in denaro , siche l'aumento , ò la diminuzione  
del prezzo , vada à comodo , e danno dè medesi-  
mi ; Per la ragione di sopra assegnata , cioè , che la  
gabella non si paga dal Principe , mà dal priuato ,  
che però in talcaso , la franchizia sarebbe vna specie  
di mercanzia , esigendo due volte l' istessa gabella ,  
cioè

G  
Di ciò si par-  
la nelli discor-  
si 44. & 45.  
& 125.

## 72 IL DOTTOR VOLGARE

H  
Nell' istesso di  
scorsi 44. C.  
45.

cioè dall' appaltatore , e da vna parte del po-  
polo . H

Per qualche poi spetta all' esenzione , ò  
franchizia delle Chiese , e delle persone eccl-  
esiastiche ( come si è detto ) non può darsi vna  
certa regola generale , poiche se bene si  
deue piamente tenere , per più probabile l' opinio-  
ne , che anche l' esenzione reale sia di ragion diuina ,  
generalmente , & in astratto ; Nondimeno circa  
il modo di praticarla , e d' interpretarla , vi si scorge  
grandissima varietà nell' osseruanza , solita nascere ,  
ò da priuilegij , e concessioni Apostoliche , ò da an-  
tiche consuetudini , & osseruanze , in vigor delle  
quali sia lecito allegare le medesime concessioni  
Apostoliche , & antiche toleranze della Chiesa ;  
Che però conuiene deferire molto all' osseruan-  
za , quando questa non sia espressamente ripro-  
uata , mà più tosto tolerata dalla Chiesa , e dalla Se-  
de Apostolica .

Mà perche questa materia dell' immunità ec-  
clesiastica più congruamente cade nel libro deci-  
mo quarto nel titolo del miscellaneo ecclesiastico  
però iui si potrà vedere , per non ripeter più volte  
l' istesso , mentre iui se ne discorre .

Ogni sorte però di franchizia , ò di esenzione ,  
la quale da legge ecclesiastica , ò laicale , ò per pri-  
28 uilegio particolare si concede , hà luogo solamen-  
te ne beni proprij , ò in quelli , che per proprio  
uso

vfo bisogni comprare; Non già in quelli che si contrattino per mercanzia, per la quale anco i Principi, e gli ecclesiastici deuono pagar le gabelle, & altri pesi publici, non abbracciando mai queste effenzioni il caso della mercanzia, se non quando espressamente si dica. I

I  
Se ne discorre  
nel detto lib.  
14. trattando  
dell'immeuni-  
ta ecclesiasti-  
ca reale.

E perche le gabelle, e dogane sogliono da Principi, ò dalla Republica, per maggiote comodità, & vtile darsi in affitto, che volgarmente si dice in appalto, ò in arrendamento; Quindi frequentemente nascono liti sopra il defalco, per accidenti, che occorrono di guerre, ò di peste, ò di altra mutazione di stato, come anco per introduzione di nuoue arti, ò per la probizione del commercio con alcune nazioni, ouero per aumento delle medesime gabelle, e casi simili; Mà ciò non spetta alla materia de regali, spetando piñ tosto all'altra materia della locazione e conduzione, della quale si tratta nel lib. quarto nella parte terza nel titolo della locazione, doue si discorre del defalco, ò remissione d' affitto delle robbe indifferenti, mentre anco in questi termini di gabella la materia vā regolata con la general disposizione, e con li termini della ragion comune.

Parimente di ragion priuata, senza mistura di regalia si stima il dominio, & il possesso delle rendite, le quali si cauano dalle dogane, e gabelle, che dal Principe, ò dalla Republica si vendono à par-

ticolari, ritenendo di regalia solamente quello, che nel capitolo precedente si è discorso de luoghi di monti, e di altre ragioni publiche, le quali dal Principe, ò dalla Republica si vendono à particolari, poiche le dogane, e le gabelle, et altri pesi pubblici sono di ragione regale, per la facoltà d'importante, e della quale sono incapaci li priuati inferiori del Principe sourano senza priuilegio espresso, ò implicito, indotto dall' immemorabile; Mà se il Principe dopo hauerle imposte, ne concede l'utile, egli emolumenti à persone priuate, in tal caso, appresso di queste restano in ragion priuata, salvo sempre il dominio abituale il quale tuttavia continua ad esser regale, e di ragion publica appresso il Principe; Ouero quando l' applicazione sia à quel comodo de priuati che dipenda dall' obbligo ò dall' officio del Principe, come per esempio quando si applicano, al mantenimento di qualche ospedale, ò di altr' opera, che dourebbe il Principe mantenere come padre dè sudditi, e come marito della Republica. L

L  
Nelli discorsi  
43. T 81.

Vi sono altre specie di collette, tasse, e contribuzioni, le quali hanno del publico, mà non sono de regali, come son quelle che s' impongono per le comunità ò adunanze per i pesi particolari, le quali à differenza de publici verso il Principe, ò la Republica, si dicono comunitatiui; Come per esempio sono, la refezione de ponti, e delle strade

publi-

publicha dētro e fuori la Città per la comunicazione, e refezione delle muraglie per propria difesa, e per maggior sicurezza, ouero per lo stipendio de medici, e de chirurghi, ò per il mantenimento dell' orologgio publico di quel popolo, in maniera che la spesa ridondi in utile, e comodità di ciascuno in particolare; Col presupposto che diuerse siano le gabelle per le grauezze del Principe chiamate però camerale, ouero fiscali, à differenza di queste comunitatiue.

Da questi pesi non sono essenti quelli, li quali per legge laicale, ò per priuilegio siano semplice-  
 32 mente essenti dalle gabelle, e pesi publici; Se poi da queste siano essenti le persone ecclesiastiche, se ne discorre parimente in detto libro decimoquarto, in occasione di trattare dell' immunità ecclesiastica reale.

In questa materia di gabelle, cadono molte altre  
 33 questioni, delle quali hà dell' impossibile il discorrere minutamente; Posciache se tanti libri, li quali si hanno in questa facoltà, che non li capirebbono per vn modo di parlare, li galeoni della flotta dell' Indie, non bastano ad esplicar ogni cosa; Molto meno potrà bastare questo breue compendio fatto per li non professori, à quali deue bastare questa tale quale notizia delle cose più pratiche, e più frequenti, douendo lasciar qualche cosa alli Professori.

## 76 IL DOTTOR VOLGARE

E solito però frequentemente disputarsi , quali  
robbe siano gabellabili , ò nò , e particolarmente  
 34 quasi per tutta Europa corre nel volgo , e nè  
gabellieri vn' opinione, che per li cadaueri, li quali  
s' introducano in qualche luogo, ò si leuino, da vn  
altro, si debba la dogana, ò la gabella, come occorre  
nei i cadaueri de Signori, li quali si fogliono sepe-  
lire nè sepolcri de loro maggiori ; Ouero , che dal  
morto si sia eletta la sepoltura in qualche luogo  
diuerso da quello della morte; Mà questo è vn er-  
ror manifesto, mentre ciò non ha fondamento  
alcuno in legge .

Come anco più frequentemente occorre dispu-  
 35 tare di quei misti , che siano composti di varie  
specie , delle quali alcune ne siano gabellabili , &  
altre nò; Come per esempio è il sapone, il quale è  
composto d'oglio che paga la gabella, e di acqua ,  
e cenere, de quali non si paga ; Ouero è la salmo-  
ra , ò altra mistura , nella quale vi sia il sale ga-  
bellabile, con cose simili ; Et in ciò si deue atten-  
dere la consuetudine , ò la legge particolare del  
paese, e quando questo manchi , pare che si debba  
pagare la gabella per quella sola rata di materia  
gabellabile, che vi entra . M

M.  
Nel disc. 74.

N  
Nel disc. 68.

E se per l' acquauita si debba pagar la gabella  
 36 del vino , ò pure se ne debba pagare la dogana  
come di mercanzia N; con cose simili , in quali  
parimente bisogna deferire alle leggi , ò à gli stili  
de

dè paesi, non essendo possibile in ciò dar certa regola generale.

L'istesso si dice nelle pene per la fraude delle gabelle; E quando la fraude s'intenda commessa, e se si possa procedere per inquisitione, ò pure à chi spetti la pena, se al Principe, ouero all'appaltatore, con casi simili O; Posciache le regole legali piano già bandite dalle leggi, ò dagli istili particolari, ò da capitoli degli appalti.

Cade anco alle volte questione se il gabelliere <sup>37</sup> effige più di qualche gli tocca, à che cosa sia tenuto, e se & à chi ne debba fare la restituzione, di qualche hà esatto malaméte che nō è facile poterui dar' vna regola certa, dipendendo la decisione in gran parte dalle circostanze del fatto, però in occorrenza conuerrà ricorrere à qualche se ne dice nel teatro P

doue si accennano le altre cose in questa materia, nella quale ba-

sterà per li non professori hauer'

accennato quanto di sopra.

si dice per qualche

tal quale no-

tizia.

O  
Nelli discorsi  
69. § 87. e se  
guenzi e nelli  
disc. 152. §  
153.

P  
Nel disc. 71

## CAPITOLO QVINTO.

## Del Sale, e delle Saline.

## S O M M A R I O .


- 1 **L**E saline per legge comune sono di ragion priuaia.
- 2 Delle più sorti di saline.
- 3 Che la proposizione, della quale di sopra nel numero primo non sia vera in pratica.
- 4 Della ragione, perche non si verifichi.
- 5 Quando vi siano le saline dè particolari, come possono, e debbano contrattare il Sale.
- 6 Che cosa sia la salara.
- 7 Del doppio prezzo intrinseco, & estrinseco del sale.
- 8 Che la Salara sia una gabella.
- 9 Dell' antica introduzione di questa salara, e delle saline d' Ostia.
- 10 Ancbe à tempo degli antichi Ebrei.
- 11 E si crede in tutte le altre antiche Repuhliche.
- 12 In che consista l' appalto della Salara.
- 13 Che l' utile consista nello smaltimento.

Che

- 14 Che cosa si ha da fare del sale auanzato finito l'appalto.
- 15 Donde nasca che l'Appaltatore venda il sale à più caro prezzo di qualche lo compra.
- 16 Il locatore della salara à che cosa sia tenuto verso l'Appaltatore.
- 17 Del pericolo dè contrabandi di chi sia.
- 18 L'Appaltatore non puó alterare il prezzo del sale, ne meno diminuirlo, e quando ciò si possa fare.
- 19 La mutazione del sale cagiona danno all'appaltatore.
- 20 Il sale più bianco, e men terroso, è di maggior condimento.
- 21 Se la morte degli uomini, e degli animali dia giusto motiuo di defalco all' Appaltatore della Salara.
- 22 Se l'appaltatore in fine dell'appalto possa fare smaltimento grande di Sale.
- 23 Delle altre cose sopra la materia.



## C A P. V.



V E S T A regalia meriterebbe d' esser' annouerata trà le gabelle , e li pesi publici , poiche in effetto è tale, come à basso si dice; Mà perche l' uso comune la tratta , e la considera separatamente , però li Giuristi la distinguono, e trattano come cosa di uersa .

Si deue però premettere , che altre sono le saline materiali , nelle quali si fabrica il sale , et altre sono le salare , le quali consistono nella facoltà di vendere , e distribuire il sale in vna Città , ò provincia , priuatiuamente ad ogni altro .

Le saline , secondo i termini della legge comune de Romani , sono , e possono essere di dominio , e di ragion priuata , siche ciascuno può fabricare il sale nel suo fondo , ò podere , e disporne à suo comodo , come de li frutti , che la sola natura , ouero questa vnità con l' industria , produca .

Sono le saline di trè sorti , Vna più frequente mente di maritime , cioè in siti à canto al mare , nelli quali , con l' acqua marina iui introdotta , & in alcune parti mischiata con la dolce , ripercossa dal sole e dal moto artificiale , si fabrica il sale , e questa è la forte più frequente ; L' altra è di pozzi ,

ò al-

ò altra sorgenza di acqua salmastra, la quale col beneficio del fuoco fà l' istesso effetto ; E la terza è puramente terrestre, come specie di miniera , nel modo che sono, l' oro, l' argento, il rame, il vitriolo, e cose simili ; E questa sorte di sale di terra è più rara , à segno che alcuni Santi Padri , in occasione di spiegar l' Euangelo nel quale Christo rassomiglia i suoi discepoli, e per essi i Prelati, e li Predicatori al sale della terra , habbiano lasciato scritto di non trouarsi sale di terra , e pure la pratica insegnà il contrario, anco nella nostra Italia in alcune montagne della Calabria , doue sono vaste , & abbondanti miniere di sale, nelle quali si ritrouano quelle piene di tale tanto salubri; E nella Polonia vi è quella tanto celebre e portentosa miniera di sale, chiamata di Viliste , doue nelle profonde cauerne iui fatte per cauarlo ( con esempio forse non più inteso nel mondo) si dice che viua vn popolo numeroso à forma di Città senza veder mai sole , & in vna continua notte ( del che se ne lascia il luogo alla verità )

Ancorche però queste saline possano essere di ragion priuata , con la libertà di valersi del sale in esse fabricato , e contrattarlo ; Ad ogni modo la pratica da pertutto insegnà il contrario .

Nasce ciò, ò perche le saline , così maritime , come terrestri assai feconde , e produttive di gran frutto, dalli Principi , ò dalle Repubbliche si fiano

fatte de regali , e di ragione publica; Ouero perche anco le picciole pregiudicassero all' altra regalia, la quale consiste nella salara, cioè nella ragion priuatiua di vendere, e distribuire il sale, e che però l' habbiano comprate da particolari , ouero l' habbiano suffocate , ò pure otto grauissime pene ne habbiano proibito l' uso à medesimi padroni, con ricompensa, ò senza , conforme la diuersità delle leggi , e degli stili de principati; In maniera che può dirsi , almeno per l' uso più comune, e frequente, particolarmente di Italia, di non esserui più saline priuate . A

A  
Se ne parla  
nelli discorsi  
105. e molti  
seguenti e nel  
22 158. O 159

E quando anche ve ne siano , da pertutto però è comune l' uso de principi di permetterne solamente à i padroni il fabricarlo, con proibizione sotto pene grauissime di non venderlo , ne donarlo, ò in qualsiuoglia modo contrattarlo, anzi prohibirne l' uso proprio , con obligo di dourlo vendere al medesimo Principe à quel basso prezzo che porta il solo valore materiale , il quale è solito regolarsi dalla spesa e dalla fatica, che vi bisogna, acciò possa seruirsene il Principe per la salara .

Pure tuttavia questo stile , il quale nel secolo passato ( per quel che n' attestano i Dottori) era più frequente, oggi per lo più si è tolto , per le frodi , che con facilità soleuano farsi alla salara , siche le saline grandi, e fertili si son rese di ragion publica, e le piccole si sono suffocate, e rese impraticabili . La

La salara propriamente consiste nella detta ragion priuatiua di vendere , ò distribuire il sale co-  
6 sì necessario per l'uso vmano, ad vn prezzo mag-  
giore di quel che importi il valore intrinseco , e  
naturale della materia .

E quindi nasce, che nel sale si considerano due prezzi; Vno che si dice intrinseco ò naturale , per quel che importi il valore della materia ; E l'altro  
7 estrinseco ò accidentale, il quale consiste in quell' aumento , per il quale si vende dal Principe per detta causa della ragion priuatiua, nella quale con-  
siste la regalia .

Posciache in effetto , la salara non è altro , che vna gabella, la quale insensibilmente il Principe  
8 effige da suoi sudditi , e da altri comoranti nel suo dominio in occasione dell'uso d'un vittuale così ne-  
cessario; Che però i Dottori lo chiamano peso me-  
ramente personale, nella maniera che sono le ga-  
belle sopra gl' altri vittuali , siche dourebbe sup-  
portarsi dalli sudditi solamente , mà l' uso comu-  
ne pare che in pratica insegni il contrario .

Questa è vna regalia antichissima introdotta anco ne principij della Republica Romana , poco  
9 dopo la cacciata de i Rè, da Marco Liuio Censore ( à cui però fù dato il nome di salinatore ) atteso che se benela fabrica del sale nelle saline d'Ostia alle foci del Teuere , fù introdotta da Anco Marzio terzo Rè de Romani ; Nondimeno ciò

B  
*Nel discors. 105. S' altri seguenti.*  
 segùì per sola comodità , & uso del popolo, distri-  
 buendo il sale per donatiuo ; Come anche l' i-  
 stessa introduzione di questo regale, si legge nell'  
 antichissima istoria dè Maccabei . B

Et è probabile, che ne hauessero anco l' uso le  
 più antiche Repubbliche degli Asirij , dè Medi , dè  
 Persiani, e dè Greci, come mezzo da esigere insen-  
 sibilmente, e con minor incomodo vna grauezza  
 da popoli per li publici bisogni , in maniera che  
 la regalia consiste nella detta facoltà priuatiua di  
 vendere il sale à detto prezzo alterato , dalche  
 nasce la rendita del Principe , ò della Republi-  
 ca .

Mà perche l' esperienza insegnà, che l' am mi-  
 nistrazione di queste, e simili regalie in potere del  
 Principe , ò della Republica , riesca più soggetta  
 alle frodi , e conseguentemente di minor emolu-  
 mento ; Quindi l' uso più comune porta, di con-  
 cederle à tempo determinato à persone particolari  
 in affitto , il qual' è solito esplicarsi col titolo di  
 appalto, ò di arrendamento, ò con altro vocabolo,  
 che porti l' uso del paese, la sostanza del qual con-  
 tratto consiste nella detta ragione, ò facoltà priuatiua  
 di vendere, e nell' obbligo del conduttore ò ap-  
 paltatore di douer prendere à suo risico, e perico-  
 lo il peso d' esitarne ogni anno vna determinata  
 quantità, della quale sia tenuto pagare il prezzo  
 stabilito, ancorche non ne seguisse la vendita .

Atte-

Attesoche essendo la materia per se stessa vile, & hauendosene gran quantità, dà ciò nasce, che il vendersene molto, non porta diminuzione, &  
 13 il vendersene poco non cagiona aumento, come occorre in quelle merci, le quali hanno il valore intrinseco e naturale, mà si rasfomiglano all'acqua del pozzo, ò del fonte; E con la qual similitudine i Dottori caminano in tutti i minerali, l'emolumento dè quali consiste nel maggiore, ò minore smaltimento.

Quindi però, l' incertezza del guadagno, ò della perdita, à che si espone l'appaltatore, dipende dal detto smaltrimēto, attesoche seguendo di tutta la quantità, ò di sua gran parte, farà vn gran guadagno per il prezzo assai maggiore, per il quale lo vende à minuto, di qualche egli lo paghi al locatore; Et all'incontro, non vendendo tutta la quantità nel termine stabilito, quella gli resta  
 14 inutile non ostante che nè habbia pagato il prezzo, essendogli proibito contrattarla doppo finito il suo appalto per il pregiudizio, che ne risulterebbe al conduttore, ò appaltatore suecessore, onde viene astretto restituire il sale, che gli auanza, al medesimo locatore, il quale è solito bonificargli il prezzo intrinseco e naturale della materia, non già l'estrinseco, ò accidentale, mentre questo in effetto importa vna specie di gabella, che si esige dal popolo, e però non è vero prezzo; E per que-

sto rispetto il prezzo all'ingrosso con detto peso è molto minore di quello à minuto per ricompensa di detto pericolo.

Come à dire, assume in se'l appaltatore il peso  
 15 di pagare ogni anno al Principe, ò alla Republica il prezzo di diece mila facchi di sale, à ragione di diece scudi il sacco, con facoltà di venderlo à minuto nella prouincia à lui destinata, à ragione di scudi quindici, dandosegli per tanto minor prezzo in riguardo di detto pericolo, che non smaltendolo, hà tuttauia l'obligo di pagarne tutto il prezzo, restandogli la materia inutile, con seuerissima proibizione dell' vlo, finito l' appalto, ò pure con obbligo di riuenderlo al medesimo Principe, à vilissimo prezzo di mezzo scudo incirca il sacco, che importi il prezzo intrinseco, ò naturale della materia.

Consistendo dunque tutto il valore nella detta facoltà, ò ragione priuatiua, ne risulta vn stretto rigore contro il Principe locatore, non solamête di non poter egli dentro la prouincia assegnata all' Appaltatore, vendere, nè donare, ò in altro modo contrattare l' istessa materia; Mà anco di non permettere, che altri lo possano fare, in maniera che dandone ad altri la facoltà, ouero non prohibendolo à quelli, à quali puol proibirlo, sì dica non osseruar' il contratto, e non prestar la patientza, alla quale è tenuto, acciò l' appaltatore goda

goda per intiero qualche<sup>o</sup> se gli è dato in appalto. C

C  
Di tutto ciò si  
tratta dal disc.  
105. al 116. e  
nel 159.

Restano si bene à pericolo dell' appaltatore i  
<sup>17</sup> contrabandi , nella medesima maniera che occorre nell' altre gabelle ; Quando però alli contrabandi insoliti, & in forma straordinaria , non dia causa il medesimo Principe locatore, con qualche non sperata , nè verisimilmente imaginata innouazione , la quale da esso si facesse sopra il prezzo dè fali in altra sua prouincia adiacente , ò in altro modo che importasse innouazione pregiudiziale ; Ciò però non importarebbe violazione di fede , ò non adempimento del contratto , mà più tostoyn caso fortuito degno del defalco; Attesoche si dice violazione di fede , ò alterazione del contratto, e non prestare la patienza , quando l' innouazione pregiudiziale seguisse nella medesima prouincia dell' appalto, senza giusta , ò necessaria causa del ben publico, mà per guadagno, ò per altra causa volontaria . D

Quelche poi si scorge di singolare in questa materia, consiste, che l'appaltatore, ancorche padrone <sup>18</sup> di quella quantità di sale , per la quale hà pagato , ò deve pagare il prezzo, nō dimeno àco durante il tempo del suo appalto, nō può nel venderlo à minuto à popoli , alterare il prezzo solito che se gli è stabilito in dargli l' appalto, non potendolo nè crescere , nè diminuire ; Attesoche crescendolo, farebbe

D  
Particolarmē  
te di ciò nel  
disc. 159.

vn' imporre nuoua gabella, ò nuoua grauezza à popoli, che non puol farsi, se non dal Principe, & il minuirlo portarebbe molti pregiudizij, che ne risultarebbero al Principe locatore, per il tempo in auenire ; Eccetto però quelle vendite, che se ne faceffero à non sudditi fuori del principato, quando ciò nòn influisse in danno degli appalti d' altre prouincie del medesimo locatore, in quali i non sudditi fossero soliti prouedersi del sale à prezzo maggiore ; Douendosi però in ciò deferire per lo più all'osseruanza, & all'uso dè paesi, ouero alle capitulazioni degli appalti . E

E  
Di ciò si par-  
la particolar-  
mente nel disc.  
110. & 112.

Dalla detta circonstanza, che la sostanza, e va-  
lore di questa regalia consista nell' uso, nasce par-  
<sup>19</sup> ticolarmente vna conseguenza notabile, cioè che quando il caso portasse la mutazione del sale, da vna specie di minor condimento, ad vn'altra dimagiore, in tal caso l' appaltatore può dimandare il defalco ò refezione del danno ; Come per esempio, nella maggior parte dello Stato ecclesiastico si v-  
sa il sale delle saline di Ceruia, assai terroso, & vmi-  
do, e conseguentemente di non gran condimen-  
to ; Mà perche frequentemente il caso porta che per tempesta, ò per altri accidenti queste saline s'  
isteriliscono, per il che bisogna prouedersi del sale  
<sup>20</sup> delle saline di Barletta in Puglia ( più commode per la nauigazione per il mare adriatico ), e questo sale è men terroso, e più duro, e per conseguen-

za di molto più condimento, in maniera, che per esempio ) due libre di questo, facciano quell' operazione , che fanno trè di quello di Cerui; Quindi nasce, che in tal caso l' appaltatore, giustamente potrà dimandare il defalco, mentre in effetto gli manca in parte la sostanza dell' appalto , il quale principalmente consiste nell'uso de popoli; Cōcorrendou i anco diuerse altre ragioni considerate nel teatro in questo medesimo libro, cioè, che li popoli auerzi à questo sale più dolce, non facilmente usano l' altro più forte per gli animali e per le carni , ò per li pesci , e latticinij , Et anco perche essendo di tanto diuersa specie non se ne può praticare lo smaltimento à popoli di altro principato, nel quale il sale sia simile al solito, & ordinario del paese , ilche pregiudica molto al solito smaltimento .

F

Nel disc. 107

Per la medesima ragione , probabilmente si vuole pretendere l'istesso defalco, quando per peste, 21 ò per altri accidenti segua notabil mancamento del popolo , ò gran mortalità di animali , per occasion de quali sia solito farsi notabil consumo di tal materia, poiche in questa non si puol verificare quella ragione che la legge considera negli accidenti naturali di sterilità , cioè che l' anno sterile si possa compensare col fertile , poiche quando il popolo è mancato per morte , vi bisogna gran tempo à risarcirlo, e se per qualche accidente non

Tom. II. de' Reg.

M

si è

## 90 IL DOTTOR VOLGARE

G  
Nel disc. 105

si è hauuto in vno , ò più anni il solito uso del sa-  
le, non è praticabile, chenel seguente questo si  
possa duplicare . G

E se bene questa materia di defalco non ha  
connessione con la materia di regalia, della quale  
si tratta venendo ciò regolato con i termini ge-  
nerali della ragion comune, secondo i patti, e l' u-  
so del paese ; Nondimeno si scorge qualche dif-  
ferenza notabile trà queste materie come molto dif-  
ferenti da quei beni , in quali la sterilità occorre,  
per accidente del cielo , ò della natura .

Come anco, per la sudetta ragione priuatiua di  
vendere, e contrattare, nella quale consiste la so-  
stanza di questa regalia, & appalto respectiuamen-  
te , conforme non può l' appaltatore ( come si  
è detto di sopra ) sminuire il prezzo solito trà sud-  
diti , così non può verso il fine del suo appalto ,  
affettamente procurarne lo smaltimento insolito ,  
e riempirne le botteghe , ò li fondachi , in quali si  
venda a minuto , per il pregiudizio che si porta  
all' appalto seguente, quando si faccia affettatamen-  
te , non già quando con buona fede , e che il  
caso , ò la fortuna dell' appaltatore lo por-  
ti . H

H  
Nel disc. 112

In ciò però non può darsi vna certa forma, do-  
uendosi il tutto regolare dall' osseruanza degli ap-  
paltatori predecessori, e dall' altre circostanze del  
fatto , essendo cosa quasi connaturale à questi ap-  
palti

palti, li quali si sogliono fare per più anni, cioè che  
nè primi anni habbiano per detta caūsa poco smal-  
timento, che si compensa con gli vltimi. I

I  
Nel disc. 105  
e 112. E anche nel disc.  
79. E 89.

Molte altre questioni sogliono cadere in questa  
<sup>23</sup> materia, mà perche non riguardano questa re-  
galia in particolare, mentre caminano con le re-  
gole generali delle gabelle, e di altre cose simili, pe-  
rò l'istesse cose, accennate nel cap. antecedente  
si applicano à questa regalia del  
sale, non già per la sua  
special natura mà per  
le regole ge-  
nerali.



## CAPITOLO SESTO.

Delle Miniere, e de' minerali, di oro, argento, rame, ferro, alum, vitriolo, solfo, e simili; Come anche delle fodine, e scauazioni di pietre, e di altre materie; E de' tesori, e di altre cose sotto terra.

## S O M M A R I O.

1. **L**e Miniere di oro, & argento, sono da per tutto di ragione regale, e della ragione perche.
2. Della ragione perche alcuni luoghi secondi di caccia, e di pescagione son fatti di ragion publica.
3. Anche se le miniere sudeite nascano in fondi de' particolari.
4. Della differenza tra quelle de' fondi priuati, e quelle de' publici.
5. Delle miniere d' altri metalli, & altre cose di mezzana qualità.
6. Della regalia anche in queste miniere:
7. Della ragione, per la quale non si puó fare sca-

*uazioni senza licenza del Principe.*

- 8 *Le miniere ò fodine di creta , e pozolana , e cose simili, sono di ragione priuata .*
- 9 *Se , & à chi spettino gli emolumenti di queste miniere , e se si stimino frutto , ò sorte principale .*
- 10 *Qual sia il tesoro .*
- 11 *Posto che sia tesoro , à chi si acquisti ,*
- 12 *Perche causa questa materia de' tesori non si disputi per termini di ragione .*
- 13 *Delle statue , & altre robbe lauorate .*
- 14 *Delle leggi che si sogliono sopra ciò prescriuere nelle licenze .*

## C A P. V I.

**N**elle miniere dell'oro , e dell'argento , pare che cōcordino gli scrittori , che per vso cōmune di tutti i principati siano di ragion publica , e spettino al Principe , come regali , atteso che , essendo l'oro , e l' argento tanto necessarij per il mantenimento degli eserciti , e per le altre spese che bisogna fare , per difesa , e buon governo de' popoli , e per mantenimento , ò recuperazione delle giuste ragioni del principato ; Quindi risulta , esser congruo , che questo grande , e straordinario beneficio della natura , sia di ragion publica , acciò in tal modo ridondi à benefi-

## 94 IL DOTTOR VOLGARE

A  
Nel disc. 14.

nefizio comune di tutto il popolo , il quale così riceua sollieuo da quelle grauezze , che per dette spese bisognerebbe per altro soffrire , quando il Principe , ò la Republica non godesse tal beneficio . A

Per questa ragione ancora ( come di sotto si dirà al suo luogo , e si è accennato nel principio di questo libro ) l' vfo ha portato , che si fiano anco rese di ragion publica , alcune parti di mare , &

2 alcuni laghi , e stagni , & aco alcune selue , e luoghi terrestri , in quali la natura , con insolito stile sia stata molto feconda , e prodiga delle sue grazie , acciò di queste in tal modo , ne vengano à partecipar tutti . B

Che però in proposito delle miniere dell' oro , e dell' argento ( come altre volte si è detto ) la scrittura sacra nel libro de' Maccabei , in occasione di parlare della potenza de' Romani , l' unica , e maggior menzione , che faccia circa l' acquisto delle Spagne , consiste in questo di hauer posto queste miniere sotto il suo dominio .

Quando queste miniere si scoprano ne' fondi priuati , diuentano subito di ragion publica ; E se 3 bene alcuni Giuristi , trattando de' metalli , e delle miniere , e minerali , indifferentemente tengono diuerse opinioni , mentre quando la miniera ( che dalla legge de' Romani vien esplicata col termine di fodina ) fosse in fondo priuato , danno sopra di

B  
Nel disc. 2.  
del lib. I. de  
feudi .

di ciò diuerse distinzioni; Nōdimeno tal questione camina bene negli altri metalli, come à basso si dirà ; Mà quando si tratta di questi di prim' ordine, come sono l'oro, e l'argento, & anco le pietre pretiose, le quali volgarmente son dette gioie che caminano con la medesima regola; La pratica insegnă che tali questioni restino oggidì idealî ; Nascedo tal'equiuoco dalla semplicità di quei puri Giuristi, li quali caminando in ciò solamente con qualche ne dispongano le leggi ciuili de' Romani, non riflettono à quel che dopo la scissura dell' Imperio Romano, hà portato nel Mondo la mutazione delle cose, particolarmēte circa queste regalie, conforme di sopra nel principio di questo libro si è accennato, & anco nel primo de' feudi, e nel terzo della giurisdizione, & in altri luoghi.

Poiche oggidì si praticano molte cose, che la legge ciuile de' Romani non conobbe; Ben'è vero che conforme scriuono quelli, li quali trattano dell' Indie, e delle loro miniere, deue anco in questa sorte di minerali maggiori, deferirsi molto all' osseruanza che suol' esser varia trà quelle miniere, le quali siano nelli fondi, e ne' luoghi publici del Principe, e quelle che siano ne' fondi, ò poderi de' particolari. C

Qualche maggior questione trà Dottori si scorge, in quella sorte di metalli, ò di altri minerali

C  
Nel detto  
disc. 147.

## 96 IL DOTTOR VOLGARE

rali, li quali siano situati nello stato mediocre, trā  
 5 li più pretiosi d'oro, e d'argento, e gioie, e li più  
 inferiori di creta, e di arena volgarmente chiamata  
 pozzolana, ò di pietre ordinarie, e cose simili  
 di minor stima; Come sono i metalli, di bronzo,  
 di rame, di ferro, di ottone, di vitriolo, di alumine  
 di solfo, di bolarmeno, di marmi, e porfidi, &  
 altre pietre di straordinaria stima, e qualità, se  
 queste debbano dirsi de' regali spettanti al Prin-  
 cipe, ò nò.

In ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Te-  
 nendo alcuni semplicemente l'affermatiua; Altri  
 indifferentemente la negatiua, la quale in termi-  
 ne di ragion comune si crede la più probabile; Et  
 altri che vi sia la regalia del Principe, la quale  
 consista nella decima; Ma per quanto si appartie-  
 ne alla pratica, la vera resoluzione si crede esser  
 quella che in ciò si duee deferire alle leggi scritte, ò  
 non scritte de' paesi, ouero de' principati, siche  
 non può daruisi regola certa, e generale. D

Quello però che comunemente si stima di ra-  
 gion regale, consiste in tre cose; La prima circa il  
 dominio di queste miniere, ò fodine, che siano in  
 6 luoghi publici, cadendo solamente detta questio-  
 ne in quelle, le quali siano ne' fondi, e poderi di  
 persone particolari; Secondariamente nella facol-  
 tà, per seruizio publico, particolarmente nelle  
 miniere de' metalli necessarij all'uso vmano, alli

D  
 Nell' istesso  
 disc. 147.

pro-

professori di quest' arte , di poter scauare , e lauorare ne' poderi de particolari , quando questi non vogliano farlo per se stessi , col pagar loro il dāno che ne vēgano à riceuere nella superficie , & anco la decima del minerale ; E terzo nella facoltà di proibire le scauazioni in generale , attesoche queste anco ne proprij poderi , per leggi scritte , e non scritte , di tutti li principati non si possono fare , senza licenza del Principe , ò de suoi magistrati , à ciò deputati . E

E  
Nell' istesso  
disc. 147.

Nasce ciò da due ragioni ; L' vna per saperé , e riconoscere ( bisognando ) se la miniera sia d'oro , ò d' argento , ò di tesori , ouero di altre cose di sua ragion publica e regale ; E la seconda per riconoscere che la scauazione non segua in luogo publico , cominciandola dal priuato ; E tale è la pratica comune in generale , non potendosi nel particolare dar sopra ciò regola certa , e generale per la diuersità delle leggi , e de' stili de principati , à quali , come si è detto , si deue deferire .

Rispetto poi alli minerali dell' infima , e più bassa condizione di sopra esplicata , di creta , e di arena , ò pozzolana , ouero di pietre ordinarie , e cose simili ; Concordano tutti , che siano di ragion priuata , e spettino alli padroni de' poderi , ò de' fondi ; Che però , eccetto detta licenza necessaria per la scauazione in generale , non vi si scorre altra regalia , mà vanno regolati con i ter-

F  
Nell' istesso  
disc. 147.

mini della ragion comune. F

Quindi, tanto in questi, quanto ne' mediocri,  
& anco in quelli di prima sfera, d'oro, e d'argento, per quella rata che ne spetti al padrone del fondo, cadono più questioni ( le quali però sono estranee da questa materia de' regali, attesoche casciano sopra le materie indifferenti, rispettivamente; ) Cioè, trà l'usufruttuario & il proprietario; Ouero trà il marito, e la moglie; O trà il padron diretto, & il feudatario, o enfeulta, o conduttore perpetuo; Come anco trà la Chiesa, & il beneficiato; O trà l'heredità fidecommisaria, & il possessore del fidecommisso; Ouero trà il compratore, & il venditore, se, & à chi spettino gli emolumenti de minerali, che si cauano, e se questi habbiano natura di frutto, o di forte principale.

E di queste cose si tratta nelle sue materie rispettivamente, risultando per lo più la decisione dalla qualità della miniera, se sia grande, & indificiente, in maniera che l'escauazione sia ordinariamente stimata entrata, e frutto annuo di quella miniera, facendola moderatamente, secondo l'uso solito, & antico; Et in tal caso si stimi frutto; Et all'incontro, si stimi capitale, o forte principale, quando sia piccola, in maniera che con l'escauazione si consumi affatto, o che in altro modo, quella, ouero il fondo si reda inutile, o si deteriori,

con-

conforme più distintamente si tratta in dette sue materie , e particolarmente sotto il titolo della dote , nella di cui materia più frequentemente i Dottori trattano di questo punto , in occasione di trattare de' frutti dotali spettanti al marito ; Et anco nel titolo dell'enfiteusi ; Et in quello delle seruitù doue si tratta dell'usufrutto ; E questo quanto alli minerali , e robbe, le quali sono sotto la superficie della terra nel suo stato naturale .

Quanto poi alli tesori , e denari , e robbe preziose nascoste ; Come ancora circa le statue , e pietre lauorate , & altre robbe , le quali suppongono l' artificio vmano ; Quando non vi siano leggi particolari scritte , ò non scritte del principato ( alle quali essendoui , bisogna deferire , ) sicche conuenisse caminare con li termini della ragion comune .

Circa i tesori , cade primieramente la questione , quando propriamente si dicano tali , ouero più tosto denaro nascosto ; Atteso che il tesoro si dice una massa d'oro , ò d'argento ridotto , ò non ridotto in moneta , ò pure di gioie , e di altre robbe preziose sepolte da tempo antichissimo , che non se ne habbia memoria alcuna , in maniera che mostri esser così posta in forma di tesoro ; Non già quando sia qualche somma di moneta nascosta , che i Dottori distinguono dal tesoro . G

Posta questa qualità di tesoro in tal caso si di-

stingue; Primieramente, se l'inuenzione sia ca-  
suale, ò in altro modo lecito, ò pure con incantes-  
mi, ò con altri modi illeciti, atteso che quando  
sia in questa seconda maniera, l'occupa tutto il  
fisco, e cade sotto la regalia, per causa del modo  
proibito, & illecito.

Mà quando sia conforme la prima lecitamente;  
In tal caso si distingue, trà i luoghi publici, e li pri-  
uati, e trà li profani, e li sacri; E da questa di-  
stinzione nasce la distribuzione delle porzioni al  
fisco per ragion publica, & al padrone del fon-  
do, & all'inuentore respettivamente.

Bensi che molto rari, e quasi niuni sono i casi,  
in quali questa materia vada trattata per questi  
termini di ragion comune, e con le solite dispute  
giudiziarie, nella maniera che si trattano le liti pri-  
uate; O perche siano quasi in tutti i principati le  
cose alterate con le leggi, e stili particolari; Oue-  
ro perche consistendo la regalia principalmente,  
(come si è detto di sopra) nell'atto della scaua-  
zione, la quale non può farsi senza la licenza del  
Principe, ò de' suoi officiali à ciò deputati, nè ri-  
sulta, che, ò detta licenza si dimanda, ò no; Se si  
dimanda, in tal caso se gli prescriue la legge, la  
quale si deve osservare; E se non si dimanda, si  
camina per la strada criminale rigorosa, per l'at-  
to proibito della scauazione; E per conseguenza,  
quando ciò si scopra, il fisco, non solamente

de

## LIB.II. DE'REGALI CAP. VI. 101

de fatto occupa il tutto , ma seueramente castiga , e trauaglia il presupposto scauatore , & inuentore , nella persona , e ne'beni propri .

Anzicò più frequétemente suole anco succedere , quando l'inuenzione sia meramente casuale , e non per scauazione premeditata ; O perche non se ne sia subito fatta la denunzia al fisco ; Ouero perche questa non sia stata fatta fedelmente in pregiudizio della porzione à lui douuta ; In maniera che questo beneficio della fortuna , in tanto resta tale , in quanto sia accompagnato da vna somma segretezza , e prudéza , poiche altrimenti si risolue in maleficio , e disgrazia . H

H  
Nell' istesso  
disc. 147.

Rispetto poi all' altre robbe lauorate ; Queste spettano al padrone del fondo , e conseguentemente al fisco , quando siano in luogo publico ,  
<sup>13</sup> essendo ciò di ragion priuata , più che publica ; Et in tal caso cadono le sopra accennate questio-  
ni , se siano sequela del dominio diretto , ouero dell' utile , e se spettino al venditore , ò al compratore come sopra ; Bensì che cadendo l' accen-  
nata regalia generale sopra la licenza , la qual' è  
<sup>14</sup> necessaria per la scauazione ; Quindi nasce , che in questa licenza sogliono prescriuersi alcune leggi , e condizioni , conforme le diuerse leggi , e stili de' principati , in alcuni de' quali sogliono ec-  
cettuarsi le statue , e le medaglie d'oro , e d'argento , e di pietre preziose , & altre cose di gran valore .

CA-

## CAPITOLO SETTIMO.

Del Fisco , e delle ragioni fiscali ; E  
delle pene, e multe, e delle  
confiscazioni.

## S O M M A R I O .

- 1 **A** Chi spetti il fisco .
- 2 **A** Quali Baroni , e Signori inferiori habbiano il fisco .
- 3 Come sia il fisco de' Signori Inferiori .
- 4 Se li Vescovi habbiano il fisco .
- 5 Che cosa importi che le ragioni del vero fisco spettino , ò no .
- 6 Dell' ipoteca legale , la quaie spetta al fisco , ò della sua ragione .
- 7 Dell' erario , che si deve dare delle communità al Barone .
- 8 Della distinzione trà il fisco odioso , e penale . & il fisco fauorevole .
- 9 Quando camini la massima , che in dubbio sia mala la causa del fisco .
- 10 Del concorso del fisco con gli altri creditori ne' beni del suo debitore .

Della

- 11 Della pena contro quelli, che diano li conti al fisco non fedeli.
- 12 Che cosa si ricerchi per l' incoso di detta pena.
- 13 Delle due specie di confiscazioni penali.
- 14 Perche causa nella confiscazione generale de' beni, oggi non si dia regola certa.
- 15 In quali casi entri la confiscazione generale de' beni.
- 16 A chi spetti quella per lesa Maestà Diuina.
- 16 Di alcune quistioni in materia di confiscazione.
- 18 Come camini la confiscazione de' beni, che siano in diuersi territorij, e delle distinzioni, che sopra ciò cadono.
- 19 Della distinzione trà la confiscazione per la condanna vera, e la contumaciale, se sia vera, o nò.
- 20 Qual sia la vera distinzione e di quelle nella que- ne, della quale al numero 18.
- 21 Che il fisco del Principe sia unico, diuiso in più borse.
- 22 Vna persona è serua in vn Principato, & è libera nell' altro.
- 23 Dell' uso di acquistar beni in più Principati, e della ragione.
- 24 Le leggi civili come si offeruino, e con che autorità. e per qual causa si dicano communi.
- 25 Della ragione, per la quale in caso di eresia, la confiscazione segua da per tutto.

*A quali*

- 26 *A quali debiti, ó pe si sia tenuto il fisco, in caso di confiscazione.*
- 27 *Quali ragioni non spettino al fisco in caso di Confiscazione, mà spettino all' erede.*
- 28 *Che non succeda nel iuspatronato.*
- 29 *Se si possa proibire la confiscazione dal testatore.*
- 30 *Se ciò si possa fare nella legitima.*
- 31 *Se ciò camini nelli delitti graui di lesa maestà; E qual sia l' uso di Spagna.*
- 32 *Se il delinquente ricuperi le robbe, quando sia aggraziato.*
- 33 *Della partecipazione de' Giudici, nelle pene, e nelle confiscazioni, remissivamente.*
- 34 *Della materia dell' annona.*

## C A P. VII.



Ncorche, così sopra la significazione di questo vocabolo, *fisco*, come ancora sopra la ragione d'hauerlo, li Dottori trattino molte questioni; Nondimeno pare che più comunemente sia riceuuto (trattando di Principi, e Signori temporali), che il fisco sia di ragion regale, e per conseguenza che non spetti, se non al Principe sourano; Quero à quei feudatarij, che si dicono di feudo regale, e di vera dignità, li quali habbiano le ragioni di principato, con tutte le

le regalie anco maggiori, mà non già à Baroni , e  
feudatarij, ò à signori inferiori, quando non l'hab-  
biano per special concessione del Principe , ouero  
per la solita prescrizione immemorabile, ò centena-  
ria,in vigor della quale si possa allegare il priuale-  
gio, & ogni altro titolo migliore . A

A  
Nel lib. 1. de  
feudi nel disc.  
72. § in que-  
sto lib. nel disc  
160. nel quale  
si tratta della  
materia del fi-  
sco.

<sup>2</sup> Vi sono però alcuni Signori, li quali , ancorche  
piccoli, e de fatto sudditi, in maniera che facciano  
più figura di Baroni, che di Principi , nondimeno  
abbiano il fisco; Cioè che possedendo anticamente  
le loro signorie in libero allodio , abbiano per  
motiuo di protezione, ò per altro rispetto, giurato  
fedeltà, e si siano fatti vassalli d' altro Principe , il  
quale contento della souranità , li conserui nell'  
altre loro prerogatiue, e giurisdizioni , anco rega-  
li ; Attesoche in tal caso , conforme ritengo-  
no l' altre regalie, così anco possono ritener que-  
sta, conforme si è detto nel libro precedente de  
feudi . B

B  
Se ne discorre  
nel lib. 1. de  
feudi nel disc.  
63. e nel detto  
disc. 72.

Quando poi il feudatario, ò il Barone inferiore ,  
<sup>3</sup> di fatto sia in possesso d'hauer il fisco per priuilegio  
esplicito, ò per implicito, che porta il detto possesso  
immemorabile, ò centenario ; In tal caso , si dice  
hauerlo impropriamente , e più tosto nel solo es-  
ercizio, ò emolumento della borsa fiscale, riseden-  
do tuttaua il fisco abituale, come vnico , & indi-  
uiduo, in potere del Principe sourano , al quale li  
feudatarij, ò altri signori siano sudditi, con la totale

C  
In quest<sup>o</sup> istes  
folib. nel sup-  
lemento.

subordinazione, secondo la distinzione dè feudatari più volte accennata nel detto libro precedente dè feudi; E ciò cōferisce molto alla questione, della quale si tratta di sotto sopra le confiscazioni delle robbe esistenti in diuersi territorij. C

Per qualche poi spetta al foro ecclesiastico, è  
 4 gran questione trà Dottori, se li Vescoui, & altri Ordinarij habbiano veramente il fisco; E pare che secōdo la più vera, e più comune opinione, entrì la medesima distinzione, che il fisco abituale sia veramente vnico della Chiesa vniuersale, e per conseguenza del Papa, e che i Vescoui, & altri Ordinarij, per consuetudine, ò in altro modo ne habbiano l'esercizio, e l'emolumento, secondo che porti l'osseruanza, alla quale in questo proposito si deue deferir molto; Poiche se bene la confiscazione de beni vacanti d'vn chierico si attribuisce alla propria Chiesa Cattedrale; Nondimeno ciò non si referisce alla ragione fiscale, & alla regalia de beni vacanti, mà ad altra ragione, come si osserua di sotto in questo medesimo libro nel cap. seguente, trattando di questa regalia de beni vacanti.

Importa molto il vedere, se ad vn signore, ò superiore, così ecclesiastico, come secolare, il quale non habbia ragione di principato, è di souranità,  
 5 spettino, ò nò le ragioni del fisco, per molti effetti, e particolarmente per il comodo di quelle confiscazioni generali, le quali non risultano dalla con-  
danna

danna di quel superiore, ò suoi officiali, mà dalla ragione comune; Come per esempio quando occor resse cōfiscatione per delitto cōmesso in altro terri-  
rio, ò principato, per il quale, ciascuno confisca-  
se qualche sia nel suo, cōforme à basso si dirà; Que-  
sto che per defetto d' erede, e di legitimo successo-  
re, si apra la successione ne' beni vacanti, con casi  
simili; Come anco per molti priuilegij, li quali  
competono al fisco creditore e non al fisco pena-  
le, particolarmente quello della potiorità nè beni  
acquistati, dopo i controlli i creditori anteriori, e si-  
mili.

Poiche se bene si crede probabile, che il priuilegio dell' ipoteca tacita, ò legale, la qual si con-  
cede al fisco, contro i suoi amministratori, debba  
anche spettare alli Vescoui, & alli Baroni, e simili  
superiori, contro li loro economi, & erarij, & altri  
amministratori; Nondimeno ciò si può riferire  
alla medesima ragione, per la quale tal priuilegio  
si concede anco à pupilli, & à minori, & ad altri, li  
quali viuono sotto l' amministrazione legale e ne-  
cessaria, stimandosi anche questa di tal qualità, per  
non conuenire alla dignità del Vescouo, ò del Ba-  
rone, e signore del luogo, che amministri per se  
stesso la robba della Chiesa, ò del feudo.

Quindi segue che in alcuni paesi, e particolarmē-  
te nel Regno di Napoli, i vassalli, e le loro comuni-  
tà, sono tenuti dare al Barone, vn' amministratore, il

D  
*Nel lib. 3. del  
credito nel di-  
scorso 39.*

quale si chiamaerario, per l'aministrazione però del feudo e dè beni feudali solaméte, nò già degli altri suoi beni liberi, & allodiali, per la ragione della differenza, che i beni sono della Chiesa, o del feudo, il quale si considera come persona, o corpo inanimato costituito, e rappresentato dal Vescouo, o dal Barone, come suo ministro, e per conseguenza non è priuilegio peculiare del fisco solamente.

Presupposta la ragione di fisco, o sia nel Principe, o sia in altro inferiore; Questa si distingue nel  
 8 fisco, che alcuni dicono patrimoniale, e fauoreuale, e questo è quello, il quale consiste nelle robbe, e rendite pubbliche del Principe, o della Repubblica, da quali si costituisce quella dote, che la Republica come moglie, o come pupillo, dà al Principe, come suo marito, ouero come suo tutore, o gouernante per li publici pesi, siche si tratti dè suoi priuilegi contro gli amministratori, & appaltatori, e debitori, ouero occupatori, de suoi beni; Et il fisco penale, & odioso, il quale consiste negli emolumenti, che risultano dalle pene, e dalle confiscazioni.

Differenza notabile si scorge trà l' vna, e l' altra specie, attesoche il primo ( come si è detto ) è fauoreuale, e gode molti priuilegij, particolarmen-  
 9 te, il già accennato della potiorità nè beni acqui-  
stati dopoi, contro l' ipoteche anteriori, con altri priuilegij, dè quali si tratta nel libro ottavo sopra  
la

la materia , del concorso dè creditori ; Mà questi non competono all' altro fisco penale , & odioso , rispetto al quale entra la regola, che in dubio si deve giudicare contro di lui ; Che però in questo caso si verifica il detto assai volgare di Plinio à Traiano , che sotto il buon Principe, la causa del fisco è sempre mala ; Mà ciò non procede nell' altro fisco patrimoniale , à fauore del quale in dubbio si deve rispondere . E

Sotto questa materia de regali , cade più tosto il fisco penale , che il patrimoniale , attesoche rispetto <sup>10</sup> al patrimoniale , le questioni forensi , per lo più riguardano solamente il concorso con altri creditori sopra i beni de debitori , ò amministratori fiscali , e per conseguenza se ne tratta nel detto libro ottauo nella materia indifferente del concorso , e dell' anteriorità , e potiorità dè creditori , e non sotto la presente materia de regali .

Cade sì bene , anco in occasione del fisco patrimoniale , e fauoreuole , l' ispezione penale contro <sup>11</sup> gli amministratori , e gli appaltatori , li quali fraudasse ro il fisco nel rendimento de cōti ; Attesoche , quasi in tutti i principati , per loro leggi particolari , sono imposte pene graui à quelli , li quali dessero i conti de loro appalti , ò amministrazioni men fedeli ; E trà l' altre pene fuol' esser quella del decuplo , ò del nonuplo , ò altra simili somma grande , stimandosi piccola pena quella del duplo , ò del quadruplo ,

E  
Di questa distinzione e dè suoi effetti nel detto disc. 160  
E anco nel disc. 122. E segg. Enel supplemento di quest' istesso titolo.

plo, che si troua stabilita dalla legge comune in alcuni casi contro li fraudatori, & occupatori di quel d' altri; E per questo incorso di pena, quasi da per tutto si è introdotto lo stile, che i conti si diano giurati, acciò da quest' atto così maturo, e solenne, si scorga l' animo deliberato del fraudatore, siche si conuinca il suo dolo per l' incorso della pena.

Entrà però trà Dottori la questione, se à tal' effetto basti l' atto solo dell' esibizione de conti  
 12 giurati, li quali poi si conuincano men fedeli, ò vero, che vi sia necessaria la perseueranza nella discussione, e nel saldo di quelli, pédéte la quale possa darsi luogo alla retrattazione, ò correzione dell' errore; E quest' vltima opinione pare la più ragioneuole; Come ancorache l' errore non sia in alcun modo scusabile, mentre all' effetto di pena così graue, si crede più vero, che vi bisogni vn dolo positivo, dal quale ogni causa probabile scusa, ancorche nella discussione si scopra erronea.

Et anco, si richiede che (secodo vn' opinione più probabile, ò almeno più equa, contraddetta però da fiscali), la fraude, ouero alterazione sia delle partite dell' introito, nel quale sia l' occultazione, non già nelle partite d' esito, e trà le pretensioni di defalco, ò simili, quando in ciò l' errore non sia circa le spese douute farsi, e non fatte, ò che in altro modo

LIB. II. DE' REGALI CAP. VII. 111

modo sia chiaro il dolo, e la fraude, senza scusa probabile. F

Intorno poi al fisco penale, sopra le confiscazioni, ò pene, da applicarsi al fisco; Due sono l'ispezioni; Vna sopra le pene, e multe borsali particolari, ò accidentali, in certa somma; E l'altra, circa la confiscazione generale di tutti i beni, in quali per annichilazione del delinquente, il fisco succeda come un certo erede, che dà Giuristi si dice anomalo.

F  
Di questa materia del decumulo, o del nonuplo si tratta nelli disc. 119 cō due seguenti

In questa seconda sorte di confiscazione universale, non può darsi regola generale, come si dava in tempo dell' antico Imperio Romano, quando tutto il mondo si diceua un principato, e si reggeua con una sola legge; Attesoche la gran diversità de principati totalmente separati, & independenti, introdotta doppo la scissura dell' Impero Romano, ha cagionato tanta diversità di leggi, e di stili in tutte le materie, e particolarmente in questa, che si rende impossibile il poterui dar regola generale, che però bisogna deferire alle dette leggi & agli stili particolari.

Caminando però con i termini della ragion comune; La confiscazione generale de beni, non si dà, se non che nè delitti di lesa Maestà diuina, & umana; E nell' uno e nell' altro caso questa specie di confiscazione, è di ragion regale, che che però spetta solamente al sourano, e non alli

Baro-

Baroni, ò signori sudditi, quando il priuilegio del sourano, ouero l' antichissimo possesso immemorabile, non concedesse altrimenti.

Cadendo la questione nella confiscazione, la  
**15** qual risulta dalla Iesa Maestà diuina, se spetti al fisco ecclesiastico del Papa, ouero al fisco temporale del Principe del luogo; Et in ciò si scorge molta varietà d' opinioni; Lasciando però il luogo alla verità, pare che vada deferito parimente alla pratica, & all' osservanza de luoghi, ò de principati. **G**

Et se bene nella medesima materia della confiscazione generale ( quando à questa regolamente sia luogo ), così ne detti due casi, per ragion comune, come negli altri risultanti da leggi, ò stili particolari, cadono molte questioni, particolarmente se debba entrare quando vi sia vn certo numero de figli; Opure se sotto la confiscazione de beni del delinquente vengano le ragioni, le quali à questo competono in sola speranza per la legitima nè beni del padre ancor viuo, e simili; **H** Nondimeno ciò riguarda più la materia de delitti, e delle pene, che quella de regali, che però se ne tratta al suo luogo nel lib. decimo quinto de giudizij, oue si accenna qualche cosa delle materie criminali; Cadendo sotto questa ispezzione de regali principalmente, la competenza della confiscazione, cioè se vi entra, & entrando à chi spetti.

**La**

**G**  
*Nel detto disc  
160. E' anco  
nel supplemē-  
to in quest'ome  
dēfīmo titolo.*

**H**  
*Nel detto disc  
160. e nel lib.  
9. nel tit. della  
legitima nell  
disc. 13. § 14*

La più notabil questione , la quale in questa materia di confiscazione generale si scorga , pare  
 17 che riguardi il caso , che il delinquente possieda beni in più principati, ouero in più prouincie, ò territorij , se essendo stato condannato alla confisca-  
 zione de' beni dal giudice competente del delin-  
 quente , ò del luogo del delitto , caschino sotto  
 la confiscazione quei beni che siano in altro prin-  
 cipato , ò in altro territorio , & à favore di chi .

E benchè sopra ciò si scorga troppo gran va-  
 rietà d' opinioni , particolarmente trà gli antichi ,  
 18 così ciuilisti , come canonisti ; Nondimeno più  
 comunemente vien seguitata vna distinzione data  
 dagli antichi Autori , e da nostri priuni padri nell'  
 espliicatione delle leggi ciuili dopo la loro inuen-  
 zione , & uso ; Cioè , che se la confiscazione non  
 nasca da legge comune , mà da legge particolare  
 di quel luogo , ò prouincia , doue sia seguita , in  
 tal caso non abbracci li beni fuori del territorio ,  
 ò della giurisdizione del medesimo giudice ; In  
 caso poi che seguа per legge comune debba ab-  
 bracciare tutti i beni , ouunque siano , ancorche  
 fuori del territorio , ò giurisdizione , purchе però  
 ciascuno confischi nel suo ; E quindi si suole  
 inferire , che quando si tratti di confiscazione per  
 il detto delitto di lesa Maestà diuina , ò vmana ,  
 in maniera che entri la confiscazione per legge  
 comune , sia luogo à quella di tutti i beni , ouun-

que siano , à fauore di ciascun fisco del proprio luogo respettuamente .

Questa distinzione , così generale , viene acremente impugnata , anco da vecchi , atteso che , esfendo ciò effetto della giurisdizione , non pare che questa possa stendersi fuori del proprio territorio ; Che però per togliere questa difficoltà si suol dare vn' altra distinzione , cioè , che se la condanna risulta dalla pena capitale , vera , & effetti-  
19 ua , e non contumaciale , contro il reo confessò , ò conuinto , in tal caso camini detta distinzione generale , ma non già nell' altro caso , nel quale la condanna sia finta , e contumaciale contro vn' assente ; Assegnandosene la ragione della differenza , che nel primo caso , il reo , ouero delinquente , diuenta seruo della pena , e conseguentemente incapace , così di dominio , e di possesso , come anco di eredità , e di successione , per il che il fisco dell' altro luogo , diuerso da quello della condanna , confischerà i beni esistenti nel suo territorio , non in ragione di giurisdizione , ma in ragione di beni vacanti , il che non legue nell' altro caso della condanna finta , ò contumaciale , che secondo li diuersi stili suol risultare dal bando capitale , atteso che non produce questi effetti , fuori del territorio , ò della giurisdizione di quello , che dia il bādo .

Mà parimente questa distinzione ( ancorche appresso alcuni habbia riceuuto gran plauso ) non  
si cre-

si crede fondata , e la pratica insegnia il contrario , almeno dentro il medesimo principato , ancorche diuiso in diuerse prouincie , ò gouerni , attesoche restringendosi la confiscazone , la qual risulta dalla legge comune , alli soli casi di lesa Maestà diuina , & vmana ; Quando uno di questi casi occorra , e che alcuno sia condannato come reo di tal delitto , ancorche ciò sia in contumacia , tuttavia , di fatto si procede alla confiscazone de' beni esistenti in tutto il dominio di quel Principe , di cui il delinquente sia ribelle , ancorche le robbe siano in diuerse prouincie dell' istesso principato , e che habbiano le borse fiscali distinte e che la condanna fosse fatta dal giudice d' una prouincia .

Anzi quando si dia il caso , che vn medesimo Principe sia possessore di più Regni , ò Principati , trà loro totalmente distinti , & independenti , & in quali faccia figura diuersa di più Principi , e possessori per diuersi titoli , con quella moltiplicazione di diuerse persone formali , che la legge finge in vna persona materiale , in maniera che quando si tratti di delitti priuati , il delinquente in vn regno , ò principato dell' istesso Principe , non sia punibile nell' altro regno ; Come per esempio habbiamo del Rè di Spagna , il quale con diuersi titoli nella medesima Spagna possiede diuersi Regni trà se independenti , & altri in Italia & Isole adiacenti ; Nondimeno , quando si tratti

di delitto di lesa Maestà di prima classe, nella persona dell' istesso Principe per causa di stato, in tal caso, ancorche il delinquente, il quale si sia posto in saluo , fosse condannato in contumacia alla confiscazione de' beni , questa entra in tutte le robbe , ouunque siano sotto l' istesso dominio , e monarchia , benche li principati siano tra loro diuersi ; E se vn reo di lesa Maestà diuina sia condannato in contumacia alla confiscazione de' beni in vn principato , ò dominio , ancor questa abbraccia tutti i beni , ouunque siano .

Et all' incontro , se in vna prouincia , ò presidato segua la confiscazione per legge particolare , con la condanna capitale del reo , vera , & effettuia , in maniera che diuenti seruo della pena , così impropriamente chiamato , conforme la detta prima distinzione generale , non per ciò ne risulta la confiscazione de' beni esistenti in altro territorio , ancorche del medesimo principato , mentre nō nasce da legge comune , mà dalla particolare ; Dunque la detta distinzione trà la condanna vera , & effettuia , e la contumaciale , non è considerabile in altro , che nè delitti priuati , rispetto alle robbe , le quali siano in vn medesimo regno , ò principato distribuito in diuerse prouincie , ò territorij .

Mà quando si dia il caso che si verifichi l' vn' e l'altra distinzione , cioè che la confiscazione segua ,  
non

non finta , e contumaciale , ma vera , & effettuā  
e non per disposizione di legge particolare , mà  
comune ; In tal caso per la gran varietà d' opinio-  
ni , e de' stili non può daruisi regola ferma , e ge-  
nerale , che però entra quel che si è già protestato  
nel Proemio , cioè che si discorre della propria  
opinione , tale quale sia ; E secondo questa , si crede  
verissima la distinzione , la quale più giudiziofa-  
mente vien data da moderni , cioè che , o si tratti  
di vn medesimo principato , diuiso in più prouin-  
cie , o presidati , ciascuno de quali habbia il suo  
fisco distinto ; Et in tal caso , se la confiscazione di-  
pende da quella legge , la quale sia comune à tut-  
to il principato , in maniera tale , che il delinquen-  
te , fuggendo dalla sua prouincia , o patria , e  
ricouerandosi in vn' altra prouincia , o presidato ,  
ancor' iui sia punibile , e possa dirsi seruo della  
pena per quel modo di dire , che in ciò si vfa dà  
Giuristi , debba entrare la confiscazione genera-  
le di tutti i beni , ouunque siano in quel prin-  
cipato , ancorche fuori del territorio del giudice , il  
quale ha fatto la condanna , con la sola differen-  
za dell'applicazione , cioè , che ogni fisco appli-  
chi à se quello , ch' è nel suo territorio .

Ben sì che ciò non nasce dalla ragione territo-  
riale , o respettuamente da quella de' beni vacan-  
ti , o perchè il reo sia fatto seruo della pena , come  
alcuni malamente credono , mà perchè essendo la

con-

confiscatione generale di ragion ragale , e per conseguenza spettando al fisco del Principe sourano , il quale abitualmente è vnico ; Quindi nasce , che il detto fisco generalmente piglia il tutto , mà poi lo distribuisce trà diuerse borse fiscali , trà le quali per la distinzione delle prouincie , ò de' territorij per priuileggio implicito , ò esplicito del medesimo Principe , ò per vso , sia diuiso l'esercizio , ouero siano diuisi gli emolumenti , & amministrazione dell'vnico fisco del Principe .

Et in ciò i Dottori danno il simile di più tutori di vn' istesso pupillo , il quale habbia robbe in diuerse prouincie , ò territorij , atteso che in sostanza , & habitualmente la tutela è vnica , & indiuisa , come regolata dall'vnica , & indiuidua persona del pupillo , ancorche l'esercizio sia diuiso in più tutori , secondo la diuisione delle prouincie , ò territorij .

Se poi li principati siano diuersi , e totalmente independenti , con la vera diuersità defatto , perche ciascuno habbia il suo Principe ; Et in tal caso si crede falso , ò equiuoco l'affonto del volgo , che per la confiscatione occorla in vn principato , si possano confiscare tutti i beni , che il delinquente possedesse in altri principati totalmente diuersi , & independenti ; Come per esempio , sono li Regni , ò Monarchie , di Spagna , Francia , Polonia , & simili ; Attefioche in tal caso , si dicono tanti

mon-

Mondi, ò tanti Imperij, quanti sono i principati, che però non può dirsi che segua per legge à tutti comune.

Essendo manifesto errore il dire, che anco per il delitto di lesa Maestà vmana, segua la confiscazione per vna legge, la quale sia comune all' uno e l' altro principato, mentre ogn' uno si regge, e si gouerna con le sue leggi, in maniera che il delinquente si finge rappresentare più e diuersi persone, con tanti diuersi patrimonij, & anco con diuerso stato personale.

In proua di che si considera giudiziosamente  
22 qualche habbiamo ne' serui veri, posciache vna medesima persona sarà serua nel principato nemico, e sarà libera nel proprio, nè la qualità seruile, la quale si contrae in vn' Impero, influisce all' altro Impero.

Così prouandolo anco il comun'uso, atteso che  
23 ordinariamente, li Signori, e li nobili, per lo più soggetti à questo delitto di lesa Maestà, procurano d'acquistare Stati, e feudi, & anche beni indiferenti in diuersi principati, acciò in occorrenza di queste disgratie, possano per se, e per li loro discendenti hauere vn conueniente ricouero, nel quale si mantengano nel grado loro, & anco in tal modo possano recuperare il perduto, con la reintegrazione del primiero stato, conforme dall' antiche, e moderne historie prouano i casi frequenti.

E ben-

## 110 IL DOTTOR VOLCARE

E benche la legge ciuile de' Romani , volgarmente si dica comune; Nondimeno questo è vn modo di parlare per distinguerla dalli statuti,e dalle 24 leggi particolari, mà in sostanza non è comune à tutti i regni , e prouincie , per vna sola autorità imperiale , com' era à tempo dell' antico Imperio Romano , quando in ogni prouincia , ò principato , le leggi ciuili de Romani haueuano forza di leggi per vn' istessa autorità dell' Imperadore , il qual' era fourano di tutti ; Poiche nelli principati independenti , ancorche le dette leggi ciuili siano riceuute , e si dicano leggi comuni ; Non dimeno , conforme l'istoria legale narrata nel Proemio , ciò nasce per vna volontaria accettazione , & uso de' popoli , ò de loro Principi , in maniera che in ogni principato , queste leggi si dicono proprie , e particolari , per l'autorità del Principe proprio , non già comuni per l'autorità del legislatore , il quale fusse à tutti superiore ; Et in ciò consiste l'equiuoco chiaro de'legulei nell'intendere le sudette leggi ciuili nel modo che furono fatte , poiche non hauendo per esempio la Republica di Venezia dentro l'istessa Città , & in alcuni luoghi del suo dominio accettato l'uso di queste leggi , di esse non si hà ragione alcuna come se non fossero nel mondo , e l'istesso insegnava la pratica in diuersi altri principati ; Dunque non è legge commune .

Que-

Questa distinzione però de' principati, e de domini, ancorche independenti, non camina nella confisca per delitto di lesa maestà diuina, per la chiara ragione di differenza, che  
<sup>25</sup> questo delitto in tutto il mondo cristiano, o respettuamente cattolico, sia egualmente punibile, essendo offeso Dio, e la religione, la qual' è individua; Che però in ogni luogo, nel quale il delinquente, ancorche di diuersissimo principato, fosse arrestato, potrebbe esser punito corporalmente, il che non si verifica nell' altro delitto di lesa maestà vmana; Atteso che, se il delinquente, fuggédo, si ricouererà in vn' altro principato independente, non potrà iui esser punito nella persona, dunque molto meno nella robba, conforme più distintamente si discorre nel teatro. I

**A**L Fisco penale di ragion regale, spettano ancora quelle robbe, le quali si tolgano al possessore come indegno per l' illecito, e peccaminoso modo, col quale si siano acquistate; Come a dire, se l' erede ammazzasse il defonto, con altri casi simili, in quali entri la medesima ragione, & de quali casi si tratta nel libro xj. delle successioni, dove si discorre della differenza, trà l'incapace e l' indegno, attesoche l'incapace è proibito acquistare, per lo che si fa luogo agli altri chiamati doppo lui, mà l'indegno acquista, e doppo acquistato, il fisco ce lo toglie come vn' mal' acquisto; E da ciò na-

*Tom. II. de' Reg.*

Q

sce.

*Di ciò se discorre pienamente nel supplemento in questo medesimo titolo.*

sce , che il fisco del Papa , il quale comunemente si esplica col vocabolo della Camera Apostolica , fa lo spoglio à chierici degli acquisti per illecita negoziazione , ò per altro modo proibito .

Quando poi non si tratti di confiscazione formale dell' vniuersità de' beni esistenti in quel principato , ò territorio , mà di multe , e pene particolari , prouenienti da condanna vera , e contumaciale , fatta dal giudice per qualche inquisizione , ouero per contrauenzione di leggi , ò di bandimenti ; Queste pene non sono effetto della regalia , mà della giurisdizione , e per conseguenza spettano al giudice , ouero al Signore del luogo , ancorche non habbia i regali , atteso che queste pene si dicono prouenti , ò frutti della signoria , ò della giurisdizione . L

L  
Nel detto disc.  
160. & anco  
nel disc. 124.

Tanto nel caso della confiscazione che si fa per il fisco in ragione di regalia , quanto nell' altro di pene , e multe priuate , cadono diuerse questioni trà li giudici , & altri officiali , per la loro participazione ; O' pure trà gli appaltatori delle pene , e confiscazioni , se in ciò si debba attendere il tempo del delitto , ò quello della condanna , ò pure l' altro dell' esecuzione & effettuazione , all' effetto , se spettino al predecessore , ò al successore ; Come anche , se si debba attendere illuogo del delitto , ouero quel lo doue si sia fatto il processo , opure l' altro , nel quale sia seguita la condanna per l' introduzione del-

la

la causa per appellatione, ò ricorso , ò elezione di foro ; E di ciò si tratta al libro decimo quinto de giudizij, doue si discorre de i delitti, edelle pene; M Bensi che per la gran diuersità delle leggi, e dè stili dè Principati, nō può in ciò cadere vna regola certa, e generale, mà quando vi sia l' uso del luogo, si deue à questo deferire .

Questo fisco penale ( come si è accennato ) non è priuilegiato nella maniera, che è l' altro fisco cre-  
ditore ; E si stima com' erede del delinquente, per l' obbligo, che hà di pagare li suoi debiti legitima- mente contratti, mà non già li legati, e le altre volontarie disposizioni; Anzi ne anco quei debiti e pesi correspettiui, li quali si sia siano fraudolen- temente simulati dopò il delitto , & anche prima, se apparisse, che ciò fosse fatto premeditatamente per fraudare il fisco , perche hauesse in animo di far' il delitto . N

Bensi, che minori ragioni spettano al fisco, quan- do per annichilazione del delinquente si dice suo erede anomalo, di quelle, che competano all' erede vero, per testamento, ò per successione ab intestato; Attesoche à questo si trasmettono li fidecōmisi, e li legati già purificati, ancorche non agniti, et anco in molti casi li non purificati, ouero le suc- cessioni & eredità nō agnite, cōforme si discorren nel le loro materie, nel libro nono nel titolo dell' er- dità, e nel decimo de fidecommisſi, & nell' vnde-

M  
Se ne parla à  
cora nelli de-  
ti discorsi 124  
& 160.

N  
Nel detto disc.  
160.

## 124 IL DOTTOR VOLGARE

cimo delle successioni; Ilche, secondo vn' opinione, la qual si crede più probabile, nō si concede al fisco ancorche l'altra opinione à suo fauore habbia.

O  
Nel disc. 123

P  
Nellib 13 dell  
padronati nel  
disc. 38.

<sup>28</sup> molti seguaci, che però bisognerà attendere quell' opinione che nel paese sia riceuuta; O Come anco à questo fisco penale si nega la successione nelli patronati ecclesiastici, ancorche ereditarij, con le dichiarazioni, delle quali si tratta nella sua materia nel libro decimo terzo de padronati. P

Disputano li Dottori, se questa confiscazione

<sup>29</sup> si possa proibire dalli testatori nelle loro robbe, ordinando la caducità, ouero quel fidecommisso, il quale si dice penale, à fauore d' altri, in caso di delitto, per il quale cadesse la confiscazione; E molti han creduto, che ciò non si possa fare in frode del fisco; Mà la più vera, e riceuuta opinione è in contrario, non solamente quando vi si assegni la ragione di conseruare li beni nella fameglia, ò altro genere chiamato, mà quando anco ciò nō si esprima, attesoché in dubbio nō si deue presumere la fraude, mà più tosto l' atto si deue riferire al motiuo giusto, e ragioneuole; Bensì che, se si prouasse non esserui stato altro motiuo, che quello di fraudare il fisco, in tal caso la presunzione della legge, cede alla verità del fatto.

Molto rari però sono li casi, in quali ciò si verifichi in pratica; Attesochela probabile ragione di dubitare, cade in quella sostituzione la quale si facesse nel-

le

le sue robbe dal medesimo delinquente per li suoi futuri e passati delitti; Et anco cade il dubbio quādo si sia generalmente proibita l' alienazione , con la sostituzione in questo caso , se sotto tal proibizione generale venga la confiscazone , nelche bisogna deferire all' osseruanza; Non già quando sia proibizione , e sostituzione espressa, e speciale in questo caso . Q

**Q**  
Nel detto disc.  
160. e nel lib.  
9. nel titolo  
della legitima  
nelli disc. 13.  
¶ 14.

30 Anzi acorche la legge proibisca al padre,ò ad al tro ascēdente,ò descendēte debitore della legitima douuta al figlio,e descēdente,ò ascēdente respecti uamente,di grauarlo di peso di fidecommisso,douendo essere la legitima libera da ogni peso,e condizione ; Nondimeno ( secondo la più comune, e riceuuta opinione ) ragioneuolmente, questo peso può apporsi in caso di delitto, e di confiscazone, at tesoche non si stima grauame,mà più tosto fauore; Maggiormente quando la medesima disposizione contenga la reintegrazione del grauato,in caso che sia restituito in grazia, in maniera,che il sostituito sia obligato di nuouo restituirgli la robba , nella quale in vigore della sostituzione sia succeduto . R

**R**  
Nelli detti dis.  
sc. 13. ¶ 14.  
del lib. 9. nel  
titolo della le-  
gitima , e nel  
detto disc. 160  
di questo lib.

31 Hanno creduto alcuni , che ciò non camini, quando si tratti di quella confiscazone la qual ri sulta dalli graui delitti di lesa maestà diuina,ò vma na , quasi che questi habbiano vna ragione parti colare, e non vengano sotto la generalità ; Ma l'

opi-

opinione contraria , è la più vera , e riceuuta ; E molto più chiaramente , quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione ; Quando però non osti qualche legge particolare del paese; Còfor me occorre in Spagna in quei maioraschi, quādo però habbiano vna delle due qualità , cioè che , o siano fondati con robbe donate in maiorasco dal medesimo Rè , come occorre in quelle Città , terre , e ville , che si danno à benemeriti , anco con titoli di Duchi , Marchesi , e Conti , ( mentre in Spagna non vi è l' uso dè feudi , mà quella figura , che fanno in Italia li feudi , e le Baronie , iui fanno questi maioraschi ); Ouero che siano eretti con beni propri del fondatore , mà con autorità , e priuilegio regio , il quale è solito ottenersi per molti effetti , e preminenze , che da esso risultano , mentre nel priuilegio , il quale sopra ciò si spedisce , è solito mettersi questa clausola , o condizione ; Mà non già quando queste circostanze non vi concorran , e particolarmente , che il priuilegio sia concepito con questa legge per via di condizione positiva , come per vna specie di contratto correspettivo , e di conuenzione , non già per via di semplici preseruatue generali , e fuori di quei paesi , e stili attesoche in tal caso sì camina ancora con le regole generali della ragion comune , conforme più distintamente sì discorre nel teatro . S

S  
*Nel supple-  
mento di que-  
sto istesso libro  
sopra questa  
materia di cō  
fiscatione.*

32 Quando poi la confiscazione sia già seguita in contu-

contumacia , e per via di bando capitale dell' af-  
fente , e per conseguenza anco si sia fatto il caso  
alla detta sostituzione, suole cader la questione , se  
essendo il delinquente aggraziato dal bando , e  
restituito alla grazia del Principe, & allo stato an-  
tico, ricuperi anco le robbe; Et in ciò , ancorche li  
Dottori, con qualche varietà d' opinioni , s' intri-  
chino , facendo al solito la maggior forza nella  
formalità delle parole, con le quali la restituzione  
sia concepita, come anche se le robbe siano in po-  
ter de terzi per causa lucrativa, ouero per onero-  
sa , e correspettiua , con altre distinzioni solite  
darsi . T

Nondimeno la vera distinzione pare che consi-  
sta nel vedere, se la detta restituzione sia concepita  
per via di giustizia , cioè per capo di nullità ò d' in-  
giustizia della cōdāna, ouero del bādo; Opure sia cō  
cepita per via di mera grazia ; Attesoche nel primo  
caso, senza tante distinzioni, la restituzione del tut-  
to resta indubitata, ancòrche le robbe fossero alie-  
nate, mentre non è restituire , mà dichiarare che  
mai sia decaduto, con la retrotrazione al suo prin-  
cipio , come se il caso non fosse mai seguito ; Mà  
quando la restituzione sia graziosa , in effetto la  
questione è più di volōtà, chedi legge, cioè quel che  
habbia inteso di voler' il Principe ; Quando però  
questo sià sourano , il quale habbia facoltà di to-  
gliere le ragioni del terzo, non già quando sia  
sud-

T  
*Nel detto disc  
160.*

suddito, à cui tal facoltà non competa, menrre potrà giouare la restituzione per le robbe da lui confiscate, e possedute, ò da altri, à quali egli possa pregiudicare, non già quando siano passate validamente in mano del terzo, à chi se ne sia acquistato il dominio; Atteso, che quando quest'acquisto non sia condizionato, e non contenga questa condizione implicita, nō segli può pregiudicare; Come anco se il terzo habbia la robba per causa lucrativa in vigore della sostituzione, che nasce da esso bando, ò condanna, poiche all' ora la restituzione gli pregiudica, non già quando sia per contratto correspettiuo, & oneroſo, perche habbia comprato le robbe dal fisco, ò altro à chi spettassero con altre distinzioni e dichiarazioni contenute nel teatro in questo medesimo libro sopra questa materia de regali, e coufiscatione V; Non essendo posſibile in ciò dar' vna regola certa, e generale, per la più volte accennata ragione, della tanto gran' diuersità dè principati, e conseguentemente per la diuersità delle leggi, e dè stili particolari, la quale in ciò bene ſpeſſo ſi ſcorge, anco in più prouincie di vn medesimo principato, maggiormente in questa materia di confiſcazioni, e ragioni fiscali, nelle quali pare che faccia il tutto l'offeruanza, alla quale ſi deue deferire.

33 Sotto questa materia di cōfiscatione caderebbe il discorrere dell'vsāza d'alcuni principati di darne al

Li giudici qualche partecipazione per via di cota, co  
me à dire la quarta, ò la decima). Må perche di que  
sta materia si tratta nel libro decimo quinto in  
occasione di discorrere generalmente delle propi-  
nè, e sportule, però non conuenendo ripeter più  
volte l'istesse cose, si potrà iui vedere.

E bêche sotto questa materia del fisco, e delle ra-  
34 gioni fiscali nel teatro si sia anco trattata la mate-  
ria dell' annona publica; Nondimeno più con-  
gruamente questa cade di sotto al capitolo  
decimo terzo, nel quale si tratta della  
podestà di proibire la compra,  
e la vendita de' vittuali, e  
di hauerne qualche  
ragione priua-  
tiua.



IV. QAOIIA CER. EC. II. CL.

CAPITOLO OTTAVO.

Delli beni vacanti, e delli naufragati, ò in altro modo derelitti, quando siano di ragion regale, in maniera che spettino al Principe, ò al fisco, ouero à chi spettino.

S O M M A R I O

- 1 **D**elle varie sorti di beni vacanti.
- 2 **A**' qual fisco spetti la successione di quello, che muore senza erede.
- 3 Questa successione non camina ne beni feudali ò enfeotici ò liuellarij.
- 4 Della ragione, per la quale in alcuni luoghi questa successione spetta al Barone,
- 5 Se detta successione del fisco camini ne beni dè chierici, ò pure chi vi succeda,
- 6 Quando il fisco succeda anche ne beni dè chierici.
- 7 Qual consuetudine vi si ricerchi.
- 8 In quali altri casi il fisco non succeda, ma succeda l'Ospedale, ouero il Collegio, ó la Congregazione, à la Religione.

Delli

- 9 Delli figliuoli adotuui e spirituali; Del tutore; Del  
socero e genero, e simili, se escludano il fisco.  
10 Se le robe siano in più principati chi succeda  
11 Degli altri beni vacanti spettanti al fisco perchè  
non se ne sappia il padrone, e si esemplificano.  
12 Delli beni che si tolgono all' indegno.  
13 Delli beni naufragati, o delli ritrouati in altro  
modo, siche non se ne sappia il padrone.

## C A P. VIII.



I distingue questo capitolo per mag-  
gior chiarezza in più ispezioni; Pri-  
mieramente, in quei beni vacanti, li  
quali per disposizione di legge si di-  
cono quei che diuentano tali per l'  
incapacità del possessore di hauerli, di non hauer'  
in essi successore, per causa che sia per delitto, e per  
condanna fatto seruo della pena, e di questa specie  
non occorre trattare nel presente capitolo, per  
eßersene già parlato nel precedente, in occasione  
di trattare della confiscazione dè beni per causa di  
delitto.

Secondariamente in quei beni, li quali si dice-  
no vacanti, perchè il loro padrone, o possessore sia  
morto senza legitimo erede, ilche occorre, quando  
non abbia erede testamentario, nè parenti con-  
gionti dentro il decimo grado ciuile, nè meno

## 132 IL DOTTOR VOLGARE

moglie, ò marito respectuamente ; Et in tal caso, in questa sorte di beni succede il fisco , il quale si dice erede, che però questa successione si stima di ragion regale , in maniera che regolarmente appartiene al Principe sourano, ò ad' altro signore, à cui competano li regali, e che habbia il fisco vero, non già alli Baroni, & altri signori inferiori , e sudditi , li quali non hanno fisco , nè regali ; E quando però non habbiano priuilegio esplicito , ouero quell' implicito , che risulta dall' antico possesso immemorabile , ò centenario , del quale non apparisca principio vizioso ; Poiche se benे trà Dottori si scorge qualche diuersità d' opinioni, se questa sorte di successione spetti alli Baroni, & altri signori inferiori, & alcun i tegano le loro parti; Nò dimeno la più vera,ela più comune opinione viene stimata la contraria, quādō la legge , ò la cōsuetudine delluogo, ò la qualità dell' inuestitura, ouero l'accennato priuilegio esplicito, ò implicito, non disponga altrimente . A

A  
*Nel lib. 1. de.  
feudi nel disc.  
72.*

Questa regola riceue più limitazioni , oltre la già accennata nelli Baroni, ò altri signori inferiori; Primieramente, quando la robba, della qual si tratta, non sia di piena ragione, e di libero dominio del possessore, mà che questo ne abbia solamente il dominio vtile , il quale da altri si dice subalterno, con titolo di feudi, ò enfiteusi, ò di liuello , in maniera che il dominio diretto sia d'vn' altro, anco quando

tal'

tal dominio vtile fusse ( come li Giuristi dicono) puramente ereditario, e trasmissibile ad ogni erede ancorche estraneo, poiche ciò nō ostāte si crede più probabile, & epiù comunemēte riceuuto, che nō cada sotto questa specie di successione, come in beni vacanti per difetto d' erede, mà che in essi sia preferito il padrone diretto. B

*Nel detto disc.  
72. de feudi.*

E quindi nasce la pratica in alcuni luoghi, che tal successione appartenga al Barone, o signore 4. del luogo, ancorche inferiore, al quale nō ispetti la vera ragione di fisco, attesoche alcuni luoghi sono del totale, & vniuersal dominio del Barone, nō solamēte nella giurisdizione, & in quella ragione, che li Giuristi dicono territoriale, mà anco nel dominio priuato di tutto il territorio, il quale da lui si cōcede à vassalli, & agli abitatori con detto titolo di feudo, o di enfiteusi, o di liuello, o di colonia, o di censuazione, secondo le varie vsanze de luoghi, e per conseguenza ne risulta quest' effetto. C

*Nell' istesso di  
sc. 72. de feu-  
di, e nel disc.  
146. T 160 di  
questo libro.*

La seconda limitazione ) secondo la più vera opinione ) si stima quando il morto sia chierico, 5. o in altro modo persona ecclesiastica, attesoche in questo caso succederà la Chiesa, alla quale il morto era ascritto, e non essendo ascritto à Chiesa particolare, succederà la Chiesa vniuersale della dioceſe, cioè, che à disposizione ben regolata del Vescouo, la robba si applicherà alla Chiesa cattedrale, o ad altre Chiese, ouero ad opere pie, secondo

l'uso

l'uso del paese, ò pure in quell' altro miglior modo, che persuaderanno le circostanze del fatto, dalle quali l' arbitrio del Vescouo, ò di altro Prelato ecclesiastico del luogo dourà essere regolato.

Attesoche se bene sopra ciò, trā Dottori si scorgere varietà d' opinioni, volendo alcuni, che ciò camini nelli beni mobili, e nè crediti, & in altre cose, ò ragioni, che ( come li Giuristi dicono ), non si circoscriuono dal luogo, ò dalla situazione del territorio, mà aderiscono alla persona, mà non in quelli, in quali si verifica detta circoscrizione, ò situazione, per la ragione che, essendo già anniētata la persona, per causa della quale li beni accesso riamēte aueano l'esenzione dal Principe, ò signore secolare, in tal modo quelli restino nella loro antica natura, che però debbano spettare al signore, di quel territorio, dal quale sono circoscritti; Come sono li beni stabili, & anche ( secondo l' opinione più riceuuta ) li censi sopra fondi certi, stabili, e li luoghi di monti, e ragioni simili.

Nōdimeno la più vera opinione è in contrario,  
6 che generalmēte le robbe dè chierici, e di altri ecclesiastici vadano regolate nel modo che si è detto di sopra; Eccettuatone due casi; Il primo quando la robba non sia libera, e di pieno dominio del morto, mà soggetta al dominio diretto, & vniuersale del Principe, ò altro signore del luogo, siche il morto la possieda con titolo di feudo, ò di enfeusī,

teusi , ò colonia , poiche in tal caso , il dominio vtile si consolidà col diretto ; Et il secondo , quando vi sia in contrario tal consuetudine antica immemorabile , ò almeno centenaria ben prouata , senza che costi di principio infetto in contrario , in maniera che , secondo la regola generale si possa allegare priuilegio Apostolico , senza necessità di prouarlo .

Bensi che non essendo questo punto espressamente deciso dalli sacri canoni , ò dà Concilij , in maniera che si possa dire d' esserui certa loro resistenza , anzi essendo questione dubbia trà Dottri-  
ri , cō varietà di opinioni ; Quindi si crede probabile , che quādo in cōtrario vi fusse vna lunga pacifica & vuniforme offeruanza di tempo notabile con moltiplicazione d' atti , in maniera che l' offeruanza non si possa dire equiuoca , nè meno si possa re-  
ferire à principio , ò causa viziosa , in tal caso nō pa-  
re che vi si ricerchi la necessità della proua rigorosa della cōsuetudine immemorabile , ò centenaria , mà che basti tal' offeruanza , come interpretatiua di articolo dubbio , ouero che non sia consuetudine direttamente contro vna legge espresa ; Non può però darsi in ciò regola certa , e generale , dipendendo dalle circostanze del fatto circa la qualità , e li requisiti di detta consuetudine ; Mag-  
giormente quando questa sia generale in quella prouincia , ò principato , e che tale sia la comune  
opi-

D  
Nel dis. 149.  
di questo lib.

opinione del popolo . D

La terza limitazione , per la quale non ha luogo questa regalia della successione in defetto di erede legitimo , entra quando il morto sia ascritto à qualche colleggio, ò comunità , o pure à qualche congregazione , ouero che sia vissuto in qualche ospedale , nel quale sia morto .

Bensì che ciò va inteso con molta circospezione , cioè quando si tratti di quei ospedali , nè quali sia stato riceuuto per dowerui menar tutta la vita , & esser' iui mantenuto , ancorche in stato di sanità ; Come per esempio è l'ospedale di S. Sisto di Roma , doue sono riceuuti i vecchi bisognosi , ò in altro modo degni d'essere ammessi , secondo il suo istituto ; ouero è l' ospedale de' pazzi , e sono quelli , in quali siano riceuuti li fanciulli esposti , con casi simili ; Ma non già quando alcuno viuendo in casa sua , accidentalmente , e per curarsi dall' infermità , che gli soprauenga , si ricoueri nell' ospedale , doue poi muoia , attesoche questo hauerà le robbe che l' infermo porta seco , secndo il più comune e più praticato uso degli ospedali , quando il particolare istituto non sia diuerso , mà non sarà legitimo erede , e successore degli altri beni in esclusione del fisco , conforme segue nell' altro caso . E

E  
Nel detto dis.  
149.

Con l' istessa distinzione si camina ne i collegij , ouero nelle congregazioni , e comunie , alle quali

li sia ascritto, attesoche s'intende , d'vn' ascrizzio-  
ne totale , menando iui la vita in comunione , &  
in forma collegatiua , ancorche senza voto , ò  
altro vincolo , vi fosse la libertà d' vscirne à suo  
piacere ; Come per esempio è la Congregazione  
dell' Oratorio di S. Filippo Neri , e sono altre  
Congregazioni simili ; Ouero sono alcuni Con-  
seruatorij di donne , che in forma d' oblate ,  
con qualche pio istituto viuono assieme con la  
medesima libertà ; Come per esempio , in  
Roma è il Monastero di Torre de' Specchi; Ouero  
sono alcune milizie spirituali , ò ecclesiastiche , le  
quali volgarmente si dicono Religioni di Caualie-  
ri, mà in effetto non sono tali, nè vi si fa la profe-  
sione formale, mà solamēte si promette vna certa  
obedienza ; Come per esempio è la Religione de'  
Caualieri di S. Stefano; Attesoche queste , ò simili  
comunie , ò adunanze succederanno in esclusione  
del fisco , mà non già quelle pie confraternite , ò  
congregazioni , à quali per motiuo di pietà , e per  
acquistar merito , e participare dell' indulgēze, oue-  
ro in quei collegij di professioni , ò arti , à quali  
per alcuni priuilegij , e prerogatiue, sieno ascritti  
coloro, li quali per altro viuono nelle case loro, in  
maniera che sia vn' ascrizzazione accidentale , e non  
fissa , nè di tutta la vita , com' è l' altra di sopra  
esemplificata; Cheperò se bene alli nouizij li quali  
muoiono nella Religione prima di far la solenne ,

## 138 IL DOTTOR VOLGARE

valida professione , non succeda la Religione , ò Monasterio , mà succedono li loro parenti , come se fusse vn secolare , conforme si discorre nel lib. xj. nel titolo delle successioni ab intestato ; Nondimeno per le medesime ragioni , in quali sono fondate le sudette altre limitazioni , e forse maggiori , e più chiare , pare che debba più tosto succeder il Monasterio , ò la Religione , che il fisco . F

E la quarta limitazione cade à fauore de' figli adottati , quando vi concorra l'adozione legitima con li suoi requisiti ; Il che però oggidì è molto raro , come all' incontro appresso gli antichi Romani era frequente ; E se bene alcuni Dottori , à somiglianza degli adottui , stendono questa successione alli figli spirituali , li quali si acquistino , come volgarmente si dice , per compatriatico di battesimo , ò di cresima ; Nondimeno questa opinione non è riceuuta in pratica ; Come ancora non è riceuuta l' opinione di alcuni , che ciò stendono al tutore con li pupilli , & à casi simili ; Come per esempio , al socero , ò al genero , poichè ciò non è riceuuto , mentre quello che non si troua in ciò disposto dalla legge , non si deue attendere .

Quando poi le robbe del morto siano in diversi principati , ò territorij , in tal caso ; Se si tratta di beni stabili per verità , ò per finzione di legge <sup>10</sup> in maniera che riceuano la circoscrizione dal luogo , ò situazione , spettano al Signore di quel ter-

F  
Nell' istesso  
disc. 149.

rito-

ritorio , e per conseguenza in questo caso entra la proposizione discorsa nel capitolo precedente , che ogni fisco succede nel suo ; Se poi si tratti di mobili , ò di quelle ragioni , che seguitano la persona , vi succede il Signore , sotto il dominio di cui fuisse la detta persona ; Quando non osti l' osservanza in contrario , alla quale in ciò vā molto deferito .

L' altra ispezione di beni vacanti , cade sopra quei beni , de' quali sia ignoto , & incerto il padrone ; Come sono animali dispersi , ouero denari , e robbe nascoste , le quali casuamente si ritrouino senza che si sappia di chi siano , cōforme alle volte è occorso il caso in Puglia piana , doue si tiene gran quantità di grani nè pozzi , e nè fossi , in maniera che non si conosca doue siano , siche sono cogniti solamente alli padroni , & alli pozzari ; Attesoche da ciò segue , che morendo i padroni , e li pozzari , se ne perde la memoria , e si ritrouano à caso ; Il che anche alle volte è occorso di cisterne e pozzi d' oglio nella Puglia boscosa ; E succede anche in quella terra , la quale per qualche tempesta , ò per ritirata , ouero per altro accidente si trouasse al lido del mare , ò nella ripa , ouero nel letto del fiume , & in altri casi , in quali la ragion comune le stimava robbe di nessuno , e le cōcede al primo occupante , poiche per la reuoluzione delle cose del Mondo , la qual' è seguita doppo la dissoluzione dell' Im-

perio Romano , particolarmente in Italia , i Principi , e Signori , ò quelle Città , le quali habbiano ragione di fisco , hanno prescritte , ouero ( come altri dicono ) si sono usurpate queste sorti di robbe ; Entrandoui le medesime distinzioni di sopra accennate trà i Baroni , e sudditi , & i loro Principi fourani , se spettino à gli vni , ò a gli altri , & in ciò à deferito molto alle leggi , & agli stili de' paesi , e principati . G

G  
Nel dico. 160.

L'altra ispezzione ò specie di beni vacanti spettanti al fisco , è la già accennata nel capitolo precedente , di quelli che habbiano il loro legitimo padrone e possessore , il quale per qualche delitto se ne renda indegno con l'iui accennata distinzione , trà l'indegno , e l'incapace .

E l' altra sorte de' beni , li quali cadono sotto questa regalia de' beni vacanti , sono quelli che si dicono naufragati , cioè che essendo per tempestiva buttati in mare , ouero che in altro modo andando à male qualche vascello , siano ritrouati , senza che se ne sappia il padrone ; Il che parimente si suole verificare in quei beni , li quali si ritrouano nelli ripostigli de' banditi , e de' ladroni , li quali sono presi , ò posti in fuga , overamente de' corsari , e casi simili ; Poiche se bene molti Dottori , e particolarmēte li Canonisti , e li Morali , sono di senso che queste robbe , e l' altre come sopra nasoste , e casualmente ritrouate , deuono essere

distrī-

LIB. II. DE'REGALI CAP. VIII. 141

distribuite à poueri, ouero applicate à luoghi, & ad  
vsi pij ad arbitrio del Vescouo, ò di altro Prelato,  
nondimeno pare, che l'uso più comune de fatto  
porti il contrario; Mà quando questo non vi sia,  
e che l'uso più tosto assista alla detta opinio-  
ne, in tal caso non resta ragione di dubitar-  
ne, mentre tal regalia non si ritroua  
espressamente disposta in legge,  
ma nasce dall'uso, ouero  
da vna prescri-  
zione.

\*



CA-

## CAPITOLO NONO.

## Delle Monete.

## S O M M A R I O.

- 1 **A** Chi spetti il batter moneta.
- 2 **A** Che utile importi tal facoltà.
- 3 Se il Principe possa batter moneta di più bassa lega , e darle maggior prezzo .
- 4 Delli danni che da ciò risultino , e che ciò importi gabella .
- 5 A che fine di ciò si soglia disputare .
- 6 A danno di chi debba andare l'augmento , o la diminuzione della moneta .
- 7 Che cosa in ciò riguardi la regalia .
- 8 Da chi debba esser punito quello , il quale habbia facoltà di fabricar moneta , e la fabrichi male .
- 9 Quando al debitore sia lecito pagare il suo debito in moneta già riprouata .
- 10 Se sia lecito spender la moneta quando si sappia che già se ne sia destinata la riprouazione .

## C A P. I X.



Rà quelle ragioni, le quali in pratica si credono maggiormente de' regali, e del supremo principato, è questa della facoltà di batter moneta, la quale di sua natura non compete à Baroni, & à Signori, ouero à Città suddite, ma solamēte à quelli, li quali habbiano ragione di principato; Quando però non vi sia speciale priuilegio del Principe sourano, conforme in Italia si vede, & anche forse con qualche disordine) in alcuni signori di assai piccoli feudi Imperiali, à quali dall'Imperadore si sia cōcessa questa facoltà.

Crede il volgo più comunemente, che questa podestà di batter moneta, sia di grand' utile, quasi che fosse in arbitrio di quello, il quale batte la moneta, il darle quel valore, che gli piaccia; Mà ciò contiene vn'error manifesto, poiche se bene il Principe, ò altro signore assoluto, può con li suoi sudditi ordinare de fatto qualche gli piace; Non dimeno, oltre l'obligo del foro interno, che volgarmente diciamo della coscienza, del quale (come più volte si accenna) non sono mie parti il trattarne, rimettendomene à Teologi, & ad altri professori di quel foro.

Anco

Anco da professori del foro esterno , secondo le regole dell' vna , e dell' altra legge, ciuile , e canonica , si richiede , che la moneta si debba fabricare di buona lega , e di giusto valore , nella sua natural bontà , in maniera che habbia il giusto prezzo intrinseco dapertutto , anche fuori del principato, per la comodità , e per l' uso del commercio in altri paesi ; Quando però qualche particolare vrgenza non obligasse altrimenti, in maniera , che per la necessità , ò per l' utilità publica, bisognasse in ciò prendere qualche prouisione à tempo , mà col suo rimedio opportuno , cioè che cessata l'vrgenza , si ritratti , e si proueda all' indennità di coloro , che hanno contrattato con moneta di minor valore col supplire . A

A  
Di questa  
materia s' è  
tratta nel dis.  
126. e due se-  
guenti .

Dell' istesso senso sono i Politici , per buon governo de' sudditi , e del principato , poiche altrimenti, (com'essi dicono ) ne risultano molti danni , e particolarmente che li negozianti forastieri , in questo modo dissanguano il principato, cauâdone per mezzo di tal moneta cattiva , tutto l' oro , e l' argento , & altre cose preziose ; Et anche perchè à sudditi s' impedisce in vn certo modo il commercio con altri paesi ; O pure , che per hauerlo , si renda molto peggiore la loro condizione , bisognâdo in tal modo dare il doppio, & alle volte più di qualche importi la moneta , che altroue corra , con altri simili inconuenienti ; In maniera che pare

pare si possa fondamente dire , che il batter moneta d' inferior valore, importi vna specie di gabella, la quale così insensibilmente si esigga; Nell' istesso modo à punto che di sopra nel capitolo quinto si dice del sale , il quale essendo di minor valore intrinseco , si vende dal Principe à molto maggior prezzo , cioè , che quell' aumento , il quale si dice valore estrinseco , ouero accidentale, e che nasce dalla ragion priuatiua del Principe,in sostanza , sia vna gabella , che però à rispetto degli esenti pare ch' entrino l' istesse considerazioni , le quali possono entrar nel sale , cadendoui l' istessa ragione. B

Ancorche però , anco da professori del foro esterno , di ciò si tratti , nondimeno , si crede che a questi sia incongruo di trattare di tal materia nè Tribunali del medesimo Principe in forma giudiziaria , atteso che nessun giudice in ciò metterà le mani , e dirà il contrario di qualche dal proprio Principe si faccia ; Giouando bene queste teoriche , per le cause , le quali si trattino in tribunali indepedenti dal medesimo Principe,ouero cō persone esenti dalla sua giurisdizione , come particolarmente sono gli ecclesiastici , se deuono , ò nò riceuere tali monete ; Nel che però si lascia il suo luogo alla verità,che per lo più dipéde dalle particolari circostāze del fatto , e sopra tutto dall' osservanza , e stile de paesi , e principati; Et anco in

*Di ciò si par  
la nell lib. 14  
nel Miscellaneo eccles.  
nel disc. 4*

alcuni principati nasce da rispetti politici, ò prudenziali per i quali conuenga tollerare, e dissimulare.

Le maggiori, e più frequenti questioni, che cadano in questa materia di monete, non risguardan-

*C  
Di ciò si parla in questo libro nelli detti disc. 126. e seguenti nel lib. 8. nel disc. 92. & 140. e nel lib. 13. delle pensioni nelli disc. 34. & segg.*

6 dano la regalia, la quale consiste solamente nell'autorità di fabricarla, mà negl' interessi priuati, che risultano dall'alterazione della moneta, se & à danno, ò commodo di chi questa debba caminare, e se si debba attendere il valore, ò qualità della moneta nel tempo del contratto, ò pure in quello del pagamento, e di ciò si tratta altroue. C Atteso che ciò non spetta alla materia de' regali, la quale riguarda per lo più la cognizione 7 de' delitti, nel fabricar moneta falsa, ò nel tosarla, siche per detta qualità de' regali, la cognizione ne spetti al Principe sourano, ò à quello, di chi sia tal regalia, anco con li sudditi de' Baroni, e di altri, li quali nelle cause indifferenti fussero loro giudici competenti, conforme si accenna nel libro seguente della giurisdizione.

Quando poi quelli, à quali spetta questa regalia siano tali, che riconoscano superiore, in tal caso 8 sogliono cadere l'ispezioni sopra il loro gaſtigo, perche si abusino di tal facoltà, fabricando moneta di lega cattiva, ò in altro modo ingiusta; Mà per lo più ciò riguarda il politico più che il legale, siche non facilmente cade sotto la cognizione de' giuristi nel foro giudiziario.

In

In questo proposito di monete , vogliono i Giuristi , che se vn' appaltatore di gabelle , ò di altre ragioni pubbliche dell'istesso Principe ò Signore , à chi spetta il batter moneta , & anco il proibire la poco buona , esiga le gabelle , ò altre grauezze in moneta corrente, la qual poi dall'istesso Principe locatore sia proibita, ò riformata, in tal casodeu' esser di giustizia amesso à pagar' la pigione ouero il censo decorso fino al tempo della proibizione , ò riforma in quell' istessa moneta ancorche riprouata, per doppia ragione ; Vna cioè , che l'alterazione viene dal fatto volontario del locatore il quale ancorche non colposo , non deue giuare à lui , e pregiudicare al conduttore , conforme si discorre altroue in occasione del defalco , ouero del ristoro douuto agli appaltatori delle gabelle , ouero delle saline , ò delle dogane ; E l' altra che può , e deue dirsi in colpa l' istesso locatore , permettendo l' uso di quella moneta , che non hauea la douuta bontà , & il suo valore intrinseco , siche à rispetto suo non potrà dirsi caso fortuito , come si può dire trà priuati , in maniera ch' entrino solamente li termini del danno intollerabile .

Si suol disputare ancora , se si possa lecitamente spedere la moneta , la quale si sia già destinato di riprouare , da quello il quale , come consigliero , ouero officiale del Principe , à chi spetta riprouarla , o pure in altro modo , ne hauesse notitia ;

Mà questa disputa cade più tosto trà morali, e professori del foro della coscienza , del quale, conforme tante volte si è protestato, non è mia parte il trattare; Nel foro esterno però è cosa difficile à ridursi alla pratica per la difficoltà della prova di tal scienza, mètre queste nouità sogliono caminar secrete finchè si publichino à tutti, siche nō cōcorréoui la proua ben' cōcludente, si dourà attribuire al caso, il quale corre à pericolo di quello, che in quel tempo si ritroua padrone della moneta , per la ragione , che il pericolo si dice seguela del dominio , e che basta hauer' dato la moneta in tépo ch'era buona, e spendibile; Mà quādo seguisse questa proua, in tal caso entrerà il dolo , il quale annulla l'atto ; E l'istesso camina nella vēdita de gran ni, e di altri vittuali, quando si sappia la futura tassa del prezzo; Ouero nelle vendite de' luoghi de' monti , quan- do si sappia la destinata estrazzione , con casi simili .

\* \*

CA-

## CAPITOLO DECIMO.

Delle Fiere, e mercati; Edelli pesi,  
e misure.

## S O M M A R I O.

- 1 **L**dare facolta di far le Fiere, e mercati publici  
si stima dè Regali spettanti al Prencipe, e per  
qual ragione.
- 2 **C**he vi sia necessario il prinilegio, ò la prescrizione,  
e quale.
- 3 **S**i dichiarano le sorti di fiere, e dè mercati.
- 4 **S**e li compratori in fiera siano sicuri,
- 5 **Q**uali franchizie si diano alle fiere.
- 6 **D**elle fiere che fanno le Chiese.
- 7 **D**ella giurisdizione in fiera.
- 8 **S**e questa facoltà si perdà per non uso, e se si possa  
mutare il luogo.
- 9 **S**e li pesi, e misure siano di ragione regale, e per qual  
ragione col' dipiù in questa materia.

CA-

## C A P. X.

**P**ER regola generale, stà fermamente stabilito, che il concedere il priuilegio, ò la facoltà di far le fere, e li mercati publici, sia di ragion regale, anche spetti al Principe sourano, ouero à quel signore del luogo, il quale possieda simili ragioni di regalia, e particolarmente, che à lui spettino le dogane, e le gabelle, per ragione delle quali principalmente questa facoltà viene stimata di ragion regale, per le franchizie, che dà questi pesi publici porta la qualità di fiera, ò di mercato publico, come anche per altri priuilegij, li quali contro le leggi comuni, ò particolari non si possono dare, se non dà chi hà podestà di dispensare à quelle; Come sono alle volte, l' assicurare li debitori, ò inquisiti di leggieri delitti, & anco il trattar le cause ciuili, ò criminali, in vna forma esecutiua e sommaria, mediante quell' ordine giudiziario, che la legge prescriue, con casi simili.

Quindi siegue che vi sia necessario il priuilegio del Prencipe esplicito, ò almeno quell' implicito, che porta seco vn pacifico possesso, & osseruanza di tempo immemorabile, ò centenario; O' pure (seconde vn opinione non improbabile), quella quadragenaria, la quale congionta col titolo

tolo colorato di buona fede , si stima sufficiente anco nella prescrizione , ò proua di priuilegio , ouero , in queste materie di ragion regale , che si dice minore , ouero del second' ordine .

<sup>3</sup> Nō caminano però le cose sudette in quei mercati priuati , li quali in occasione di alcune feste , o vero , ( secondo la qualità de i paesi ) , per maggior comodità dè vittuali e di altre cose vſuali , in ciascun mese , ò settimana , ò in altri tempi , si facciano , senza figura , di fiera publica , e senza detti priuilegij , e particolarmente quello della franchizia dalle dogane , e dè altri pesi , attesoche cessado de sudette ragioni , cessa per conseguenza la qualità regale , siche ad ogni legitimo superiore compete tal facoltà ; Restando solamente quella proibizione generale , la quale dalla ragioncomune risulta di far pubbliche adunanze , senza saputa , e consenso dè superiori , per ouiare à quelle , che li Giuristi dicono conuenticole , le quali producono dè scandali , & inconuenienti . A

Sotto questa materia di fiere , e di mercati , cadono diuerse questioni , le quali però non riguardano questa materia de regali , mà si trattano con li termini generali , & indifferenti della ragion comune .

<sup>4</sup> E particolarmente , se la qualità di esser fiera , ò mercato publico , renda sicuri quelli , li quali comprino , ò in altro modo contrattino animali , e mer-

can-

A  
*Di tutto ciò si  
 tratta nell'indì  
 scorso 131. G.  
 332. di questo  
 libro.*

canzie, ò altre robbe, ancorche fossero robbate, o che in altro modo ad altri spettassero; Et in ciò per istretti e rigorosi termini della ragion comune, con li quali caminano alcuni Dottori, pare che tal circostanza non tolga al padrone il poter ricuperare la robba sua dà quelle mani, nelle quali la ritroua, venendo solamente scusato il possessore per questa circostanza dalle pene, alle quali soggiacciono coloro, che contrattano, ouero hanno in mano robbe robbate.

La ragione però dell' uso, e comercio vmano, pare che persuada diuersamente, e che questa ragione, come riguardante il ben publico, debba preualere al bene, ò dominio priuato, al quale solamente riguarda la detta disposizione della ragion comune, ouero il sēzo dè Dottori, come à basso si di scorre ancora delle contrattazioni di mercanzie, che si facciano ne porti publici di mare, ò di fiumi grandi nauigabili; Pure in ciò pare, che miglior giudice sia l' uso, e l' osseruanza dè paesi. B La frāchizia dalle gabelle, e dogane, la quale à queste fiere, e mercati publici si stima connaturale, vien conceduta, in riguardo solamente di quelle gabelle, che per altro dourebbono pagarsi per la cō trattazione di quelle mercāzie, ò robbe in quel luogo, e territorio, nō già per quelle, che sono douute per ragione di passo, le quali dà Giuristi si dicono pedagij; Ouero che per estrazione ò in altro modo

vada-

B  
Nel dise. 129  
di questo lib.

vadano pagate in altri luoghi, e territorij per doue passino, per l' accesso , ò ricesso , delle fiere .

Et ancorche, quando il caso porti ( come l'uso frequente dell' Italia insegnà ), che le fiere introdotte per occasione di feste , ò solennità de Santi , spettino alle medesime Chiese , & alli loro Prelati , per cōcessione però del Principelaico , si soglia pretendere che nelle mercanzie, le quali s' introducano , debba hauer luogo l' immunità ecclesiastica dà pertutto , anco per viaggio ; Nondimeno, ciò non si crede probabile, mentre non è emolumento spirituale ò disua natura ecclesiastico , mà dipende da concessione del Principe laico ; Et anco , perche ( come si è detto ) , queste franchizie riguardano il luogo particolare , doue si fa la fiera , non già gli altri , perdoue le mercanzie passino , ouero donde s' estraano .

C

Nel disc. 132

7 Nascono ancora le questioni , sopra la giurisdizione , tra quello , il quale sia il superiore ò maestro della fiera , & il giudice ordinario del luogo ; Come anco sopra il modo di procedere ; Mà ciò parimente non riguarda questa materia de regali , attesoche in ciòsi camina con le regole generali del la ragion comune , e parimente , vi ha gran' parte l' osseruanza .

8 Dalle medesime regole della ragion' comune , più che dalla particolar natura dè regali , dipendono le altre questioni , le quali sopra ciò sogliono

Tom. II. de Reg.

V

ca de-

cadere , se questo priuilegio di fiera,ò di mercato si perda per il non vso di lungo tépo; Et in ciò la regola è negatiua mentre l' atto è facoltatiuo, quando le circostanze del fatto non persuadano altrimenti ; Ouero se in pregiudizio degl' interessati, si possa mutare il luogo, & il tépo solito, nelche non si può dar' regola certa e generale , dipendendo per lo più la determinazione dalle circostanze particolarì dè casi . D

D  
*Nel disc. 132.*

<sup>9</sup> Il prescriuere li pesi, e le misure, vien stimato parimente di ragion regale spettante al Principe, e signor sourano , attesoche, se bene pare , che ogni luogo, e popolo possa in ciò hauere li suoi pesi, e misure particolari, prescritti da quel publico,ò dal proprio superiore locale ; Nondimeno portando ciò qualche pregiudizio al publico comercio , & à quella comunicazione con altri paesi, ch'è tanto al medesimo comercio necessaria & opportuna; Quindi siegue che si stima più congruo, che per tutto il principato, ouero per tutta la prouincia li pesi, e le misure debbano essere vniiformi, e cõseguétemente il prescriuerli, spetti al Principe, la podestà del quale si steda à tutto il principato, e che al medesimo appartenga il concederne ad alcuni solamente l' vso , ò facoltà priuatiua ; E ben' vero però, che non essendo questa regalia di quelle maggiori, che sono più annesse e connaturali al principato , mà dell' altre inferiori , e del second' ordine, in maniera che fa-

cil-

cilmente possono conuenire à signori, ouero à comunità suddite, à quali dal sourano si sogliono cōcedere; Quindi segue chesi dà frequētemēte il caso, che ad alcune comunità, ò signori spetti questa giurisdizione e podestà, in vigor di priuilegio, ouero d' ático possesso, il qual'equiuaglia al priuilegio. E

E  
Nel disc-13e

Dell' altre questioni sopra li pesi, e le misure nè contratti priuati, e per gli effetti, che da essi risultano, come riguardanti più tosto la materia della compra, e vendita, ò di altri contratti trā particolari, se ne tratta nel libro settimo della compra, e vendita, & incidentemente sotto altre materie con li termini generali della ragion comune, senza connessione alcuna della regalia.



## CAPITOLO VNDECIMO.

Delle tratte, ò estrazioni; E  
delle represaglie.


## S O M M A R I O.

- 1 **D**ella proibizione della tratta dè vittuali, e di altre robbe donde nasca, e che sia di ragion regale, e della ragione perche.
- 2 In che consista detta proibizione, e per quali paesi ò luoghi.
- 3 Delle forme di concedere la tratta.
- 4 Se non essendo fatta in vn'anno, si possa far nell'altro.
- 5 Quando cessi, e che la facoltà resti reuocata, ò si possa reuocare.
- 6 In quali robbe entri la proibizione.
- 7 Quando si dica fatto il contrabando.
- 8 Se si possa caminare per inquisizione.
- 9 Se queste proibizioni abbraccino gli ecclesiastici, si accenna solamente.
- 10 Delle represaglie, in che eonsistano, e chi le possa fare.
- 11 Che non sia materia de legisti, e perche essi in ciò si adoprino.

12 Se si possa dare da Magistrati e da Vicarij del Principe.

13 Di certa specie di represaglia impropria.

## C A P. XI.



VELLA proibizione, la quale  
oggidì in tutti li principati, e parti  
del mondo si pratica, di non pote-  
re estrarre, li vettuali, & altre  
merci, senza licenza del Principe  
fourano, ò de suoi officiali à ciò  
deputati, non fù conosciuta, nè trattata dalla leg-  
ge comune dè Romani, che diciamo ciuile; Ec-  
cetto quella estrazione, che si facesse per portar  
robbe ad inimici dell'Imperio, mà è stata introdotta  
dall'uso, il quale però hà vna probabí ragione, la  
quale non caminava in quei tempi, che furno fatte  
le leggi, attesoche era vn solo Imperio, & vn'  
principato, quasi di tutto il mondo, siche non en-  
traua quella ragione, la quale per la diuersità e  
moltiplicità di tanti principati, e signorie oggidì  
regna; Eciò hà cagionato tal proibizione, la qualeco  
sì da Giuristi, come dà politici, comunemente viene  
approuata, e lodata come ragioneuole, anzi necef-  
faria, per il buon gouerno del principato, e de pro-  
prij sudditi, acciò l'auarizia dè mercanti non ipo-  
ghi, il paese di quei beni, che la natura vi produ-  
ce,

ce, & non ne cagioni à paesani la priuazione, contro la legge, ò la ragione di natura.

Come anco, acciò il Principe sappia, per quali paesi, ò vſi, li vittuali, e le altre merci ſi eſtraino dal proprio principato, acciò non ſi portino à ſuoi amici, ò male affetti.

Per queſte, e per altre congrue ragioni, dunque dà pertutto, o per cōſuetudine, o per leggi particolari in pratica è riceuuto, che il dar le licenze per fare ſimili eſtrazzioni fuori del principato, ſolito eſplicarſe col termine, e vocabolo di tratte, ſia di ragion regale, anzi di fatto ſtimata, di quelle di prima claſſe, ſpettante al Principe ſourano.

Quindi naſce, che ne ſiano regolarmente incapaci li Baroni, & altri signori, ò Città ſuddite, quando, nell'iftella maniera, che ſi è detto di ſopra nell' altre regalie, non affiſta loro il priuilegio eſpreſo dell' iſteſſo Principe ſourano, ouero vn' antico pacifico poſſeſſo immemorabile, ò centenario, ſenza che appariſca di principio vitioso, in vigor del quale, ſi poſſa giuridicamēte allegare il priuilegio; Ouero che ſi poſſi adattare la medeſima ragione, che ſi aſſegna di ſotto nel capitolo decimo terzo, ſopra la regalia della facoltà di proibire la vendita, ò compra de vittuali, con coſe ſimi- li.

Questa proibizione, per lo più riguarda l'eſtrazione, dà tutto il Regno, ò principato, dentro il qua-

quale, cessando le ragioni accennate di sopra, il cōmercio resta libero; Quando però l' uso particolare del principato, non porti diuersamente come particolarmente insegnà la pratica nello stato ecclesiastico, nel quale, secondo il diuerso stile delle prouincie, caminà la detta proibizione, anco da vna prouincia all' altra, ouero da vn gouerno all' altro, anzi in alcune parti, dà luogo à luogo, nel che non può darsi regola, mà si deue deferire all' uso de paesi.

Queste licenze d' estrazioni, le quali volgarmen-  
te si dicono tratte, si sogliono concedere in due  
<sup>3</sup> maniere; Vna più particolare, à persona certa, e  
per quantità determinata, per lo più esprimendo  
il luogo, per doue la robba si deue estrarre, con la  
determinatione di certo tempo, dentro il quale l'  
estrazione si debba fare, per ouuiare alle fraudi.  
E l'altra più generale, per la qual' suole cōcedersi in  
uilegio à Baroni, ò comunità, e più frequente ad  
appaltatori, ò arrendatori degl' effetti fiscali, ò ca-  
merali d' alcuna prouincia, ò luogo per certa  
quantità in ciascun anno, durante l' appalto.

Et in questo caso, sogliono cadere più questio-  
ni, e particolarmēte, se la tratta non fatta in vn an-  
<sup>4</sup> no, si possa cumular nell' alrro, ò pure resti spirata  
per quell' anno; Et in ciò pare che la decisione de-  
penda dalle parole della concessione, ouero dell'  
offeruanza, nō potendosi in ciò dare vna certa re-  
gola,

gola, certa per li diuersi stili de principati, ò gouerni.

Bensi, che tanto nell' uno , quanto nell' altro  
sorte de licenze, e facoltà, queste ancorche conce-  
5 dute, non si potranno, ne douranno essercitare, an-  
zil' istesso che l' ha concedute , giustamente potrà  
negarne per esercizio, quādo per carestia, ò per altro  
accidente sopragiunto, il medesimo paese ne hab-  
bi dibisogno , in maniera che l' estrazione fareb-  
be per apportar' pregiuditio considerabile al paese,  
verisimilmente non pensato , quando fù concessa  
la licenza , ò la facoltà . A

A  
Di tutto ciò fe  
parla nel dīsc.  
133.

6 Le pene per li contrabandi , in dette estrazioni ,  
non entrano per le robbe, che non siano nel pac-  
se, ò nel principato, mà si portino dà fuora per pas-  
saggio; Bensiche secōdo le leggi, o gli stili de paesi;  
anco queste robbe cascano alle volte sotto questa  
proibitione, ad effetto, che vi sia necessaria la licen-  
za , per toglier le fraudi, le quali in questa occa-  
sione sogliono farsi sotto questo pretesto, che però  
si dourà deferire alle leggi , ò alli stili particolari.

Come anco, si suol' disputare , se per il contra-  
bando, basti il trouare le robbe per strada , dentro  
però il territorio del medesimo Regno , ò prin-  
cipato, ò luogo proprio, ancorche verso li confini, e  
che il camino siadirizzato per tal'effetto; Et inciò la  
regola, dispone che non basti, per la ragione, che sia  
ācora à tempo di pentirsi , e di ritornare in dietro ,  
siche il delitto non si possi dire consumato ; Sono  
però

però molto rare queste dispute, che li Dottori, fanno in termini generali di legge comune, attesoché, forse, in tutti li dominij, e principati, sopra ciò sono stabiliti li luoghi, o termini, il passaggio, de quali, senza le douute licenze, e spedizioni, partorisce quest' effetto, siche si dourà parimente deferire alle leggi, o stili particolari del principato.

<sup>8</sup> Si disputa parimente, se sia necessario, che gli estratti siano ritrouati in fragante, o pure che si possa prouare in altro modo l' estrazione, o contrabando, siche si possa caminare per inquisizione; E benche li Dottori sopra ciò caminino con la solita varietà d' opinioni; Nondimeno, parimente dourà deferirsi alle leggi, o stili di qualsiuoglia dominio, o principato, abbracciando l' opinione iui riceuuta.

Suole anco in questa materia cadere la più importante, & difficil questione, se queste proibizioni fatte da Principi secolari obblighino gli ecclesiastici, e gli altri esenti, e se non obligandoli rispetto all' altre pene corporali, o pecuniarie, si possano per contrabando pigliar le medesime robbe, o mercanzie, che si estraono; Mà in ciò vā detto il medesimo, che generalmente nella materia giurisdizionale si accenna nel principio del libro seguente, cioè che volendo ciascuna podestà, che si scriua à suo modo, se nè duee lasciare la verità

Circa le represaglie ; Questo termine , per co-  
mun' uso di parlare , significa quell' esecuzioni , le  
quali per debiti publici delle comunità , ò per pu-  
bliche grauezze , si facciano ne beni dè cittadini  
particolari ; Questa però è vna represaglia impro-  
pria , la quale ( come si è accennato ) vien così  
detta , per vn cert'uso di parlare , poiche legalmen-  
te , la vera represaglia , la quale viene stimata di ragiō  
regale , che cade sotto questa materia , è quella , che  
si faccia nelli beni , che siano nel proprio principa-  
to , posseduti da sudditi di vn altro Principe , col  
quale si habbia guerra , ò altra pretensione , così in  
direttamente vendicandosi , ò rinfrancandosi di  
quelche si pretende con la robba d' altri che del  
debitore ; Ouero in questo modo sforzando il  
Principe , ò altro commandante à rimediare al  
danno de suoi sudditi , & à cedere à qualche punto  
di che si tratti , ò pure à dar' altra sodisfazione , con  
casii simili .

Questa specie di represaglie senza dubbio è di  
ragion regale , anzi della prima sorte , ò sfera , non  
spettante se non al sourano , in chi risieda l' altra  
maggior regalia di far guerra publica , e di formar  
esercito ; A' segno che alcuni Dottori credono , che  
tal facoltà non spetti alli feudatarij , anco regali , e  
di dignità , ancorche habbiano prerogatiua di prin-  
cipato

cipato sourano, mentre riconoscono vn' altro sou-  
rano; Però quest' opinione non è riceuuta.

Oltre che tal materia, dipendendo più da ragion po-  
litica, e di stato, che dà dispute giudiziarie auanti  
giudici ordinarij, resta quella poco congrua à Le-  
gisti; Che però si crede, che sia manifesta inezzia ò  
pazzia di quei legulei, li quali con li puri termini  
legali, ò con alcune dottrine, si affaticano à trattar-  
ne, se pure ( come si osserua nel proemio) non vo-  
gliamo dire, che le regole, e le propositioni dè Giu-  
risti, si adoprino dà Principi in queste materie  
( in quali realmente il tutto fà la forza, congiunta  
con la ragion di stato ) per colorire, e coone-  
stare l' atto appresso il volgo,

Disputandosi ancora dalli medesimi, se in quei  
regni, ò principati, li quali, per l' assenza del Prin-  
cipe, cō titolo di ViceRè, ò gouernatore, siano go-  
uernati da vn Vicario, ò altro magistrato, possa  
questo conceder tal represaglie; Et in ciò li Giuri-  
sti, per l' istessa accennata sciocchezza, di assumere  
queste dispute, vanno molto variando; Mà la ve-  
ra decisione si crede quella, che si debba deferire  
all' uso, come interprete della volontà del Princi-  
pe, dalla quale dipende la facoltà del suo magistra-  
to, ò gouernatore; Et anche perche, dall' hauerlo  
il Principe per rato, ouero dal riprouarlo, per lo  
più nasce la determinazione.

Sogliono anche li Tribunali grandi assumersi

per vn' equità non scritta, la podestà d'vn' imagine di queste represaglie; Cioè che se in essi si disputi di successione, ò di altra ragione, sopra robba, che sia in diuerso dominio, ò principato, dove la sentenza di quel Tribunale non possa hauere la sua esecuzione, che de fatto sia impedita, in tal caso si eseguisce nell'equivalente in altre robbe, che il succumbente possieda nel proprio dominio, ò principato, così facendo, vn esecuzione indiretta, come per specie di represaglie; Ilche, se si debba fare, ò no, e se sia bene, ò mal fatto, non riceue certa regola, mà dipende dalle circostanze del fatto.

B  
Si accenna nel  
caso del qual  
si tratta nel  
disc. 55. § 56  
del lib. I. de  
feudi.

B

\* \*



CA

## CAPITOLO DVODECIMO.

Delle Peschiere, e pescagioni; E delle  
Caccie riseruate, ò proibizioni  
della caccia, e pesca.

## S O M M A R I O

- 1 **D**ella parola Peschiere, &c.
- 2 Perche causa si siano fatte di ragion regale.
- 3 In che consista la regalia.
- 4 E de' luoghi di caccia, quando siano di ragione regale, ò no.
- 5 Quando la caccia, ò pesca si possa proibire.
- 6 Della ragione, per la quale detta proibizione ragioneuolmente si faccia.
- 7 Che la caccia sia perniciosa.
- 8 Si risponde che la caccia sia approuata dalla sacra Scrittura.
- 9 Perche causa contro le proibizioni del Principe non si richiamino gli ecclesiastici.
- 10 Della podestà de' Baroni, e Signori inferiori di proibire la caccia à proprij sudditi.
- 11 In quali casi anche da Magistrati si proibisca la caccia, ò pesca.

Quan-

12 Quando si proibisce anco à gli ecclesiastici.

## C A P. XII.



Nnouerandosi trà li regali, ( secondo vna lettura ) le peschiere, e secondo l'altra gli emolumenti delle pescagioni; Nasce però disputa trà scrittori, sopra la significazione di queste parole, e sopra qualche realmente importi tal regalia; Et in ciò si scorge qualche varietà d'opinioni; Poiche alcuni credono, che sia error di stampa di quei libri, in quali si vifi la parola *piscerie*, e che in cambio di dir *piscerie*, volesse dir *pescarie*, cioè quelle selue, doue si faccia la pesce in gran quantità; Et altri vogliono, che ciò significhi il luogo doue si vende il pesce, in occasione della gabella, ò altro peso, che al Prencipe si paghi, per tal vittuale, con altri simili variazioni; La più probabile però, e più riceuuta opinione, pare che sia quella, che ciò significhi que' luoghi di mare, ò di fiumi, ò di laghi, ò uero di altr' acque stagnanti, così dolci come marine, in quali, la natura, con insolita, e straordinaria fecondità, produca gran quantità di pesce, in maniera che la pesca, non importi quell' incerta, e faticosa industria, che in gran parte dipende dall' eueto ò dalla fortuna, come generalmente occorre

nel

nel mare, ò ne' fumi, mà vn' vtil' certo, e grande,  
in manierache portarebbe confusione l' esser co-  
mune à ciascuno; Et anco perche si stima disordi-  
ne, che ogni vagabondo vi si potesse arricchire  
senza fatica.

Quindi ( come anco nel principio di questo li-  
bro si accenna ) ragioneuolmente li Principi, ò le  
2 Repùbliche, hanno à se applicato questa forte di  
luoghi, così priuilegiati dalla natura, acciò in  
questo modo ne possano participar tutti indiffe-  
rentemente, per mezzo della borsa publica; Atte-  
so che potendosi in questo modo souuenire alle  
spese, & alli bisogni publici, si rendano perciò  
minori le collette, e le contribuzioni, che da tutti  
si dourebbono fare, siche in questo modo ridon-  
dano in publica, e comune vtilità; E per conse-  
3 guenza resta no intree le tante fatiche fatte dalli  
scrittori sopra la questione, se si tratti d' acque  
marine ò dolci, ò se esendoui mistura dell' vna, e  
dell' altra specie, qual preuaglia, ad effetto di ve-  
dere s' entri la ragion publica, ò nò, poiche la  
forza non stà nella qualità dell' acqua, ò in quel-  
la ragion publica, che nasce dal mare, mà nella  
suddetta ragione d' vn grande, & estraordinario  
benefizio della natura, che così deue redondare  
in publica vtilità. A

Dalla medesima ragione risulta, che anco al-  
4 cune selue molto feraci di animali seluatici, ò di  
uccelli

A  
Nel disc. 134  
E anco nel  
disc. 2. del 1.  
lib. de' fensi.

vccelli, sogliono esser di ragion publica, e regale senza che venga violata quella facoltà naturale, che vien considerata nella caccia, ò pescagione, per la detta ragione, la qual' entra nell' uno, e nell' altro caso; Poiche se bene vi sono, anche ne' priuati poderi de' stagni, ò fossi, ò lagune fertilissime di pesci, ouero seluette priuate fertilissime di seluaticine, e di vccelli, il che non toglie la ragion priuata; Nondimeno la regalia per lo più camina nel mare, ò nè fiumi, e laghi, ò respectiuamente nelle selue grandi, in quali non si possa dire che tal fertilità, in tutto, ouero in parte sia nata dall' vmana industria, ò dal caso, mà principalmente nasca dalla natura, ancorche vi si riccerchi qualche industria per maggiore, ò migliore godimento di tal benefizio.

E quanto all' altro intelletto, che questa regalia si possa referire alla gabella, che in occasion di tal vittuale si esige; Quello non si stima probabile, poiche ciò cade sotto l' altra specie di regalia d'imporre gabelle, & altri pesi, della quale si tratta di sopra.

Quanto poi alla podestà di proibir la caccia, e la pescagione; Quando ciò non segua per la sudetta ragione, mà per propria dilettazione, ò spafso, ò per gratificare altri, in tal caso alcuni legulei, li quali caminano con la solita lettura delle leggi, senza penetrar più à dentro, col fondamento,

che

che , per alcune leggi ciuili si dica , che la caccia , ò pescagione sia di legge di natura , han creduto , che ne anco dal Principe sourano quella si possa proibire , attesoche la podestà di questo nō si debba stēdere à dispensare alle leggi di natura , ne' à toglier quello , che da queste si concede .

Quest' opinione però ( ciò che sia nel foro interno,) per quel che spetta all' esterno , e giudiziario , contiene vna simplicità troppo grande , poiché , posta la qualità di sourano , e presupposta la sua determinata volontà , non si sà vedere , qual giudice , nel principato del medesimo , e con li suoi sudditi , sia per canonizare tal difetto di podestà , della quale pare , che in detto caso , rispetto à seculari soggetti à quel Principe , caschi solamente l' inspezzione dc' Giuristi , per consigliare all' istesso Principe ad astenersene , ouero a cōsigliarne al successore la reuocazione , poiche rispetto à gli esenti dalla sua giurisdizione , e podestà , ( come per esempio sono gli ecclesiastici , ) tal defetto entra , per diuersa ragione di mancanza di giurisdizione con le persone .

Mà quando anco , douesse tal punto esaminarsi , con li rigorosi termini giuridici ; Tuttauia questa opinione non hā fondamento alcuno , mentre non si troua scritta questa legge di natura , la qual dia tal facoltà , mentre l' assunto suddetto nasce da yna tradizione della legge ciuile , che suol vfa-

re questi termini per vn modo di parlare, e per ciò tradistinguere quello che essa legge ciuile ordina, inerendo all' uso comune regolato da vn'istinto naturale, da qualche la medesima legge positiva ordinò totalmēte di nouo, per sua mera volōtā, come si oofferua nel libro nono, & anco nel libro decimo, in proposito di quella legge di natura, che da Giuristi si considera sopra la facoltà di testare, e di disporre delle sue robbe; Ouero sopra la legitima douuta alli figli, & in altri casi simili.

Et in oltre, conforme li sacri Canoni han possuto proibire à chierici, & ad altri ecclesiastici la caccia, per la ragione di non diuertirli dà diuini officij, ouero per l'altra ragione del pericolo, che quella feco porta; Così non pare, che debba esser proibito al Principe, per buon gouerno del suo principato, e della republica il proibirlo à suoi suditi, per la medesima causa d'ouuiare à pericoli; Et anco per l'altra ragione di non diuertirli dalla cultura de' terreni, e dall' industrie, e negoziazioni, mentre la pratica vā insegnando, che la caccia operi quest' effetto pernicioso al publico per la sua molta dilettazione, in maniera che, in quei paesi, li quali dalla natura son stati più arricchiti de' suoi doni, si scorgono più poueri, e più miserabili gli habitatori.

Maggiormente che, quella ragione del vitto vmano, che in tempi antichi si procacciaua con la

cac-

caccia, la ò pesca, e dalla qual ragione è nata questa tradizione, che tal facoltà prouenga dalla legge di natura, non è oggidì verificabile; Atteso che da per tutto si è introdotta la vita ciuile in Città ò luoghi abitati, con opportuna prouisione de' vittuali, mediante l'opera di coloro che, per mestiero, ò per esercizio particolare, habbiano quest'incumbenza, secondo le opportune prouisioni del principato, ò della repubblica, che però non si scorge quella necessità, la quale appresso gli antichi forse si scorgea prima che seguisse quell'introduzione della vita ciuile, che oggidì habbiamo.

E benche alcuni Morali, e forse anco de' Canoniisti, in proua che la caccia sia di legge di natura,  
<sup>8</sup> vadano considerando che si ritroui permessa nella sacra Scrittura del vecchio Testamento, & in conseguenza per legge diuina, la qual si dice anco legge di natura, che però non possa il Principe derogarui; Nondimeno ciò contiene vn' equiuoco chiaro, mentre nella sacra Scrittura ciò non si cōtiene per preceutto, mà solamēte si accenna come per cosa permessa, e non proibita, e non perciò comandata.

Come anco, se bene nel Principe, ancorche sourano, entri il defetto della podestà con gli esenti dal suo foro, come sono gli ecclesiastici; Non dimeno, rare volte, e forse mai, si dà il caso di queste dispute nel foro esterno giudiziario, atteso che

non facilmente contro li Principi sourani si muo-  
uono nel loro dominio tali pretensioni anco da  
quelli, li quali siano esenti dalla sua giurisdizione,  
sicche resta ciò più tosto sotto le regole della pru-  
denza, ò del politico, che sotto le regole legali del  
foro, conuenendo tal notizia, ò alli regolatori del  
foro interno, ò alli consiglieri del medesimo Prin-  
cipe per persuadergli ad astenersene, quando qual-  
che giusta causa non lo ricerchi.

Le maggiori dūque e le più frequenti questioni  
le quali sopra ciò cadono, riguardano quelle pro-  
ibizioni, che si facciano dà Baroni ò Signori in-  
feriori, li quali non habbiano ragione di Principe  
sourano, nè facoltà di dispensare alle leggi, mà  
stiano soggetti ad vn' altro superiore, auanti del  
quale conuenga con regole legali disputare di tal  
potestà; Et in ciò cadono due ispezioni; Vna,  
cioè con li proprij vassalli, ò sudditi; E l'altra con  
li non sudditi, e particolarmente con gli ecclesia-  
stici.

Per quel che si appartiene alla prima parte con  
con li proprij sudditi, ò vassalli; Quando si tratti  
di proibizione generale di caccia e pesca in tutto  
il territorio; In tal caso, la regola è certamente  
negatiua, poiche disponendo la legge ciuile, la  
quale anco asserisce, che ciò sia di ragion di natu-  
ra, che questa facoltà sia comune à tutti, e di ra-  
gion publica ( ancorche veramente, come si è

accennato, nasca da legge positiva, e non di natura) Quindi risulta, che quel Signore, il quale non sia sourano, e non habbia la podestà di far', e disfar le leggi, non possa toglierla; E per conseguenza questa podestà di proibire la caccia, ò pesca, comiunemente viene stimata di ragion regale; Quando però al Barone, ò altro signore inferiore, non assista il priuilegio del sourano, ouero l'antica pacifica consuetudine immemorabile, ò centenaria, della quale non apparisca principio vitioso, onde risulti il più volte accennato effetto, che se ne possa allegar priuilegio, & ogn'altro titolo migliore senza necessità di prouarlo;

Che però la difficoltà maggiore in questo proposito suol' essere, nel verificare questo possesso legitimo, e non interrotto, il quale non habbia principio vizioso, ouero che nō gli osti la cattiva pre funzione di forza, e di concussione de' vassalli, ò la resistenza di legge particolare, come specialmente si può dubitare nel regno di Napoli, per quelle leggi, e prāmatiche, siche sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, & ad ogni paese dipendendo il tutto, dalle circostanze del fatto. ò dalle leggi, e stili de' paesi.

Si permette benfi alli Baroni, & ad altri signori inferiori, di fare qualche moderata riserua d' alcuna parte del territorio, ò del fiume, ò del lago respet-

spettuamente per sua commodità , ò ricreazione ; in maniera però che non impedisca l'uso degli habitanti . Et in ciò parimente non può darsi regola certa , e generale , dipendendo il tutto , ò da stili , e leggi generali del principato , ouero dall'uso particolare del paese .

Come áchc si possono proibire alcune sorte di caccie , come destruttiue del genere degli animali che sono nel territorio ; Come per esempio è la <sup>11</sup> caccia de'lepri , e di altri animali quadrupedi con le reti ; Ouero in pescagione con acque venenate ; O pure in quei mesi , nei quali gli animali e particolarmente lepri , siano grauidi ; O proibendo l'uso di alcune arme , dal qual uso possono nascere altri disordini , con casi simili , secondo l'uso e la qualità de'paesi , e delle caccie .

Circa l'altra ispezione degli esenti , e particolarmente degli ecclesiastici ; Certa cosa è , che se <sup>12</sup> ciò non è lecito in ragione giurisdizzionale (conforme li Canonisti vogliono) al Principe fourano , molto meno farà lecito al Barone , ò ad altro signore inferiore ; Eccetto il caso , nel quale la proibizione , ouero la facoltà di proibire (conforme li Giuristi dicono ( sia meramente reale , cioè che si tratti di vn podere , ò selua , ò lago , ò stagno particolare , nel quale , la caccia , ò pesca sia in frutto , & in quella consista la rendita , ò in tutto , ò in parte ; A somiglianza di quello che si è

si è detto di sopra di questa regalia , poiche in tal caso , ad ogni priuato possessore spetta il poterlo proibire , in quel modo che si puol proibire l' ingresso nel proprio podere à raccogliere i frutti; In maniera che la prohibizione non nasca dalla qualità,ò giurisdizione baronale , mà dalla detta circostanza , e ragione priuata per la percezzione de' frutti.

Bensi, che anche in tal caso potranno li custodi del Barone proibire defatto l' ingresso , ò l' uso della caccia con sola ragion priuata , mà non già in ragione giurisdizionale ; in quell' istesso modo , che ogni priuato puol proibire l' ingresso nel suo podere , ò discacciarne quelli , che vi siano entrati ; Mà in quel modo , che si puol praticare , senza violare li sacri canoni , che proibiscono metter mani violentemente sopra chierici , non già esercitando giurisdizione alcuna con loro , in esiger pene ò in far' altr' atto simile , douendosene procurar il gastigo dal proprio superiore ecclesiastico .

Che però la maggior difficolta consiste in quella prohibizione , che al Barone ò signore si permette in alcuna parte del territorio , ouero in qualche tempo , ò modo , conforme di sopra si è accenato , mentre ciò non nasce dalla ragion priuata , come nel caso antecedente , mà dalla sola prerogatiua baronale , e giurisdizionale ;

Et

E sopra di ciò si troua gran varietà d'opinioni  
trà ecclesiastici, e secolari, che però se ne lascia il  
luogo alla verità; Bensi che, quando anche si debba  
amettere per più vera e più fondata l'opinione  
negatiua degli ecclesiastici; Nondimeno deuono  
li superiori ecclesiastici prouedere, che da chierici  
non si usino queste indiscretezze, produttiue di

**B**  
*Di tutto ciò fe  
discorre qual-  
che cosa nel  
lib. 14. nel  
disc. 41. E an-  
co in occa-  
sione della ra-  
gion priuati-  
eua di pescare  
nel lib. 1. de'  
feudi nel disc.  
40. E in que-  
sto lib. de' re-  
gadi nel disc.  
134.*

molti disordini, li quali sono frequentemente pre-  
giudiziali all'istessa libertà e giurisdizione ecclae-  
siastica, quando la proibizione sia discreta, e ben  
regolata dalla ragione; Che però in ciò pari-  
mente non puol darsi regola certa, e  
generale, mentre pare che que-  
sta entri solamente, quando  
la proibizione sia ge-  
nerale per tutto  
il terri-  
torio.

B



CA-

## CAPITOLO DECIMO TERZO.

Della podestà di proibire le compre, e  
le vēdite dè vittuali,e di altre robbe  
concernenti l'uso vmano ; Et anche  
della podestà di proibire li molini,  
li forni,li macelli,le pezzicarie, & al-  
tre cose simili , e di sforzare gli abi-  
tatori ad andar' alli proprij .

## S O M M A R I O .

- 1 **D**ella lecita proibizione dè monopolyj .
- 2 Della proibizione d' incettare .
- 3 La proibizione di comprare, e vendere è di ragion regale, e spetta al Principe .
- 4 Che sia di ragion regale il proibire li forni, li molini, e l'osterie .
- 5 Se dette cose nel feudatario si presumano feudali .
- 6 In caso che spetti detta facoltà di proihire , se si possa esercitare con gli ecclesiastici .
- 7 Quando la facoltà di proibire spetti alle Comunità suddite .
- 8 Del gouerno dell' annonā publica .

Tom. II. de' Reg.

Z.

Se

9 Se l'annonia sia l'istesso che il fisco, e goda le franchizie fiscali:

## C A P. X H I I.



VELLE proibizioni, che si facciano de monopolij, li quali da Giuristi si dicono dardanaria, cioè, che vno, ò più mercati potenti procurino in tempo di raccolta ouero in altre occasioni, di cōprare tutti li vittuali, ò altre robbe necessarie alli uso vmano, per indurne penuria, e venderli à quel più alterato prezzo, che à loro piacerà, non cadono sotto la regalia, potendosi, e douendosi ciò fare da ogni giudice, ò magistrato, mentre tal proibizione nasce dalla legge, insegnando anco l'istorie, che appresso tutte le nazioni, & in tutte le altre repubbliche, ò monarchie prima della Romana, questi monopolij, veramente perniciosi al publico, si proibissero. A

A  
Nel dis. 177

2 Anzi in alcuni principati, come particolarmente occorre nello Stato ecclesiastico, generalmente è proibito il comprar grano & altri vittuali per mercanzia, più dell'uso proprio, che volgarmen-  
te si dice incettare, essendo solito tal facoltà con-  
cedersi gli Appaltatori camerali per priuilegio, ò per solleuo del censo che si paghi alla Camera del  
Principe; Che però quando tal proibizione sia fat-

ta

ta per legge del Principe, sourano, in tal caso, ogni signore, bēche sudditto, ãzi ogni giudice, ò magistrato, ãcorche inferiore potrà ordinarne l'osseruanza.

Mà quando, non si tratti del detto formal monopolio proibito dalla ragion comune, siche sia luogo à quella libertà, che la medesima ragion comune concede à ciascuno, di comprar', e vendere, secondo l' vmano commercio; In tal caso, il fare dette proibizioni si dice di ragion regale, la qual spetta solamente al Principe sourano, e per conseguenza, non può farsi dà Baroni, e signori inferiori, se non quando ( come nell' altre regalie più volte si accenna ), vi sia priuilegio del Principe, esplicito, ouero quell' implicito, che risulta dal pacifico possesso immemorabile, ò centenario non vizioso. B

Parimente di ragion regale viene stimata la facoltà di proibire la libertà di fabricar forni, ò molini, ò di aprir macelli, & altre botteghe per la vendita dè vittuali, ouero aprir' osterie, & alberghi, inducendo là ragion priuatiua, con l'espressa, o virtual forza degli habitanti, ò dè passagieri à douer andar' à detti molini, ò forni, ò macelli, ò osterie, ò pezzicarie, e cose simili; poiche essendo tutto ciò contro quella natural libertà, che dalla legge si concede à ciascuno, e cagionando per conseguenza il monopolio, & altri inconuenienti, quindi nasce, che ciò sia stimato di ragion regale, e non

*Se ne accenna  
qualche cosa  
nel disc. 133.  
S' anco nel  
disc. 125. S'  
44. trattando  
dell' annona.*

C

*Nelli discorsi  
143 e più se-  
guenti.*

spetti à Baroni, ò Signori , li quali non habbiano ragione di Principe sourano, ò priuilegio come di sopra . C

Quindi inferiscono i Feudisti, che li molini , e li forni, ò altre cose simili possedute dal feudatario , così del prim' ordine regale , come dell' altro più subordinato , si presumono feudali , & annessi al feudo, quando habbiano tal prerogatiua giurisdizionale per la quale da essi vengono chiamati banderati, quando di ciò non apparisca titolo particolare diuerso, ad effetto di vedere, se, & à chi spetti il giustificare, se siano feudali ò allodiali, tanto nelle pendenze col padron diretto, in caso di deuoluzione, quanto col successore independente del feudo, è l' erede del feudatario morto . D

D

*Nel lib. 1. de  
feudi nel d. 3.*

In caso poi che , tal facoltà priuatiua , de fatto sia posseduta, e pacificamente esercitata dal Signore delluogo , ò dalla Comunità , ò anche dal medesimo Principe sourano , sogliono occorrere le dispute con gli ecclesiastici; Così nella facoltà di fabricare nuoui molini, ò forni, e cose simili , à quali non si possa proibire l' accesso à secolari; Come ancora circa le loro libertà, di andare ad altri molini, ò forni fuori del territorio; Et in ciò non può darsi facilmente vna regola generale, e certa, per la capacità d' ognuno che non sia più che versato professore nella facoltà legale , scorgendouisi molta varietà d' opinioni, e dipendendo la determinazione

zione da diuerse distinzioni , che si deducono nel teatro in questo medesimo libro E & anco nella materia delle seruitù F sotto il generale delle quali opportunamente cade anche questa materia dello sforzare d' andare à proprij forni , e molini .

Si può dare il caso d'indurre questa ragion priuatiua,& oblico respettiuamente di forni , e de molini, e cose simili, anco in chi non habbia la ragion regale , cioè nelle Comunità per comun consenso di tutti i cittadini, in quel modo che (côforme si dice nella detta materia delle seruitù ) si possono li medesimi cittadini priuare della facoltà di pascerre in qualche parte del territorio, acciò con quegli emolumenti si supportino i pesi publici, li quali bisognerebbe suplire per via di collette , e di altri pesi dè medesimi .

Bensi che ciò non potrà obligare gli ecclesiastici, anzi nemeno gli altri , li quali non siano suditi della comunità, ouero che siano esenti da detti pesi, che però è cosa difficile à praticare ; Pure si duee deferire agli stili & alla pratica dè paesi, ò dè luoghi .

Alcuni credono, che il gouerno dell' abondanza publica, solito esplicarsi da Giuristi col termine, ò vocabolo d' Annona , sia di ragion regale , e di cosa riseruata al Principe , sourano ; Ma non pare , che ciò habbia suffiszenza, poiche se bene il

Prin-

E  
Nell' idem consiglio  
143. e seguenti.

F  
Nel disc. 30.  
del libro 4.

Prìnce, come padre dè sudditi, e come marito della repùblica, hà peso d' inuigilarui, & à lui spetta il dare sopra ciò le prouisioni opportune ; Nondimeno non si toglie la facoltà à Baroni, e signori inferiori, & anco à magistrati, & alle medesime Comunità, secondo le diuerse vfanze dè paesi, alle quali si deue deferire, d' inuigilarui, e di prender le opportune prouisioni ; Et anco di poter in tempo di carestia forzar coloro, li quali habbiano grano, & altri vittuali, à douerli vendere, tassandone il prezzo moderato, per osservanza di quello, che sopra ciò ne dispone la legge, essendo solito questa cura esser del Prìnce fourano, per lo più solamente nella Città Metropoli della sua residenza. G

G  
Nelli disc. 44  
F 125.

E quindi nasce la determinazione della questione accennata di sopra nel capitolo quinto in occasione di trattare delle gabelle, e delle dogane, se 9 li grani, e gli altri vittuali, che si prouedono per seruizio dell' annona publica, in tempo di carestia, dal Prìnce fourano, ò da ministri della sua Camera, debbano godere l' esenzione, come robba del Prìnce, ò del suo fisco; Attesoche si dirà tale solamēte, quando il Prìnce voglia distribuirlo al popolo senza rimborso, ouero à minor prezzo, facendo così le parti di padre de suoi sudditi; Mà nō già quā do sia vn' economica prudente prouisione, per rimborfarsi con la vendita del medesimo grano, ò del

del pane, di qualche si sia speso. H

H  
*Nel detto disce*  
44.

E circa il gouerno, & amministrazione dell' annona; Ancorche li Dottori, con le solite varietà d' opinioni, vi facciano delle dispute, nondimeno la vera decisione parc che dipenda dall' osseruanza, e stile dè paesi, mentre ogn' altra amministrazione, ò giurisdizione, ha dipendenza dal Principe sourano come capo, e regolatore di tutto il corpo, ouero come fonte, dal quale deriuano tutti i riuoli; Come ancora si dourà caminare con le leggi, ò stili de paesi circa la giurisdizione di quel' magistrato, ò officiale particolare che sia deputato al gouerno dell' annona, e se sia priuatiua alli giudici ordinarij; Siche non vi cada regola generale.

I  
*Nelli detti di scor. 44. § 125 e nel supple- mento e nel li bro 15. nella relazione del- la Corte Ro- mana trattan- do del Prefet- to dell' Anno- na.*



## CAPITOLO DECIMO QVARTO.

Delle angarie, e perangarie; E della  
coltà di esigere da vassalli, ò da  
altri, li seruizij reali, ò  
personalì.

## S O M M A R I O.

- I** Che cosa siano le angarie, e le perangarie.
- 2** Perche causa siano de regali.
- 3** Quando gioui il possesso antico.
- 4** Dell' altra specie di angarie, e perangarie.
- 5** Quando si dia l' oblico dè vassalli di seruire al  
padrone senza ripugnanza della libertà natu-  
rale.

## C A P. X I V.



VESTI nomi, ò vocaboli, di angarie, e di perangarie, non sono conosciuti dalla legge comune dè Romani, mà sono bene vsati da professori della lingua latina, poscia che anco nell' euangelo, trattandosi della passione di Nostro Signore, in occasione dì far menzione di Simon Cireneo, il quale fù condotto per portar la croce, vien' vsata questa parola, angariare, che vol dire far quei seruizij, ouero quell' opere, che dourebbono farsi da vn altro.

L' angaria dunque vuol dire vn' oblico di seruire per se stesso, ouero per altri, mediante il pagamento della mercede; E la perangaria denota il medesimo seruizio, mà gratuito senza pagamento, che la più frequente pratica insegnà, nel dovere con proprij animali & carri, ò altri strumenti, trasportare i vittuali, ò altre robbe del Signore, al quale tal seruizio sia douuto, di luogo à luogo; Ouero di seruir per se stesso nella cultura dè beni, ò nella raccolta dè frutti, ò in altri seruizij simili.

Mà perche ciò è contrario alla libertà naturale, & anche à quel che dispone la legge, che niu-

no debba esser' obligato di locar le sue opere, ò di seruire ad altri, quando non voglia; Quindi risulta, che questa facoltà di constringere al seruizio, venga stimata di ragion regale, e per conseguenza spetti solo al Principe sourano, e si neghi à Baroni, & à signori inferiori, quando non l'habbiano in priuilegio espresso del medesimo sourano, ò purè che non vi sia il frequente accennato priuilegio implicito, il quale risulta dall' antico possesso pacifico immemorabile, ò centenario.

Sopra questo possesso, cadono le maggiori difficoltà, atteso, che più frequentemente sogliono hauere principio vizioso da forza, e da concussione, ouero da atti amoreuoli e facultatiui, che da vassalli si facciano verso alcuni signori dà loro amati, in riguardo, delle loro qualità personali, che però non può sopra ciò darsi una regola certa, e generale, dipendendo il tutto dalle circostanze del fatto, e dalla qualità delle proue come anco dalla qualità de principati, ò costumi dè paesi, dalli quali dipende il vedere, se habbia luogo, ò nò, detta cattiuua prefunzione di forza & concussione. A

E' ben vero, che questo termine di angarie, e perangarie, nella sua propria & antica significazione, importa una certa specie di seruitù maggiore, simile à quella dell'i ascretizij, e dè censiti, la qual si ha nelle leggi ciuili dè Romani,

A  
Nel disc. 145  
v' anco nel  
lib. 1. de' feudi  
nelli disc. 51.  
v' 65.

mani , che però con ragione vien collocata trà le regalie riseruate al Principe ; Si che l'angaria , ò perangaria di sopra esplicata , la quale non induce formal seruitù della persona , mà solamēte vn'obligo di douer fare quei seruizij , che siano proportionati allo stato delle persone , dalle quali si chiegano , non hà tanta ripugnanza , e particolarmen- te , quādo si tratti dell'angaria solamēte cioè di douer seruire cō la solita mercede , nella maniera , che il seruizio si presta da ogni particolare ; Atteloche dādosī frequentemēte il caso , che li vassalli , per dis- pareri che sogliono hauere con i padroni , ricusino di dar loro quei seruizij , che più volōtieri si danno à particolari ; Quindi segue , che in molte parti sia riceuuto , per senso più comune de Dottori , che senza ripugnanza della libertà naturale , possano li vassalli essere à ciò forzati , e che debbano prefe- rire il padrone ad altri ; Pure non può dar- uisi regola certa , e generale , per la di- uersità delle leggi , e de' stili del- le vniuersità , e de paesi , à quali si deue de- ferire .

## C A P I T O L O X V.

Del mare , e de' suoi porti ; E de  
fiumi , e laghi , e loro  
ripe.

## S O M M A R I O .

- 1 **I**L mare , e fiumi nauigabili à chi spettino e co-  
me .
- 2 Della giurisdizione in mare quanto si stenda .
- 3 Della ragione e facoltà di pescare .
- 4 Delle Ripe .
- 5 Della ripatica che cosa importi .
- 6 Delli porti di mare , che siano de' regali , e delle lo-  
ro prerogative .
- 7 Delle franchizie de porti publici , e se si compri si-  
curo .
- 8 Delli porti de' fiumi .
- 9 Le acque , le quali seruono per uso di fiumi nauiga-  
bili , non si possono diuertire .
- 10 Di chi sia il dominio de' fiumi non nauigabili .
- 11 Del dominio del mare , e di altre questioni simili .

## C A P. XV.



I Osì il mare , come i laghi , e li fumi nauigabili, sono quanto all' uso della nauigazione , e della pesca , di ragion comune à tutti , in maniera che la legge , quanto al dominio , e possesso , li dica di niuno , e quanto all' uso li dica di tutti ; Mà per quel che spetta al dominio , se si considera quello , il quale si dice di protezzione , e di autorità , questo è di ragion regale , spettante al Principe sourano , al quale perciò solamente si concede la potestà d' imporre grauezze à nauiganti , come si è detto di sopra ; E per conseguenza ciò non spetta à Baroni , & à Signori inferiori , se non quando , secondo la regola generale dell' altre regalie , vi concorra il priuilegio esplicito del Principe sourano , ouero quell' implicito , che risulta dall' anticho possesso immemorabile , ò centenario non vizioso .

2 E se bene da Baroni , e da altri signori , ò magistrati inferiori , si esercita la giurisdizione , anco nel mare adiacente al feudo , ò territorio , e si ha la cognizione de' delitti , che in esso succedano ; Nondimeno ciò riguarda l' esercizio della giurisdizione per la ragion territoriale , che secondo la più comune opinione si stende per cento miglia nella

## 190 IL DOTTOR VOLGARE

nella parte adiacente al suo luogo , ò territorio , ò pure per qualche porti l'uso, mà non già quant' all' effetto della detta giurisdizione , ò dominio vero ; Pure in ciò si deue molto deferire all' oſſeruanza, ouero alla consuetudine de' luoghi .

E quanto alla facoltà di pescare , entra quel che si è accennato di ſopra nel cap. duodecimo ,  
 3 doue ſi tratta delle pefchieri, cioè , che quelle parti di mare , ò di fiumi, in quali la natura , con ſtile ſtraordinario , ſia molto feconda , ſono di ragion regale, e cadono ſotto quella regalia, per la ragione iui accennata .

Le Ripe de' fiumi , ò de' laghi , per quel che ſpetta al medefimo uſo della nauigazione , ò della pefca , ſi dicono di tutti , e di ragion comune , anco nella facoltà di valersi degli alberi per legarui le nauj , e per far il di più che per il medefimo uſo ſia neceſſario conforme le ſituazioni, e costumi de' paesi ; Mà per quel che ſpetta al dominio priuato , gli uſili, che ſenza impedimento di dett' uſo , ſe ne poſſono cauare , ſpettano alli padroni de' poderi adiacenti , nè in ciò la diſpoſizione della legge ciuile , è alterata ; Eccetto ſe , trā il podere , & il fiume , vi uoſſe ſtrada publica , ò altro ſito parimente publico , poiche in tal caſo , la ripa farà della medefima natura . A

Et ſe bene nell' Imperiale coniituzione , ò capitulazione accennata nel principio , nella quale ſi enu-

A

*Delle ripe come ſopra ſe tratta nel diſ. 138.*

<sup>5</sup> si enumerano li regali , vien posta la ripatica , e col medesimo senso caminano li Dottori , e particolarmente li feudisti ; Nondimeno , per senso più comune de' medesimi , ciò viene inteso per quelle gabelle ò contribuzioni , che secondo l'uso de' paesi , si pagano dalle naui , ò barche , in occasione della nauigazione , ouero dell'uso delle ripe , siche è vna regalia , la quale cade sotto quella delle gabelle , e non influisce al dominio delle ripe .

Nelli porti però di mare , li quali siano publici , e considerabili , per armate , ouero per vascelli de' negozi grandi , senza dubbio entra la ragion regale , e per conseguenza fono del dominio , e protezione del Principe sourano , e per quanto insegnala' uso comune , non volontieri se ne permette l'uso à Baroni , & altri signori inferiori ; A segno che suol'essere stimata regalia di primo ordine per più rispetti ; Primieramente per lo politico , in riguardo dell' introduzione dall' armate de' nemici , ò diffidenti ; Secondariamente per le fraudi che si possono fare alle tratte , & alle dogane , e gabelle ; E terzo per l' assicurazioni , e franchizie che fogliono darsi à nauiganti , ne' porti publici , in maniera che , se nel luogo medesimo , doue sia il porto , vi siano delle grauezze , ouero competano alcune giurisdizzioni nelli pesi , e misure , come anco nè delitti ò ne' contratti , tuttaua in qualche occorre nel porto , suol spettarne la cognizione al sourano , e suoi

## 192 IL DOTTOR VOLCARE

B

Delli porti , e  
delle loro frä-  
chizie , e pri-  
uilegi y se ne  
parla nel dis.  
129.

e suoi officiali; Bensi che in ciò vā pure deferito  
all' osseruanza . B

Sopra le franchizie , e saluocondotti , li quali si  
danno in simili porti , sogliono cader varie que-  
stioni , e particolarmente se li cōpratori delle mer-  
canzie siano sicuri , senza esser tenuti inuestigare ,  
se chi le vende , sia padrone , ò nò , il che dipende  
dalla buona , ò mala fede de compratori , come  
anco dalle leggi , ò stili particolari , conforme nel  
teatro si discorre in questo medesimo libro , trat-  
tando de' porti . C

Se poi si tratti di quei seni di fiumi nauigabili ,  
che volgarmente si dicono porti , come luoghi  
più atti , e proporzionati all' imbarco di robbe ;  
Quando questi siano dentro i poderi de' partico-  
lari , si dicono essere in dominio di questi , li qua-  
li esigono qualche recognizione dà padroni delle  
robbe , e mercanzie , che iui bisogna riporre per  
imbarcarle ; Bensi , che il padrone non puol' im-  
pedire il dett' uso , quando se gli paghi , ò offeris-  
ca la congrua , ò solita mercede , che però si dice  
seruitù necessaria come douuta al commercio  
publico ; Nell' istesso modo , che nella rubrica se-  
guente si dice dell' uso del passo , che si deue anco  
per forza dare per il suo podere , à chi voglia por-  
tare vittuali , ò legnami , & altre mercanzie , per  
imbarcarle in fiumi nauigabili per uso , e comodità  
delle Città ; Poiche potrà bene il padrone del po-  
dere

C

Nel detto dis.  
129.

dere pretendere la refezione del danno , che da ciò ne risulta , & anco la congrua cognizione di tal seruitù , ch' è obligato patire , secondo l' uso del paese , à giudizio de periti , mà non potrà impedirlo , quando non vi sia strada publica , per la quale possa ciò comodamente seguire . D

D  
Nel disc. 136.

Atteso che molte cose si dispongono per beneficio del publico comercio , mediante la nauigazione , le quali per altro non caminarebbono per le regole generali di legge , come , particolarmente habbiamoche per dette regole legali , ciascuno è padrone dell' acqua che nasce nel suo fondo , ouerò che essendo nata altroue , passa per quello , sicche può diuertirla , ò applicarla à suo arbitrio , quando alli padroni degli altri poderi vicini non ne sia acquistata legitima seruitù , conforme di questa materia dell' acque , si tratta al libro quarto sotto il titolo delle seruitù . E

E  
Nel detto lib.  
4. delle serui-  
tù nel disc. 1

Tuttavia ciò si limità , quando si tratti di acque le quali , ancorche piccole , corrano ad vn medesimo luogo , ò fiume , siche lo rendano nauigabile , poiche in tal caso non possono essere diuertite , nè applicate ad altri usi , li quali pregiudichino alla nauigazione . F

F  
Nel detto dis.  
31

Cessando però la suddetta ragione dell' uso pubblico , mediante la nauigazione ; In tal caso li fiumi , ò li laghi non nauigabili , non sono di lor natura di ragion regale , mà essendone anco

Tom. II. de' Reg.

B b

l'uso

G

Se ne tratta  
nel lib. 1. de  
fatti nel dis.  
2.

P'uso della pesca, ò di abbeuerare gli animali, comune à tutti, resta la questione, se il dominio sia del Barone, ò altro signore iferiore, ouero della comunità, e ciò dipende dalle leggi, ò stili de' paesi, ò dalla consuetudine particolare. G

In proposito del mare, cadono altre questioni più alte, e particolarmente quelle sopra il dominio dell'oceano, e de' noui paesi, in quello esistenti, secondo le concessioni fatte dalla Sede Apostolica alli Rè di Spagna, e di Portogallo; E tra noi altri, qualche li Giuristi tanto frequentemente discorrono del dominio del mare Adriatico della Republica Veneziana; Altri affermandolo; Altri negandolo; Et altri caminando con alcune distinzioni; Mà essendo queste ispezioni molto alte, così in regole di legge, come in quelle di politica, & essendo la presente fatica dirizzata à non professori, per vna tale qual notizia delle materie priuate del foro, conforme nel proemio si è accennato; Quindi però se ne lascia la verità al suo luogho, maggiormente, che le regole della prudenza ricercano, che tali materie si debbano lasciare sotto la penna, in quel modo che nel principio del libro seguente si accena delle materie giurisdizionali.

div.

d.

CA-

## C A P I T O L O   X V I .

Delle vie, ò strade pubbliche, e delle  
Piazze, Teatri, & altri  
luoghi publici.

## S O M M A R I O

- 1** Vali siano le vie pubbliche.
- 2** **Q** Delli requisiti della via publicha à diuersi effetti.
- 3** Si dichiarano questi requisiti quando caminino.
- 4** Quali propriamente siano le vie priuate.
- 5** Della cognizione de delitti fatti in strada pubblica.
- 6** Delle tasse e contribuzioni per le strade.
- 7** Della giurisdizione de Maestri di strade.
- 8** Dell'immunità ecclesiastica per rottura di strade.
- 9** Delle pene più graui per detta causa.
- 10** Della contribuzione per li ponti de fiumi.
- 11** Delle piazze pubbliche, teatri & altri luoghi pubblici.
- 12** Se le piazze siano di ragion regale.
- 13** Di coloro che hanno case in piazza, se siano padroni di qualche fico ad' esse vicino.

14 Doue si tratti delle altre cose appartenenti , alle strade, & alle piazze .

## C A P . X V I .



Ncorche, nella più volte accennata costituzione , ò conuenzione Imperiale, la quale viene stimata la fede di questa materia dè regali , con la quale si regolano li Dottori, e particolarmente li feudisti, trà quelle cose che si dicono di ragion publica, e regale, siano le vie , ò strade pubbliche ; Nondimeno , non tutte quelle vic , le quali per regole di legge, à differenza delle mera-mente priuate , siano pubbliche , per le quali sia lecito ad ogn' vno caminare , senza potere esser' impedito, sono di questa specie, mà solamente quelle strade maggiori, che volgarmente diciamo maestre , ò regie , ò romane , e legalmente si dicono basiliche , ouero consulari , ò militari, le quali cominciando dalla Città regia , ò metropoli , continuano per tutte quelle parti del regno, ò principato, per le quali sono tirate le loro linee , per lo pubblico commercio , à somiglianza di quell' antiche strade romane , che volgarmente diciamo Appie;

In ciò consiste l'equiuoco di alcuni Giuristi, poiché la legge dè Romani , che diciamo ciuale , ò comune , ( come nel principio di questo libro si

è ac-

è accennato ), non trattò nè distinse queste regalie, mà solamente distinse due forte di vie , cioè quali siano le pubbliche , e quali le priuate , ò vicinali,dando per regola , che le pubbliche siano quelle, le quali habbiano il suolo publico,e comincino dal publico, e terminino parimente nel publico , cioè dà vna Città, ò terra all' altra ; Ouero dalla Città, al mare, ò ad vn' fiume nauigabile .

E quindi alcuni credono , che ogni strada , la quale non habbia questi requisiti degli estremi publici , & dell' esser stabilita con publica autorità, siche il suolo sia publico , debba dirsi priuata , e del dominio de padroni dè poderi, ne quali sia , siche possa proibirsene l' uso , quando non si proui , che questo sia stato pacifico , & vuniforme per vn tempo antichissimo , & immemorabile,in maniera che quel ch' era priuato , diuenti pubblico .

Questo però contiene vn' equiuoco manifesto , il quale senza notizia della legge, ò dell' altre scienzie , e senz' altro ratiocinio , e dall' istessa natura , e dall' uso comune, vien prouato anco appresso d' ogni sciocco idiota, per la necessità del commercio da vn luogo all' altro abitato, anzi dentro il territorio del medesimo luogo per andar da vna contrada all' altra, vi sono molte strade , le quali sono pubbliche, per l'effetto , che non se ne possa prohibere il passaggio, e l'uso, mà non sono di quella maggior

gior pubblicità, che si richiede, acciò si possano dire di quella specie di regie, ò consolari, ò militari, le quali, cascano sotto la regalia, come destinate per la comunicazione di tutto il principato, ouero di quella parte, ò prouincia, per la quale sòn destinate, & indi comunicare in altre parti del Mondo, quando il mare, ò il fiume nauigabile, non le termini; Come propriamente son quelle, per la quali vanno li procacci e corrono le poste; Attesoche à defferéza di queste di maggior pubblicità, sogliono dirsi priuate, ò vicanee, ò vicinali le altre di sopra accennate, mà non già che siano di quelle meramente priuate, in maniera, che il padrone del fondo, nel quale sono, ne possa prohibere l'uso, posciache le priuate à questo effetto, sono quelle, delle quali apparisca il principio priuato, ò che vi siano segni, dalli quali s' inferisca facoltà del padrone del fondo di Serrarle à suo modo; E queste per appúto sono quelle che si dicono scortatore, che ne poderi vicini alle strade pubbliche, quâdo queste siano troppo fangose, ò sassose, ò in altro modo incomode, sogliono fare i passagieri, & nelle quali, acciò resti libero il passaggio, vi si ricerca il tempo immemorabile, ouero la legittima autorità del superiore, che la facci publica; Cadendo l'altra questione delle vie priuate, che si dicono prediali, cioè, che vn vicino habbia facoltà di passare per il podere dell' altro, per andare al suo

suo, sotto la materia delle seruitù nel libro quarto. A

La sopradetta distinzione delle vie pubbliche di prima classe, chiamate strade maestre, ò regie, ò romane, ò con altri vocaboli di sopra accennati, le quali sono di ragion regale, e le altre anco pubbliche di luoghi particolari, le quali non sono di questa ragion regale, riguarda molti effetti, e particolarmente, quello della cognizione de delitti, che si dicono di rottura di strada publica, li quali si suol pretendere che ( secondo vn' opinione ) siano dè casi riseruati al Principe sourano, & à suoi, supremi magistrati per l' offesa, che si fa à lui, sotto la protezione del quale questa sorte di strade si dice essere, e che però nò ne habbiano la cognizione li baroni, ò altri magistrati inferiori; Mà ciò si nega dall'altra opinione, che però la decisione, pare che dipenda dalle leggi, ò stili, & vñi dè paesi, e dè principati.

Come anche circa le tasse, e contribuzioni, che per la refezione di queste strade maestre si fanno da tutta la prouincia, ò parte del principato, che ne habbia, l'uso, e conseguentemente in giro per tutto il principato, per la molteplicità delle strade per diuerse parti; Mà all'incontro queste strade locali, ancorche pubbliche, si deuono accomodare dalle Comunità, ò da quei particolari li quali vi habbiano i poderi vicini, come riguardanti il comodo

A  
Di queste distinzioni di più specie di vie pubbliche s' tratta nel di-  
sc. 136. e 137.

B  
Di queste tas-  
se e contribu-  
zioni delle  
strade y trat-  
ta nelli discor-  
si 139. e due  
seguenti.

modo de popoli, particolari e non dell' universale. B

E l' istessa distinzione si considera per la giurisdizione di quelli, li quali da Giuristi si dicono Edili, li quali volgarméte diciamo Maestri; Presidenti delle strade, per tutto il principato, ò prouincia, poiche camina solamente in detta prima specie di strade principalmente publiche, cōforme si discorre nel libro decimo quarto, doue si tratta di questa immunità. C

Come anco sopra l'immunità delle Chiese, men-  
tre trà li casi eccettuati, è quello de grassatori delle  
strade publiche, e perconseguenza, sopra le pe-  
ne più graui per li furti, ò rapine, ò assassinij, & al-  
tri delitti, che si dicono importar rottura di strade,  
con altri simili effetti.

Quelche si dice delle strade, agli effetti sudditi, e  
particolarmente per l' effetto delle contribuzioni,  
con la medesima distinzione, camina, nelli ponti  
de fiumi, ò dè torrenti. D

D  
Nell' istessi lu-  
ghi di sopra  
accennati.

Quanto poi alle piazze, e teatri, & altri luoghi  
publici, entra in essi più tosto la ragion publica,  
che quella della regalia, cioè che siano di uso pu-  
blico, e comune, come robba, che si dice di tutti, e  
di nessuno, rispettuamente, cioè di tutti quanto  
all' uso, e di nessuno quanto al dominio, mà la giu-  
risdizione, e cura sono compatibile nelli Baroni,  
& in altri signori inferiori, ò nelle Comunità, tra

le quali, ò li Baroni , e Magistrati sogliono cadere  
le dispute , à chi ne spetti il gouerno , e giurisdic-  
zione , nel dar le licenze per venderui le robbe , e  
far'altr' atti; Et in ciò si deuono attendere le leggi ,  
ò stili de paesi . E

E  
Se ne parla  
nelli discorsi  
135. § 142.

E se bene appresso li Dottori, trattandosi di piaz-  
ze , si sogliono vsare questi termini di regalia ,  
12 nondimeno , per lo più è vn improprio modo di  
parlare , per le piazze di Città Metropoli , doue ri-  
siede il Principe , ouero per le altre ragioni regali ,  
che ne risultano per la facoltà d' esiger gabelle , ò  
altre contribuzioni dà chi vende le robbe in pia-  
za; O pure , per la ragion priuatiua , e per la facoltà  
di proibire che altri non vendano , ilche suol' acca-  
13 dere , in quei particolari li quali hanno case nelle  
piazze , se quello spazio ch' è auanti le loro case  
sotto il tetto si dica publico , ò priuato; Et in ciò la  
regola assiste alli particolari , mà è solita limitarsi  
dalle leggi , ò stili , ò consuetudine de luoghi . F

F  
Nell' istessi dì  
§. 139. § 142.

E dell' altre questioni , le quali cadono in  
14 materia di strade pubbliche , si tratta  
sotto la materia delle seruitù nel  
libro quarto dove si può  
vedere . G

G  
Nelli disc. 21  
e seguenti sì  
no al 33.

ib exegillimi Tergo! subiectis inseq. il historionis  
fornit sit ( cito! ) ergo! n. claraq. isteup.  
oben in mala oibiq. inoitiq. b' fructu nerg. nry  
-3 illa exegillib. glaç. o. iussaq. el abacomi' e ad. on

Tom. II. de' Reg.

CC

CA-

## CAPITOLO XVII.

Delli Palazzi, Castelli, Fortezze,  
e fortificazioni.

## S O M M A R I O.

- 1 **C**he cosa significhi la parola palazzi, che siano dè Regali.
- 2 Alli Baroni, e Signori inferiori, è proibito il fare fortificazioni.
- 3 Si dichiara di che fortificazioni s'intenda.
- 4 Come ciò si debba decidere.

## C A P. X V I I.



ELLA più volte accennata costituzione, ò capitulazione Imperiale, la quale appresso li Feudisti & altri, suol' essere il testo di questa materia de regali, trà l' altre cose, vengono anouerati li palazzi, perloche sopra l'intelligēza di questa parola, si scorge (al solito) trà scrittori una gran varietà d'opinioni, poiche alcuni credono che s'intenda dè palazzi, ò case destinate all'abitazione.

bitazione del Principe; Et altri l' attribuiscono alli luoghi destinati per li tribunali, per amministrar giustizia, con altre simili considerazioni di poco fondamento, mentre la pratica dapertutto insegnà il contrario, cioè che quando le Città, o luoghi, o terre si concedono in feudo, o in vicaria, o in gouerno, vi vanno annessi li palazzi, dell'abitazione del Signore, & anco li luoghi, doue si tengano i tribunali, e si amministri giustizia.

<sup>2</sup> La vera significazione d'ûque si stima quella che im portino quelli castelli, o palazzi, li quali siano ridotti a forma di Fortezza, attesoche l' hauer fortezze è cosa particolare del Principe sourano, e per ordinario cio è proibito à Baroni, & ad'altri Signori sudditi, quando non vi sia concessione speciale, e per conseguenza alli medesimi è proibito il fortificare.

<sup>3</sup> Intendendo di fortificazioni formali, in ragione di guerra publica, da resistere ad vn' esercito, con cannoni, baloardi, fossi, ponti leuatori, lune, mezze lune, contrascarpe, ritirate, maschi, e cose simili, secondo la qualità de siti; Non già delle case forti per resistere all' incursione de banditi, o ad insulti dè nemici, & anco a tumulti, o altri moti popolari, che sogliono occorrere contro li Signori, o magistrati, essendo gran differenza trà vna casa forte, & vna formal fortezza.

Bensi che sopra ciò cadono poco le dispute  
4 giudiziarie dè Giuristi , essendo materia più po-  
litica, e di stato , che di legge , che però in ciascun  
principato vā regolata con le sue leggi ,  
ò stili particolari , à quali si deve defe-  
rire , e per conseguenza non  
vi si puol dar regola  
certa , e gene-  
rale .

\* \*

\*



## CAPITOLO XVIII.

Dell'arme, armarie, & armamenti,  
così per terra, come per mare;  
Edella ragione di guer-  
ra, e di formar'  
esercito.

## S O M M A R I O.

- 1 **D**ella parola armaria, e che il far armamento  
sia regale del solo Principe.
- 2 **A** quali feudatarij ciò si conceda.
- 3 **P**erche causa queste materie cadano sotto il giudizio  
de' legisti & à quali effetti.
- 4 **A** chi si acquisti la robba presa in guerra.
- 5 **D**ell' effetto della giustizia della guerra, e di questa  
materia.
- 6 **D**ella facoltà di fabricare armature, & in quali sia  
la proibizione.

CA-

## CAPITOLO XVIII.



I A parola Armandia , la quale in primo luogo tra le ragioni di regalia , è posta in detta costituzione , ò conuenzione Imperiale , regolatrice di questa materia , come barbara , e non conosciuta dalle leggi comuni de' Romani , nè dagli antichi professori della lingua latina , hà dato occasione à gli scrittori , di darle diuerse significazioni ; Però la più comune opinione crede , che importi questa specie di armamenti , la quale indubitatamente vien reputata di ragion regale del primo ordine , come annessa alla corona , ò principato , e per conseguenza non solita spettare à Baroni , & à signori sudditi , mà solamente à Principi sourani , ouero à quei feudatarij , li quali si dicono di feudo regale , e di dignità , il quale , come piu volte di sopra si è accennato , & anco nel libro precedente de' feudi , porti seco piena ragione di principato , e di tutti li regali , restando solo all' infeudante vn certo alto dominio , il quale , à differenza di quell' alto , che risiede appresso il feudatario , si suol dire altissimo , con vna certa maggior souranità , per li casi considerati in detto libro primo de' feudi .

Bensi , che à rispetto de' feudatarij , ancor che siano

siano di quelli , li quali si dicono di vera dignità , & hanno per l' ampiezza dell' inuestitura , anco , le regalie , e le ragioni di principato , e come volgarméte si dice le prerogatiue di signore assoluto , conforme in Italia , la pratica insegnā in molti feudi imperiali soliti concedersi con questa ampiezza ; Nondimeno , non in tutti risulta questa facoltà di formar' esercito , e di hauer ragione di guerra publica , poiche; O sia per rispetto della potenza defatto; Ouero per la passata osseruanza , ciò si pratica solamente in quelli , li quali volgarmente si dicono potentati , & in quali si verifichi qualche; O'dal Concilio Tridentino in proposito de padronati ; Ouero dal ceremoniale Romano , in proposito d' alcune preminenze , si dice di quei Principi , Duchi , e Marchesi , li quali nella loro signoria habbiano ragione di Regno .

Et ancorche questa ispezione , se si habbia ragione di guerra publica , o nò , sia per lo più materia politica , e di stato , da decidersi dalla forza propria , o da quella di altro Principe , che gli dia assistenza , e calore , e non dalle regole legali , nè dal giudizio de' Giuristi ; Nondimeno , anche nelle questioni forensi trā priuati , si sogliono disputare e decidere queste materie con regole legali , per gli effetti che risultano dalla giustizia , o ingiustizia , della guerra , e se chi l' ha fatta , habbia ragione d' esercito , e di guerra publica , o nò , per la perdita

dita , e respectuamente acquisto del dominio delle robbe mobili , & altre , che secondo le regole legali risulta dalla legge , ouero dalla ragione di guerra publica .

Mentre per detta ragion di guerra si perdono le robbe dagli antichi padroni , e possessori , à tal segno che quando ne sia seguita la pernottazione in mano de' nemici , in maniera che la recuperazione non segua immediatamente , e nell' istesso conflitto di combattimento , anche se poi in occasione di nuovo combattimento , dall' istesso esercito amico si riacquistino le medesime robbe , non per ciò ritornano in potere degli antichi padroni , mà spettano à quelli , li quali , per la detta ragion di guerra , se ne siano fatti padroni ; Mà perche ciò non camina , quando la guerra non sia legittima , perche si sia fatta da chi non habbia tal facoltà ; Quindi nasce , che sopra la detta podestà anco trà priuati , esotto il giudizio de' Giuristi cadano queste dispute di mouer guerra .

Come anco , essendo l'altro requisito per lo medesimo effetto , quello della giustizia della guerra ; Quindi li Giuristi , e molto più li Morali , sbagliano diffondersi assai nel disputare sopra tal requisito ; Mà ciò che di esso sia nel foro interno , del quale ( come si è detto non è mia parte il trattare ; ) Per qualche spetta al foro esterno conten zioso , tal questione hà dell'ideale , Attesoche , se si

trat-

tratta con li medesimi Principi souranî , questi credano non hauer soggezzione alle regole legali, se non quanto portino quei rispetti, li quali si sono assegnati nel proemio; E se di ciò si tratta cō li particolari, li quali habbiano causa dalli medesimi Principi, ò pure si tratti con li soldati, li quali habbiano acquistato le robbe , si rende molto raro , e difficile , e quasi che impossibile il conuincere tal' ingiustizia , quando non sia vna tirannia più che notoria, atteso che alli soldati, ouero ad altri particolari, non sogliono esser cogniti li motiui, e li secreti de' Principi , come racchiusi ne' loro gabinetti ; Et in dubbio , per le medesime regole legali , si due presupporre più tosto la guerra giusta , quando ; O la causa lucratua de' particolari , li quali habbiano causa dal Principe autore della guerra ; O altre circostanze , non inducano vn'equità non scritta, la quale persuada il cōtrario; Che però non puol daru'si vna regola certa , e generale , applicabile ad ogni caso , dipendendo la determinazione di ciascun caso dalle sue circostanze particolari , e sopra tutto dall'uso più comune . A

Sotto questa regalia d' armamenti ; Non solo da Giuristi vien collocata la ragione di far armata publica per terra, ò per mare, mà anche l'hauer officine per fabricar arme, & altri istruimenti di guerra, ouero di darne ad altri la facoltà; Il che

*Tom.II.de'Reg.*

D d

però

A  
 Di questa  
 materia di ra-  
 gioni di guer-  
 ra, e se questa  
 sia giusta , ò  
 nò con gli ef-  
 fetti fudetti se  
 parla in que-  
 sto libro nel  
 dis. 118.e più  
 nel lib. 1. de'  
 studi nelli  
 dis. 52. 57. 58.

però vā inteso , (cōforme il comun sentimento de' medesimi Giuristi , comprouato dalla pratica,) di quell' arme , ò istrumenti , che sono proporzionati alla guerra pubblica ; Come sono , cannoni , soliti esplicarsi anco con li vocaboli , di artiglierie ò di bōarde, ò altri nomi,cōforme la loro qualità, ouero, petardi, e bombe, e cose simili; Et anco, moschetti, e picche, & altr' arme nō atte se nō all'uso di guerra, e di esercito, non già delle proportionate di loro natura alla caccia , ò alla difesa priuata; E per l'armate nauali, sono, galere, galeazze, naui, & altri vascelli destinati alla guerra , più che alle mercanzie ; Mā non già le arme più piccole , e manuali , come sono spade , & archibugi di caccia , ò da difesa , & altr' armi simili , quando anche la loro quantità grande , non porti seco la medesima ragione di armamenti ; In maniera che cessi la ragione dell' uso priuato , alla quale è appoggiata la consuetudine di permettersi la fabrica di queste arme, senza licenza speciale del Principe conforme è necessario , quando entri la detta ragione di regalia .

## C A P I T O L O X I X.

Della Podestà di dispensar' alle leggi,  
 e di fare qualche, da magistrati, e da,  
 giudici ordinarij non si può fare ;  
 Come sono il dare indulti generali,  
 ò far grazie particolari d'elitti, ò  
 rimetter bandi, ò condanne, ò dar  
 moratorie à debitori, ouero dar' in-  
 dulto di far testamenti, ò altre di-  
 sposizioni senza le solennità pre-  
 scritte dalla legge, e di legitimar  
 bastardi, di habilitar minori, di-  
 spensandoli all' eta, ò dispensar gl'  
 incapaci, e cose simili; E particolar-  
 mente, quando dette dispense, ò a-  
 bilitazioni portino seco il pregiu-  
 dizio del terzo.

## S O M M A R I O .

- 1 **D**ella facoltà di far grazie, e rimetter bandi-  
 ti, e dar' altre dispense .
- 2 G'l indulti generali non si danno se non dal Principe.

- 3 Quando si possa far grazia, senza la pace della parte offesa.
- 4 Se li feudatarii habbiano questa facoltà.
- 5 Quando si possano concedere le grazie, e le dispense, togliendo la ragione al terzo.
- 6 Della medesima materia di toglier la ragione del terzo con le grazie, e particolarmente con la restituzione dè banditi.
- 7 Che nel Principe uon si presuma la volontà di pregiudicare al terzo.
- 8 Che sia certa la podestà del Principe di pregiudicare al terzo.
- 9 Il Principe deue viuere secondo le leggi.
- 10 Se l' abilitazione, ò dispensa conceduta da un Principe, gioui in vn' altro principato.

## C A P. XIX.



SSENDÒ tutte le cose sudette, & altre simili, contro la disposizione della legge, alla quale però bisogna derogare, ò dispensare; Quindi risulta la conseguenza indubitata, che tal facoltà sia di ragion regale, siche non spetti, se non al Principe fourano, ò pure à quelli, alli quali forse sia ciò conceduto per priuilegio dal mede-

medesimo Principe, conforme la pratica insegnà, particolarmente nella legitimazione dè bastardi, e nelle dispense dell'età, e cose simili, che, ò per priuilegij espliciti, ò per leggiò stili particolari del paese, ò per ático possesso immemorabile, ò cētenario, (il quale come più volte sì è detto, habbia forza di priuilegio) ne risultì la limitazione della regola, la quale in alcuni principati, ò per leggi particolari, ò per consuetudine, ouero per priuilegio, si suol praticare, circa la facoltà di rimetter banditi, e di aggraziar de delitti, che spettino anco à Baroni, e signori inferiori, con li loro vassalli, e sudditi, quando però si tratti di condanne, ò inquisizioni nelle loro Corti, ò Tribunali, e che vi concorra la pace, e remissione della parte offesa; Nel che ( come sì è detto ), vā deferito in tutto alle leggi, ò stili, ò priuilegij, siche non vi cade regola generale.

Mà quando anco vi concorrono questi priuilegij, tuttauia, questi non suffragano alli signori inferiori, se non per casi particolari, non già per poter dare indulti generali, attesoche questa è cosa riservata al sourano; Comeáche dagl'inferiori non si possono far le grazie, ò remissioni, quando anco competesse tal facoltà, senza la pace, ò la remissione della parte.

Anzi nell' istesso Principe sourano, molti dubitano, se vi sia questa podestà di aggraziare li delin-

quen-

quenti, ò di rimetter banditi senza la detta pace, ò remissione della parte offesa; Må ciò che sia nel foro interno ( delche se ne lascia la decisione à Teologi morali ); Per quel che appartiene al foro esterno , è cosa riceuuta, che si possa fare , magiormente, quādo si riseruino alla parte offesa le ragioni che le possono spettare per la refazione de danni & interessi , poiche dipendendo la pena del delitto dalla legge positiva , à questa puol dispensar quel sourano , il quale habbia la podestà di far' , e disfar le leggi, & à quelle derogar , ò dispensare; E tale è la pratica comune .

Hanno dubitato alcuni, se questa sorte di regalie, particolarmente quella di dispensare gl' inabili , e di réderli abili alla successione, quādo porti il pregiudizio del terzo , spetti à quei Principi, li quali , se bene hanno ragione di principato sourano cō tutti li regali, e con la podestà di far' , e disfar le leggi; Nondimeno , non sono totalmente sourani , & independenti , perche riconoscano vn' altro sourano; Come sono li più volte accennati feudatarij di prim' ordine, di feudo regale , e di vera dignità, che porta seco detta ragione di principato ; Må parimente, in pratica , la più comune , e più riceuuta opinione, viene stimata l'affermativa, che habbiano tal podestà, quando dalla legge dell'investitura, ò dalla cōtraria cōsuetudine, ò dalle leggi del padron diretto fatte prima del-

la concessione di tal feudo , non venga , in tutto ,  
 ò in parte limitato; Attesoche, cessando questa limi-  
 tazione, la più vera, e più riceuuta opinione (vsan-  
 do le parole ò li termini che vsano li Giuristi) par  
 che sia , che questi Principi possano fare nel loro  
 principato , tutto quello che può fare l' Impera-  
 dore nell' Imperio .

La maggior questione dunque , la qual caschi  
 in questa specie di regalia in ogni Principe , anche  
 5 fourano , ò sia dependente , ò nò , riguarda la fa-  
 coltà di pregiudicare al terzo, e di derogare alle sue  
 ragioni già acquistate, come particolarmente suol  
 occorrere nelle dispense , & abilitazioni degl' ina-  
 bili ; Come per esempio, dispensando ad vn chie-  
 rico, acciò possa succedere ne' feudi , alli quali il  
 chiericato l' inabilita ; Ouero ( secondo la più fre-  
 quente contingenza , ) legitimando vn bastardo  
 per la successione , così de feudi , come de fide-  
 commissi, ò simili beni , da quali sia escluso ; Par-  
 ticolarmente , quando la dispenza, ò abilitazione,  
 non sia preuentiva , cioè data prima , che il caso  
 della successione occorra, mà sia dopo fatto il caso;  
 Atte soche nella prima specie preuetiva , ancorche  
 sia ancora pregiudiziale al successore più remoto,  
 legitimo, e capace; Nondimeno è vn pregiudizio  
 più remoto, che riguarda solamente vna speranza  
 euētuale nō cōtingibile; Mà nell' altro caso che, già  
 si sia aperta la successione, viene stimato maggiore;

E mol-

E molto più , quando il più remoto capace habbia con l' agnizione fattane , già acquistato la successione , o altra ragione , che gli sia deferita , in maniera che l' abilitazione , o dispensa sia con la retrotrazione , togliendo le ragioni già acquistate al terzo , poiche , in tal caso si stima l' abilitazione molto più esorbitante , e pregiudiziale , onde maggiormente si dubita della podestà ; Mà perche il tutto dipende dal benefizio della legge positiva , però nel foro esterno è riceuuto , che può togliersi dalla medesima legge animata , ch' è il Principe .

E solito anche ciò frequentemente occorrere nelle grazie restitutorie de' banditi , o in altro modo condannati , con la confiscazone de beni , circa le robbe confiscate , le quali , per fidecommisso ò per altro titolo siano acquistate ad vn altro , conforme si accenna di sopra nel capitolo settimo , in proposito delle confiscazioni .

Et in ciò cadono due questioni ; Vna di volontà , quando questa non sia chiara , cioè se si habbia da presumere , che il Principe , con le sue grazie e dispense , habbia voluto pregiudicare al terzo , e togliere le sue ragioni ; E l' altra di podestà , quando la volontà sia certa , se possa farlo .

Nella prima questione , la regola è negativa , attesoche in dubbio nō si presume , che il Principe voglia pregiudicar' al terzo , e per conseguenza danno

danno la regola, che sempre le sue grazie vanno intese con questa riserua, e condizione, quando espressamente non apparisca della contraria volontà; A' segno che li medesimi Giuristi dicono, che più tosto il Principe si duee presumere in ciò ingānato, da chi ha ottenuto la grazia, che si presuma tal volontà di toglier la ragione del terzo.

E se ciò camina e generalmente in ogni Principe, molto più chiaramente camina nel Papa, il quale per vna sua antica regola di cancellaria, solita da ogni Papa rinouarsi, espressamente dichiara l'animo suo, che non intende con le sue grazie fare tal pregiudizio al terzo, senza farne espressa menzione, anzi senza la deroga speciale à detta regola; Quando, però non si tratti di grazia di sua natura pregiudiziale, e che porti pregiudizio, ò deroga delle ragioni del terzo, per vna conseguenza necessaria; Che però sopra ciò non può darsi regola certa, e generale, applicabile ad ogni caso, mentre il tutto dipende dalle circonstanze particolari del fatto.

Quanto poi all' altra questione della podestà; Alcuni Canonisti, & anco Ciuilisti, mà più frequentemente li Morali, la negano, quando non lo ricerchii vna giusta causa della necessità, ouero dell' utilità publica; Et altri distinguono, trà la podestà ordinaria, e l'affoluta; Lasciando però la verità al suo luogo per il foro interno; Per quel che tocca all'

esterno; Quando si tratti di Principe sourano, e che vi concorra la sua volontà certa, e determinata, in maniera, che non entri il difetto dell'intenzione; In tal caso, possono bene queste, & altre distinzioni dè Giuristi, giouare appresso il medesimo, e molto più appresso il suo successore, per la riuocazione di quello che si sia fatto; Mà nel resto, per quel ch'insegna la pratica, almeno di fatto, pare che queste regole legali habbiano del fauolofo, contro di quel che vn Principe sourano determinatamente voglia, Bensì che non è lodeuole, poiché se bene il Principe sourano non conosce la forza giudiziaria, la quale nel foro esterno l'astringa all'osseruanza delle leggi, & à non toglier

A

*Di tutto ciò sopra la podestà  
del Principe di toglier la  
ragione del terzo si parla  
nel disc. 148.*

9 la ragione del terzo; Nondimeno, deue soggettar se stesso à quella forza che gli faccia la legge diuina ò naturale, ouero l'umana ragione, alla quale per lo più, si suole dar titolo, ò attributo di legge delle genti. A

Sopra queste dispense, ò abilitazioni, e particolarmente, circa la legitimazione dè bastardi, cadono frequentemente le questioni, se essendo fatte da vn Principe laico, suffraghino nè beni ecclesiastici, ouero contro persone ecclesiastiche; Et all'incontro se fatte dal Papa, ò dà altro, cò sua autorità debbano suffragare nel foro laicale; Come ancora, se la grazia gioui, e debba fare la sua operazione fuori del principato, ò dominio del legitimante,

ò dispensante; Mà ciò non riguarda questa ma-  
teria de regali, la qual consiste nella podestà di far  
detti atti mentre le suddette questioni, riguardano  
più tosto gli effetti, che dà ciò risultano trā priuati,  
e di essi particolarmente si tratta nelle materie dè  
feudi, e dell' enfiteusi, & anche delle successio-  
ni, dè testamenti, e dè fidecommisſi,  
e simili, nelle quali si tratta dell' in-  
capacità dè bastardi, e se la le-  
gitimazione da essi otte-  
nuta debba suffra-  
gare, ò nò.



## C A P I T O L O   X X .

Della podestà di creare li Magistrati,& altri officiali, e quali persone si debbano assumere; Et anco della podestà di cōferire li titoli,e le dignità,di Principi ,Duchi, Marchesi ,e Conti; Come anche di creare Dottori, e Notari. Di eriger pubbliche vniuersità,ò studij; Di conceder priuilegij di nobiltà, e di cittadinanza ; Edi far' altre simili concessioni.

## S O M M A R I O .

- 1 **T**utto quello che dalle leggi non si concede , si dice di ragion egale.
- 2 Perche causa il crear li magistrati e li giudici, si stimi di ragion regale .
- 3 Il conceder feudi, è di ragion regale .
- 4 Delle qualità che deuono hauere gli officiali , & i giudici, & altri magistrati .
- 5 Della facoltà di creare Duchi, Marchesi , e Conti , e che

- che cosa importino questi titoli.*
- 6 *Della facoltà di creare Dottori, e Notari.*
  - 7 *In qual modo si concedono queste facoltà, e quando li Dottori creati da quelli, che l' habbiano in priuilegio, siano tali.*
  - 8 *Il medesimo dellì Notari.*
  - 9 *Dell' eruzione de studij, ò uniuersità.*
  - 10 *Della podestà di creare, ò aggregare nobili.*
  - 11 *Che la nobiltà della virtù sia maggiore, e della ragione.*
  - 12 *Della materia di nobiltà in che luogo se ne tratti.*
  - 13 *Della cittadinanza da chi si concede.*

## C A P. X X.



ER l' istessa ragione, che si è accennata nel capitolo precedente; Tutto quello, che non si è conceduto dalla legge alli Giudici, & alli Magistrati, ò ad'altri che riconoscono superiore, deue dirsi di ragion regale spettante al Principe sourano, ouero à quello, à cui dal medesimo se nè sia conceduta la facoltà.

Mà perche questa generalità è troppo vaga, però venendo à gli atti, e cose speciali accennate nella Rubrica, A molti pare improprio che la facoltà di creare i Magistrati, & altri officiali, debba dirsi

dirsi di ragion regale, mentre la pratica comune insegnà, che li Baroni, e gli altri Signori inferiori, deputano gli officiali, e li magistrati à loro arbitrio.

Nondimeno ciò è fatto con ragione, attesoche nel tempo di detta costituzione, ò capitulazione, ancorche si fosse già introdotto l'uso dè feudi, tuttauia questi non portauano seco l'imperio, e la giurisdizione in dominio, come la portano oggidì inmaniera che, come si accenna nella materia feudale, A, dalli feudisti la giurisdizione sopra gli abitatori del feudo viene stimata cosa diuersa, siche può il feudo esser d'uno, e la giurisdizione d'un altro; Ouero tenersi l'vn' è l'altro da vn'istesso Barone cò diuerso titolo, cioè il luogo in feudo, e la giurisdizione in allodio, ouero per due diuerse cōcessioni feudali fatte dal medesimo padrone, ò da diuersi; E conseguentemente che il deputare gli officiali, e li Magistrati al gouerno dè popoli delli luoghi, li quali con titolo di feudo, ò di allodio sian posseduti da Baroni, ò da signori inferiori, sia anche di ragion regale, e spetti al sourano, conforme insegnà la pratica in diuersi luoghi, e particolarmente nella Spagna, e nella Francia, che le Città, terre, ò ville sono possedute da Baroni, anco con titolo di Duchi, Marchesi, e Conti, e nondimeno il Rè deputa gli officiali, e Magistrati per l'amministrazione della giustizia, e per l'esercizio della giurisdizione, siche il farsi ciò in Italia da Baroni, e signori

A  
Nell lib. I. dr  
feudi nel disc  
62.

gnori inferiori, nasce da concessione del medesimo Principe, e però non toglie la qualità regale; Parlandosi in questa Rubrica de magistrati, et officiali per l'amministrazione della giustizia, non già di quelli officij venali, che si concedono per il solo emolumento borsale, ò per onoreuolezza senza l'amministrazione della giustizia, attesoche se bene anco questi sono di ragion regale, nondimeno è vna regalia diuersa, della quale si parla separatamente di sopra. B

B  
Nel cap. 1. di questo lib. e nel teatro in questo istesso lib. nella dis. 1. 2. emolti seguenti.

Questa regalia sopra la creazione dè magistrati, nō solamēte riguarda quei magistrati, & officiali mag 3 giori, li quali si deputano al gouerno generale di tutto il principato, mà ácora quelle concessioni dè feudi nobili, che particolarmēte si fanno in Italia cō imperio, e giurisdizione con li vassalli, poiche se bene le concessioni feudali si possono far' anche da persone priuate, come si accenna nel libro precedente de feudi C Nondimeno ciò camina nelli feudi semplici senza imperio, e senza giurisdizione, non già quando si tratti di feudi nobili e giurisdizionali, attesoche questi non si possono dare se non dal sourano, in maniera che questi feudatarij inferiori e subordinati, col mero, e misto impero, e con la giurisdizione, pare che in sostanza siano più tosto gouernatori e magistrati perpetui, che veri feudatarij con dignità, & imperio, conforme in detto suo luogo si accenna.

C  
Nel cap. 9.

Quan-

Quāto poi alla creazione degli officiali, e magistrati, auertono, comunemēte li maestri delli precetti politici, e morali, che deue il Principe, ò altro superiore, à chi spetta, principalmente star molto auuertito, & accurato nell' elezione de boni ministri, & officiali, nelli quali concorran tutte quelle parti che si desiderano per il buon gouerno, e buona amministrazione della giustizia ; Cioè , la letteratura, la bontà della vita, la prudenza , e l'esperienza, & altre parti simili , le quali costituiscano vn' assai dilingente padre di famiglia , mentre non errerà quel Principe, ò Gouernatore , il quale hauerà buoni ministri. Et all'incontro sia egli ben' intenzionato quanto si voglia, non potrà mai governar bene, nè potrà liberarsi dagl' inganni, quando haurà ministri cattivi , e poco amici della giustizia , e meno zelanti della sua riputazione, e gloria .

D  
Nel libro 12.  
nel titolo delle  
parrocchie nelli  
discorsi 6. §  
37.

Le suddette parti non vanno considerate disgiunte, mà vnite; Appunto in quel modo che si discorre del modo di preeleggere nel concorso li più idonei al gouerno delle parocchie D ; Importando poco che sia vn gran letterato , mà di mali costumi , e di poca integrità , ouero che sia letterato, & integro, mà rozzo, ò rotto & imprudente; Che però farà meglio eleggere vna persona di mediocre letteratura, purche però sia à sufficienza per la carica, mà che sia prudente, sperimentato , e da bene;

bene; Et all'incontro importera poco che sia vn' uomo da bene e spiritualissimo, se sia ignorante, & imprudente, ouero in altro modo inetto, desiderandosi tutte queste parti vnite assieme, perche possa resultarne l' effetto buono. E

E sopra tutto, particolarmente nelle cariche maggiori, si deue hauer riguardo ad elegger persone sperimentate, & esercitate in altre cariche inferiori, cercando con dilingenza sapere come in quelle si siano portate, con quello stile che usano li religiosi di far fare prima il nouiziato, e poi per molti anni, gli esercizij, & ufficij inferiori, e da quelli scorgere l'abilità per impiegarli nelle cariche maggiori; Come anche si fà nelle cariche militari, quando si tengano le buone regole di governo militare; Essendo dalle leggi ciuili, e molto più da sacri canoni, & anche dalle regole politiche, concordemente dannate le promozioni per falto.

E se bene alcuni credono, che ciò non sia grand' errore, per rispetto che il Regno insegnà di regnare, e che l' esercizio, e la pratica delle cariche, in progresso di tempo produce l'abilità; Tuttauia questo è vn' errore troppo grande; Sì perche non deue auuenturarsi il publico gouerno della giustitia, e dè sudditi, all'incertouento della riusciuta; Come ancora, perche in tanto che si profitrerà, si commetteranno molte ingiustizie, e ne nasceranno

E  
Delle qualità  
de' giudici si  
discor. nell. 15  
nella relazio-  
ne della Corte  
nel disc. 32. in  
occasione di  
trattare del  
tribunale del  
la Rota.

## 226 IL DOTTOR VOLGARE

no molti disordini; Appunto come se in vn'ospedale si mettesse à medicar gli ammalati vna persona , la quale senzali d'ouuti studij,fusse totalmente inesperta della medicina in teorica,& in pratica , con la credulità,ò speranza , che col lungo medicare si renderà abile, attesoché per acquistare quest'abilità, ammazzerà in tanto vn gran numero di ammalati; E questo è appunto il caso .

Oltre che frequentemente l' esperienza insegnă, che vi siano della persone inabili , non solamente in atto , mà anche in potenza , inmaniera che quanto più si esercitano , maggiormente diuentano inette; Ad vso di zucche , le quali quanto più s'inaffiano, e si coltiuano, tanto più s'ingrofzano; Che però è pazzia manifesta il pensare di voler piantar zucche, con speranza , che con la coltura possano diuentare peponi , che volgarmente diciamo meloni ; E pure questo pare che sia vizio ordinario dè Grādi; Che però è troppo grande imprudenza l' auuenturare quelle cose , le quali riguardano il gouerno del publico , ouero l' amministrazione della giustizia, ad vna tal' incerta euentialità .

Nè gioua,che il pastore,ouero il moderatore principale del gregge faccia bene le parti sue,in prouedere le pecore di buoni pascoli,e di luoghi di buon' aria, attesoché queste , & altre diligenze saranno per-

perdute, & inutili, quando non vi siano buoni pastori inferiori, e buoni custodi, li quali sappiano gouernare bene le pecore nell' infirmità, & anche con la douuta dilingenza e discrezione le sappiano mungere, e tosare, e che tengano buoni cani per custodirle da lupi, e da altri dannificanti ; Hor si pensi che farà, quando si metteranno i medesimi lupi, ouero li agnelli, ò li somari per pastori, e per custodi.

Anco il cōferir li titoli, e le dignità, secōdo l'uso comune, dè Principi, Duchi, Marchesi, Conti, e Baroni, senza dubio è di ragione regale spettante solamēte al Principe sourano, A tal segno che alcun i credano che sia prerogatiua speciale di quei soli Principi, li quali siano totalmente indipendenti ; Come sono, il Papa, e l'Imperatore, & i Rè di Spagna, di Francia, di Polonia, e simili, e non quelli, li quali, ancorche habbiano piena ragione di principato con i regali anche primarij, nondimeno habbiano dipendenza da vn' altro Principe, come si dicono essere li feudatarij de feudi regali, e di vera dignità ; Tuttauia la pratica di fatto insegnā il contrario, attesoche anche questi creano titolati, e Baroni, con titolo però e giurisdizione à loro inferiori, in maniera che vn Rè non fà vn' altro Rè, nè vn Duca fà vn' altro Duca, per la ragione che non si può far' vn' altro eguale à se stesso, nè si può diuidere l'unità del principato, ò del feudo. F

Et ancorchc questi titoli importino per loro natura vna dignità, la quale porta seco molte prerogatiue; Nondimeno quelli titoli che si dāno alli Baroni, & adaltri signori inferiori, si dicono impropri & abusivi per alcune preminenze solamēte, mà nō già per tutti gli effetti, attesoche se bene per lo più si danno in occasione di feudi proprij, ò impropri consistenti in luoghi giurisdizionali; Nondimeno in alcuni principati porta l'vso, che si danno anco questi titoli in aria con il solo priuilegio, e particolarmente quelli di Marchesi, e di Conti, senza marchesato, ouero senza contea **G**; O pure sopra il luogo di vno si dà il titolo ad vn'altro, secondo gli stili dè principati, à quali si deue deferire, oltre quelli, li quali si dicono Conti Palatini, e simili.

Là facoltà di creare Dottori, e Notarij, parimente è di ragion regale spettante al Principe, poiche **6** se bene la pratica insegnà il contrario, che molti Signori, ò Magistrati inferiori, et anco alcuni Collegij, & Vniuersità che non habbiano giurisdizione, ò regalia, esercitano tal facoltà, nondimeno ciò nasce da priuilegio espresso del Principe, ouero da quello implicito frequentemente accennato che risulta dal pacifico non vizioso possesso immemorabile, ò centenario.

Questi priuilegij di dottorare, si son conceduti, **7** ouero si sogliono concedere dal Principe in due maniere, cioè, ò à Collegij, & Vniuersità, ouero à per-

**G**  
Nel libro 13.  
delle penso-  
ri nel disc. 38

persone particolari; Quando dunque si tratti di dottorati, che si conferiscano da persone particolari, che l'habbiano in priuilegio dal Principe sourano, ouero che credano hauere questa facoltà per ragione del feudo di dignità; che da loro si possegga con li regali; Conforme in Italia insegnna la pratica in alcuni feudatarij Imperiali.

In tal caso, questa sorte di dottorato conceduto per semplice priuilegio di quello, il quale ne habbia la facoltà, non ha quelle prerogatiue che competono al dottorato conceduto da vna pubblica Vniuersità, ò Collegio, particolarmente per alcune dignità ecclesiastiche, ouero per quegli officij, li quali, per costituzioni Apostoliche, ò per altre leggi, richiedono il dottorato, poiche à tali effetti si richiede il dottorato conferito da qualche Collegio ò Vniuersità publica H; Per la ragione, ehe in questo caso non è solito darsu, se non con l'esame sufficiente sopra l'idoneità; Ancorche in Italia ciò sia ridotto ad vna mera ceremonia, siche vediamo dottorare anche quelli, li quali non sappiano li primi principij della facoltà, nella quale si dà il grado.

Quanto poi alli Notari, si deue deferire alle 3 leggi, & alli stili de paesi, che sono diuersi, e particolarmente, se alle scritture, ò istruimenti fatti da vn Notaro creato con l'autorità mediata, ò immediata d'vn Principe si debba dar fede in vn' altro

H

*Nel lib. 12. de  
beneficij nel  
disc. 42. e nel  
dett. libro 12  
nel tit. del Ca  
pitolo e nell. l.  
14. nelle anno  
tazioni al Con  
cilio di Trenio  
trattando del  
Vicario Capit  
olare.*

## 230 IL DOTTOR VOLGARE

I  
Nel lib. 15.  
de giudizijs  
trattato dell'  
istruimenti  
publici.

tro principato , che però non può in ciò darsi vna certa regola generale. I

L'erezione di pubbliche vniuersità, o studij, parimente è cosa riferuata al sourano del luogo, particolarmente per quella ragione per la quale la legge comune, ò la particolare d' ogni principato, proibisce le radunanze di più persone , per i disordini , che possono nascere in pregiudizio del Principe , ò della Republica ; E per conseguenza deue questo esser' inteso, quando ciò segua; Et anche perche le prerogatiue , le quali sogliono risultare dall' vniuersità ò studij publici , non sogliono per comun'uso concedersi, quando non siano con tale autorità espressa , ò almeno implicita , che , come si è detto , risulta dal possesso centenario , ò immemorabile .

Il creare nobili quelle persone , le quali, secondo il loro stato naturale non siano tali , parimente è prerogatiua del Principe sourano , al quale solamente si cõcede il fare, che il finto, & il priuilegiato s'habbia per vero in queste qualità accidétaли; Attesoche se bene pare, che la pratica insegni, che tal facoltà si eserciti anche da alcuni inferiori , e particolarmente in quei luoghi, ne quali vi sia separazione di nobiltà , che vna piazza , ò vniuersità di nobili , conceda l'aggregazione à qualche famiglia ò persona alla nobiltà ; Nondimeno ciò nasce, ò dal priuilegio del medesimo Principe sourano

rano , nella maniera che si è detto di sopra nella creazione de Dottori,e de Notari,e dè Magistrati; Ouero che questa aggregazione non cagioni l'effetto accennato, cioè che vn' ignobile diuenti nobile, atteso che ciò si puol fare solamēte dal Principe, del quale si hà che alle volte nobilita il suo barbiero, ouero il suo cuoco, ò vn' altro mecanico seruitore, Ma opera bene, che quello, il quale già secōdo le regole legali sia nobile, venga dichiarato tale, ouero che sia ammesso à quel conforzio, ò vniuersità , nella quale vno ancorche nobile , anche di nobiltà maggiore , non potrebbe per altro pretendereui partipazionē ; Siche non è formalmente creare nobile vno il quale non sia tale , mà più tosto dichiararlo tale, & ammetterlo nella partipazionē di quegli onori. L

Conforme in alcune parti fanno li Baroni , ò altri signori ; Atteso che essendo obligati dare alli nobili del luogo qualche onorifica recognizionē in alcuni giorni dell'anno , conforme in occasione di parlare della mia patria , si accēna nel Teatro M ammettono graziosamente i loro seruitori , ò altri à tale onoreuolezza ; E ciò cammina bene perché gli dà del suo , mà non però risulta, che quello il quale veramēte fosse ignobile, in tal modo diuēti nobile , mentre questa è sola prerogatiua del Principe sourano , il quale pare , che in queste circostanze accidentali di nobiltà , ò di dignità , ò premi-

L  
Se ne discorre  
nel lib. 3. delle  
preminenze  
nel disc.  
35. & in al-  
tri precedenti

M  
Nel desso dīs.  
35.

minenze , vada imitando la podestà di Dio , che lo puol fare , e lo fà quando vuole nelle doti dell' animo , e nelle parti naturali , al che non possono arriuare i Principi , per potenti , e sourani che siano .

Quindi , in ciò particolarmente consiste la prerogatiua maggiore delle virtù , e la sodisfazione dell' animo degli uomini letterati , e virtuosi , siche ragioneuolmente possono dire d'hauere prerogatiua maggiore di quelli , li quali , ò dalla natura , ò dal caso , habbiano certe prerogatiue accidentali , ancorche grandi , poiche dal Principe possono darsi anche ad ignobili , & à plebei , in maniera che leuandoli dalla zappa , ò dall'aratro li faccia nobili , e titolati , mà non può fare che vn ignorante diuenti virtuoso , con tutta la sua potenza , conforme si accenna nel libro seguente nel titolo delle preminenze , parlando della nobiltà , & iui si accenna il bel detto di Sigismondo Imperadore .

Bensi , che sogliono li Principi cercare d'hauer anche questa potenza , la quale si dà à Dio solamente , col conferire le cariche de' letterati , e virtuosi , ad ignorantì ; Tuttauia farà vna mala & irragioneuole collocazione della statua in vn nicchio incongruo , e sproporzionato , con taccia manifesta dell' architetto , poiche mai il Principe , per potente , e grande che sia , potrà fare che l' ignorante

di

diuenti dotto, ò che il vizioso diuenti virtuoso,  
ouero che l' indegno diuenti degno.

In questa materia di nobiltà cadono frequen-  
temente in occasione dell'i suoi effetti, ò preroga-  
tive molte dispute, le quali però non riguardano  
questa materia di regalia, mà l' altra delle pre-  
minenze, Che però di esse s' tratta nella sua sede. N

L' istesso che si è detto della nobiltà, camina  
nell'altra prerogativa della cittadinanza, atteso  
che il fare che vn forastiero sia veramente à tutti  
gli effetti cittadino per tutto il principato, ò in  
alcune parti di esso è, parte del Principe, poiche  
se bene le Città danno le cittadinanze à forastieri,  
nondimeno queste suffragano à quelli effetti  
solamente, li quali dipendono dalle loro ragioni,  
mà non già in pregiudizio di altri, li quali da esse  
non habbiano dipendenza; Trattandosi nel resto  
sotto la medesima di sopra accennata materia di  
preminenze, degli altri effetti della cittadi-  
nanza, e delle questioni, che so-  
pra di essa cadono come  
fuori di questa  
materia.

N  
Nel detto lib.  
3. delle pre-  
minenze nelli  
discorsi 32. e  
più seguenti,  
e nel jso su p-  
plicatio, e nel  
libro seguente  
di questi ope-  
ra sulla secon-  
da parte.

O

Nel detto lib.  
3. delle pre-  
minenze nel  
disc. 36. e se-  
guente.

## CAPITOLO XIX.

Della podestà del Principe di togliere gli officij e li beneficii, le cariche, e le robbe cōcedute; Ed i riuocare le grazie fatte con casi simili , ouero di disporre delle robbe, e delle ragioni del terzo .

## S O M M A R I O .

- 1 **D**ella podestà del Principe di riuocare le grazie, e concessioni, ò contratti, e generalmente toglier le robbe, e ragioni del terzo .  
Si distinguono sopra ciò più casi, ò ispezioni .
- 2 Della remozione dagli officij, e cariche date per grazia del Principe .
- 3 Di quelli dati per contratto oneroso, e con l' equivalente ricompensa .
- 4 Del donare la robba d' altri, ò di essa disporre .
- 5 Donde nascano gli equiuoci de' legisti nel caminare solamente con le leggi ciuiti senza altra riflessione .

Che

- 7 Che sia espediente ampliare , e sostenere la podestà  
del Principe .
- 8 Ma come il Principe , e suoi consiglieri si debbano  
regolare .
- 9 Del castigo , che sogliono riceuer li Principi , quando  
non facciano bene l' officio loro .
- 10 Quando la benignità , e liberalità siano virtù com-  
mendabili .
- 11 Le grazie deuono essere regolate dalla giustizia .
- 12 Il Principe è marito della Republica , e padre de'  
sudditi , e come deue portarsi .

## C A P. X X I.

I L dubbio , il quale può cadere in questa materia riguarda la podestà anche nel sourano , e circa la quale li Giuristi , et i Teologi s' intricano tanto ; Ma posto che la podestà vi possa arriuare , non si dubita che questa sia di rason regale , anche primaria , spettante solamente al Principe sourano , nel modo che si è discorso di sopra nel capitolo decimo nono .

Ripetendo dunque la protesta più volte fatta , che nō è mia parte , ne hò pretensione di voler fare

il legislatore , nè il decisore , mà di lasciare il suo luogo alla verità , accennando solamente qualche mi pare , per qualche istruzione , ò curiosità de non professori , non già per i giudici , e consiglieri ; La materia di questo capitolo vā distinta in più ispezioni ; Primieramente circa la reuocazione delle cariche , dignità , ò robbe graziosamente , e con termini della giustizia distributiua conferite dall' istesso Principe , ò dal suo predecessore , il quale haurebbe potuto non conferirle in modo alcuno , ouero conferirle ad altri .

Secondariamente circa quelle concessioni , che dal medesimo Principe , ouero dal suo predecessore si siano fatte , più tosto con i termini della giustitia commutatiua , e per causa onerosa , e corrispettiua per via di contratto esplicito , ò implicito ; Terzo , circa quelle grazie , le quali ridondono in pregiudizio d' uno à comodo e fauore d' un altro , per l' effetto consecutuo , che ne risulti , come sono le dispense , ò abilitazioni degl' inabili , ò incapaci , delle quali si è trattato nel sudetto capitolo decimo nono ; E quarto della podestà di leuare ad uno la robba , che già possieda per ragion propria , e particolare , per darla ad vn' altro , ò applicarla à se stesso ò in altro modo disporne .

Per quel che s'appartiene alla prima ; Quando gli

gli officij , ò cariche siano di loro natura temporali , & amouibili , siche di fatto sia solito praticarsene la remozione , senza che da questa risulti quel graue pregiudizio , nella fama , ò nell' interesse , che suol nascere dalla remozione dagli officij , ò cariche , le quali siano di loro natura , ò per uso comune perpetue ; Et in tal caso , non cade ragione alcuna di dubitare , entrando solamente nell' altro accennato caso della perpetuità , in maniera che la remozione porti detto effetto pregiudiziale ; Come per esempio in quella Città , ouero in quella Corte vi sono delle cariche , le quali di loro natura sono manuali , & amouibili ad arbitrio del Principe , ò di altro superiore , siche se la carica si toglie ad uno , e si dà ad un altro , non si fa cosa insolita , ne' pregiudiziale alla riputazione di qualche la possedea ; Et in tal caso non si dubita di tal podestà , non solamente nel Principe fourano , mà anche nel Barone , ò in altro magistrato , che l' habbia deputato , ò nel suo successore , nè ciò si dice di ragion regale .

Che però il dubbio cade negli altri offizij , e beneficij , ò cariche , e dignità , che di loro natura , ò per antica usanza siano perpetue , siche non soggiano leuarsi senza gran demerito , in maniera che la remozione cagioni pregiudizio notabile alla riputazione , ouero all' interesse del possessore ; Et in questo caso , lasciando il luogo alla verità in

in quel che riguarda il foro interno ; Per qualche spetta all' esterno ; La più vera , e la più comune- mente riceuuta, è l' opinione affermatua nel sou- rano , ogni volta che la carica, ò dignità , si sia da- ta per grazia, e per libero arbitrio dell' istesso Prin- cipe, ò delli Magistrati, siche potea non darsi à co- lui , mà ad vn altro con li soli termini della sola giuistizia distributiua, senza mistura della commu- ratiua, attesoche quello, il quale hà riceuuta la ca- rica , non può dolersi , mentre poteua il Principe non dargliela . A

Nel disc. 148  
di questo lib.

Restando la sudetta ragione del pregiudizio considerabile , in riguardo che non si debba fare se non dentro i limiti della conuenienza , ouero che ciò sia giusto motiuo di riuocare qualche si sia fatto , ò pure di darne la reintegrazione à quel- lo , il quale ne sia stato senza giusta causa priuato , Ouero per meglio regolare la volontà del mede- simo Principe , ò del suo successore , douendosi in ciò per detta ragione caminare con molta cir- cospezione ; Mà non già che se ne possa negare la podestà , attesò che l' essere gli offizij , le digni- tà , e le cariche perpetue , non nasce da legge di- uina , ò naturale , mà da legge positiva , alla qua- le il Principe à suo arbitrio può derogare ; Ne si sà vedere , perche quel Principe il quale hà fatto la carica perpetua , non la possa render temporale , & amouibile à suo arbitrio , nascendo il tutto da sua

sua grazia e concessione, che potea non farsi,  
onde toglie solamente qualche egli medesimo ha  
dato. B

B  
Nell' istesso  
disc. 148.

<sup>5</sup> Nella seconda ispezione che la concessione sia  
correspettiva, & onerosa, più in regola di con-  
tratto, che di grazia, ò di priuilegio, ouero più  
in termini di giustizia commutativa, che di distri-  
butiva, se n'è accennato qualche cosa nella materia  
de'feudi. C In occasione di trattare della conces-  
sione, chesi facesse in feudo di quei luoghi, li quali  
abbiano priuilegio di nō esser' infeudati, quando  
ciò non si sia conceduto per grazia, e per liberalità,  
mà per contratto correspettivo, perchè li vassallū  
si siano ricompri; E però qualche iui si accenna,  
pare che si adatti ad ogn' altro caso simile, per  
non ripetere le stesse cose.

C

Nel lib. 1. de  
feudi nel dis.  
30. § in que-  
st' opera in  
detto lib. 1.

Bensi che (conforme più volte si è accennato,) queste, & altre simili regole legali giouano, per-  
che li consiglieri del Principe debbano persua-  
dergli ad astenersi da quel che dalla legge si dice  
non douersi fare, ò pure perchè si debba dall' istes-  
so, ouero dal suo successore riuocare qualche di  
fatto fosse seguito senza giusto motiuo, Et anche  
per dar campo alli magistrati e ministri del Prin-  
cipe quando sia assente, di sospender l'esecuzione  
de suoi ordini, e certorarlo delle difficoltà; Mā  
quando persista nella sua volontà, in tal caso è  
mol-

240 IL DOTTOR VOLGARE

molto difficile nel foro esterno giudiziario , ( del quale solamente si parla ) che il solo motiuo della podestà possa suffragare à chi patisce il danno . D

D  
Nel' istesso  
disc. 148. di  
questo libro.

E  
Nel cap. 19.  
di questo lib.  
E anche in  
detto disc. 148.

Della terza specie , ò ispezione si è discorso di sopra in occasione di trattare della legitimazione de' bastardi , e della reintegrazione de banditi con casi simili . E

E della quarta , rare volte il foro esterno giudiziario tratta , poiche non volontieri trà Principi cristiani si dà il caso di qualche le leggi ciuili de' Romani dispongano sopra la podestà del Principe di donare la robba d' altri , e che al padrone non si dia azione contro il possessore , mà solamente contro il fisco del medesimo Principe per la reintegrazione ; E se pure alle volte si pratica , ciò è solito nascere dalla giusta causa della necessità , ò vtilità della Republica in tempo di guerra diuina , ò vmana , ò di carestia ; Mà rare volte il foro giudiziario regolato da Legisti tratta queste materie .

Tuttaua quando occorressero , il punto maggiore stà nella volontà del Principe , se veramente habbia voluto . ò nò , valersi di quest' autorità , posciache quando la volontà sia certa , in tal caso è molto difficile sostenere il defetto della podestà ; Pure in ciò hanno gran parte le leggi , ò gli stili del paese , ò del principato , non essendo possibile il

le il discorrere distintamente di tutte le questioni  
le quali sopra ciò cadono , e di darui vna certa re-  
gola per la capacità de' non professori , stante la  
gran varietà d' opinioni , e sopra tutto , per la di-  
uersità delle leggi , e de stili che risulta dalla diuer-  
sità di tanti principati , li quali per lo più si gouer-  
nano diuersamente . F

F  
*Di questa po-  
destà di do-  
nar la robba  
d' altri si dis-  
corre nel det-  
to disc. 148. di  
questo libro ,  
e anche nel  
lib. 7. delle  
donazioni nel  
disc. 43.*

Et in ciò consiste il più volte accennato ingan-  
no de' puri legisti nel caminare generalmente  
in tutti i paesi , ò principati con le regole generali  
delle leggi ciuili de Romani , non riflettendo che  
<sup>7</sup> quelle furono fatte col presupposto di vn solo  
Imperio , e di vn solo Principe , e per conseguen-  
za che la legge fusse da per tutto comune , &  
vniforme; E questo è quell' errore , che produce  
tanti grandi , e frequenti equiuoci .

Conuiene però auuertire , che se bene , secon-  
do il senso dè Giuristi , per quanto spetta al foro  
<sup>8</sup> esterno ( così particolarmente insegnando la pra-  
tica ) conforme si accenna in questo capitolo  
e nelli due precedenti , si sia molto dilatata la po-  
destà del Principe , là quale anche per buon go-  
uerno della republica conuiene mantenere così  
ampla per la più esatta vbbidiēza de popoli , e sen-  
za la quale il buon goueruo non è facilmente  
praticabile , acciò à sudditi , col pretesto di dispu-  
tare della podestà , non si dia facile l' adito alle  
disubbidienze & alle rebellioni ; Tuttauia li me-

desimi Principi, e li loro consiglieri non deuono valersi di questa podestà indiscretamente , e fuori  
 9 de confini del giusto,e dell' onesto , mà restringer-  
 la dentro li termini della necessità , ò dell' vtilità,  
 publica , secondo la restrizione , la qualo alla sua  
 podestà per il foro interno della coscienza , si dà  
 più comunemente da Teologi morali, & anco da  
 alcuni Canonisti, Atteso che anche le leggi ciuili  
 de Romani che furon fatte senza la pietà cristiana,  
 da Principi , ò da Magistrati gentili , e molto più  
 chiaramente quelle che furono fatte dopoi dagli  
 Imperadori Cristiani , dispongono , che , se be-  
 ne il Principe non è soggetto alle leggi , & a quel-  
 la forza , la quale si dice coattiua , nondimeno  
 duee viuere secondo quelle , alle quali per ragion  
 naturale , ò delle genti si stima soggetto , con  
 quella forza , la quale si dice direttiua , con-  
 forme alla distinzione di queste due forze della  
 legge altroue accennata . G in occasione di trat-  
 tare , se , e quando la legge obblighi gli esenti , e  
 li non sudditi .

Douendo il Principe pensare di hauer per giu-  
 dice e per superiore, non solo Iddio per il gastigo  
 10 nell'altra vita , nella quale non vi è differenza di  
 persone, ne di dignità, mà solamente si attendono  
 l' opere buone , e le cattive , mà anche per quel  
 gastigo,che l' istesso Iddio suol dare in questo Mō-  
 do per mezzo di altri Principi e persone potenti ,

Et alle

G

*Nel Proemio.*

Et alle volte anco per mezzo degli stessi sudditi, per quello che ne insegnano le istorie antiche e moderne, di tanti Principi grandi, li quali, ò per causa di guerra publica, d'vn' altro Principe, ouero per quella intestina, che nasce dalle reuoluzioni de' popoli, ò per altri rispetti, hanno perduto il principato, e si sono ridotti à miserie estremee, & alle volte à morire in publico palco per mano di ministro di giustizia, cōdannati da proprij sudditi.

Anzi deue considerare d' hauer' anche per giudice delle sue azioni per altro verso, il medesimo Mondo, che l'arricchisce, ò respectiuamente l'impuerisce di quegli attributi di gloria, e di buona fama, li quali principalmente si deuono desiderare da Principi, mentre ciò li contradistingue da priuati, poiche nell' altre parti corporali, ò intellettuale, più tosto la loro condizione è inferiore, e più infelice dell' priuati ben prouisti di beni di fortuna.

In oltre si deue da loro riflettere, che, la benignità, e la magnanimità, e simili parti, sono ben virtù commendabili, quādo siano in compagnia della giustizia, la quale si dice la padrona, o la guida principale dell' altre, non dandosi esercizio dell' altre virtù senza quella della giustizia, conforme si accenna altroue; H Che però, cōforme eccellen-

Nel Proemio.

H

temēte insegnā vn moderno istruttore dè Principi, il quale ha saputo così ben' accoppiare la po-

litica temporale, con la pietà cristiana; L'usare grazie, e benignità deuianti dalla giustizia con delinquenti, e malfattori, non si dice pietà, o benignità, mà barbarie, e crudeltà, contro gl'innocenti oppressi da tristi; Appunto come, barbaro e crudele, sarebbe stimato quello, il quale accarezzasse, e nodrisse i serpenti, ouero i leoni, e gli orsi, & i lupi, o altre fiere simili, perche danneggiassero il genere vmano, ouero quello degli animali pacifici, e profitteuoli alla Republica, con casi simili.

Che però, le grazie, e respectuamente li rigori, si deuono praticare con quella regola di giustitia distributiua, che si concede al Principe, e non à Giudici, e Magistrati inferiori, la podestà de' quali è ristretta dentro i confini della giustitia commutatiua, e per conseguenza si deuono sempre esercitare col fondamento, e con la scorta di detta giustitia conforme la distinzione che altroue si dà trà la giustitia distributiua, e la commutatiua.

*Nel Proemio.*

Come anche si deue dal Principe considerare, che se bene per comun' uso di parlare vien chiamato padrone; Nondimeno non è quel dominio il quale si habbia con quei serui, che volgarmente chiamiamo schiaui, ouero che habbiamo nell' altre robbe indiffereti di priuato dominio, e di libera disposizione; Mà si dice padrone, per denotare

la

la sua suprema podestà , pochiache in effetto , in senso comune , non solamente de' Giuristi , mà anche de Morali , e de' politici , il Principe si dice marito della republica , e padre de sudditi . L

*In questo lib.  
nelli disc. 44.  
S. 45. v. 125*

Che però deue portarsi da marito , e da padre respectiuamente , in maniera che , conforme quādo vn marito tratta troppo malamente la moglie , la legge hā introdotto il diuorzio , mediante il quale quella può da lui separarsi , e togliergli anche il dominio , e l'amministrazione della dote ; E quando il padre tratta troppo malamente i figli , la legge lo priua della patria podestà , e de suoi effetti ; Così alle volte Iddio permette , che con li suoi douuti termini , e per cause però giuste , concernenti la causa publica , e la mala amministrazione del principato , con li mezzi approuati dalle leggi diuina , & vmana , senza che possa , nè debba hauerui luogo la macchia della rebellione , sempre degna di biasimo , la pratica insegni , che ne risultino questi effetti .

All' effetto dunque di rendersi il Principe sicuro di questi mali effetti , deue hauer solamente la mira à far la giustizia , e da quella , o sia distributiva ò commutativa , secondo la qualità de' casi , deue regolare le sue azioni , atteso che la vera ragione di stato , e la miglior regola politica , e conferuatrice degli stati , si dice la giustizia , senza la quale nō si può dar' alcuna cosa virtuosa in questo mondo

M do, conforme si è accennato altroue. M Nè baſta  
*Nel Proemio.* che il Principe ſia giusto, e ben' intenzionato, mà  
 deue inuigilare ancora, che li ſuoi ministri, & oſ-  
 ſiciali, coltiuino, & oſſeruino la ſteſſa virtù; Impor-  
 tando poco al padrone della vigna, che il  
 cuſtode maggiore non guaſti, ne rub-  
 bi li frutti, ſe non ha l' occhio,  
 che non ſi rubbino, nè ſi  
 guaſtino da ſuoi  
 operarij.





to find no where


UNIVERSITÀ di PADOVA  
ISTITUTO DI DIRITTO DEL  
DI<sup>RE</sup>TTORIO ROMANO  
E DIRITTO ECCLESIASTICO

1796









21.  
S. I. A.  
BAT  
DE  
VI  
DE  
RE  
ALI  
LIP  
II.

126 IL DOTTOR VOLGARE

opinione contraria, è la più vera, e riceuuta; E molto più chiaramente, quando anche di questo caso si sia fatta speciale menzione; Quando però non osti qualche legge particolare del paese; Cofor me occorre in Spagna in quei maioraschi, quādō però habbiano vna delle due qualità, cioè che, o siano fondati con robbe donate in maiorasco dal medesimo Rè, come occorre in quelle Città, terre, e ville, che si danno à benemeriti, anco con titoli di Duchi, Marchesi, e Conti, ( mentre in Spagna non vi è l'uso d'è feudi, mà quella figura, che fano in Italia li feudi maioraschi ); O

prij del fondato regio, il quale e preminenze nel priuilegio, i mettersi questa quando queste particolarmente con questa legge, come per vna specie di conuenzione, preseruatue generali in tal distinzione si

*S  
Nel supplemento di questo istesso libro sopra questa materia di costituzione.*

32 Quando poi I



LIB. II. DE' REGALI CAP. VII. 127

contumacia, e per via di bando capitale dell' af- sente, e per conseguenza anco si sia fatto il caso alla detta sostituzione, suole cader la questione, se essendo il delinquente aggraziato dal bando, e restituito alla grazia del Principe, & allo stato an- tico, ricuperi anco le robbe; Et in ciò, ancorche li Dottori, con qualche varietà d' opinioni, s' intri- chino, facendo al solito la maggior forza nella formalità delle parole, con le quali la restituzione sia concepita, come anche se le robbe siano in po-

ter de' terzi.

*T  
Nel detto disc  
160.*

one pare che config- zione sia concepita o di nullità ò d' in- bādo; Opure sia cō atefosche nel primo stituzione del tut- robbe fossero alie- mà dichiarare che azione al suo prin- mai seguito; Mā iosa, in effetto la legge, cioè quel che pe; Quando però obbia facoltà di to- n già quando sia sud-